



TESI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CATTEDRA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE**

IL CRIMINE DI STARVATION

Chiar.mo Prof. Rosario Salvatore Aitala

RELATORE

Chiar.mo Prof. Guido Raimondi

CORRELATORE

Matteo Barbaranelli

CANDIDATO

Matricola N.168233

Indice

<i>INTRODUZIONE</i>	1
<i>CAPITOLO I</i>	4
<i>IL CRIMINE DI STARVATION</i>	4
<i>1.1 La fame nel contesto internazionale</i>	4
<i>1.1.1 Evoluzione storica e giuridica</i>	6
<i>1.2 Gli scopi perseguiti attraverso il crimine di starvation</i>	11
<i>1.2.3 La fame come strumento di punizione collettiva</i>	14
<i>1.2.4 La fame come strumento per alterare l'equilibrio demografico...</i>	17
<i>1.2.5 L'uso della fame per alterare equilibri di potere</i>	19
<i>1.2.6 L'uso della fame come strumento per sostenere le forze di combattimento</i>	21
<i>1.3 L'Impatto sulle strutture sociali e culturali delle comunità colpite</i> .	23
<i>1.3.1 Impoverimento economico e svalutazione del capitale sociale.....</i>	25
<i>1.3.2 Classificazione del livello di fame nel mondo</i>	26
<i>CAPITOLO II</i>	30
<i>INQUADRAMENTO GIURIDICO</i>	30
<i>2.1 Il Diritto Internazionale Umanitario e il Diritto Internazionale Penale</i>	30
<i>2.1.1 La fame nel Diritto internazionale umanitario</i>	31
<i>2.1.2 Lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale</i>	34
<i>2.1.3 La sfida nell'accertamento della responsabilità</i>	38
<i>2.1.4 L'elemento soggettivo nel crimine di starvation</i>	41
<i>2.1.5 Assedi, accerchiamenti e blocchi navali</i>	43
<i>2.2 La fame come crimine contro l'umanità</i>	48

<i>2.2.1 Relazione con altri crimini: persecuzione.....</i>	52
<i>2.2.2 Relazione con altri crimini: Tortura e Terrorismo.....</i>	55
<i>2.3 Le sanzioni delle Nazioni Unite in relazione al crimine di starvation.....</i>	60
<i>CAPITOLO III.....</i>	64
<i>IL CRIMINE DI STARVATION NEI CONFLITTI CONTEMPORANEI.....</i>	64
<i>3.1 La situazione israelo-palestinese</i>	64
<i>3.1.1 La qualificazione del conflitto israelo-palestinese e il regime di occupazione</i>	68
<i>3.2 Sotto l'ala della Corte Penale Internazionale</i>	71
<i>3.2.1 L'indagine della Corte Penale Internazionale e gli aspetti procedurali</i>	75
<i>3.3 Starvation a Gaza.....</i>	80
<i>3.3.1 Il dibattito dottrinale.....</i>	83
<i>3.4 Le reazioni della comunità internazionale</i>	86
<i>CONCLUSIONE.....</i>	89
<i>BIBLIOGRAFIA</i>	92

INTRODUZIONE

La fame è un'esperienza universale, ma quando viene deliberatamente indotta dall'uomo per piegare la volontà di un popolo, cessa di essere una tragedia naturale e si trasforma in un crimine. La *starvation*, ossia l'uso della riduzione alla fame della popolazione civile come metodo di guerra, rappresenta una delle pratiche più brutali e al contempo più insidiose di annientamento collettivo. È una violenza che non esplode in un istante, come una bomba o un colpo d'artiglieria, ma che logora lentamente corpi e società, facendo della sopravvivenza quotidiana la posta in gioco del conflitto. Benché le sue radici storiche siano antiche- basti pensare agli assedi medioevali o alle strategie di distruzione tipiche delle guerre di conquista- la *starvation* ha assunto nel Novecento e nel XXI secolo una dimensione nuova e terribile: da strumento tattico e circoscritto è divenuta politica pianificata di dominio e di repressione. Intere popolazioni sono state piegate attraverso la fame per punizione collettiva, per alterare la composizione demografica del territorio, per indurre lo spostamento forzato di comunità o ancora per consolidare l'autorità di un gruppo armato su aree contese. La fame è stata usata come arma "silenziosa", capace di produrre lo stesso effetto delle armi convenzionali, ma senza clamore e senza visibilità immediata. L'orrore suscitato da tali pratiche ha condotto progressivamente la comunità internazionale a riconoscere la *starvation* come un crimine specifico, distinto da altri atti di violenza armata. A partire dal divieto contenuto nell'articolo 54 del Primo Protocollo aggiuntivo -e nell'articolo 14 del Secondo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, fino ad arrivare all'articolo 8(2)(b)(xxv) dello Statuto di Roma del 1998, il diritto internazionale umanitario e penale hanno progressivamente tipizzato e rafforzato la repressione di tale condotta. Tuttavia, l'efficacia di tali norme si è scontrata con difficoltà pratiche e politiche: l'accertamento dell'intenzionalità, il bilanciamento con le esigenze militari, l'inerzia degli Stati nell'esecuzioni dei mandati di arresto e il frequente intreccio con altre

categorie criminosi, come lo sterminio, la persecuzione o la tortura. In questo contesto, la presente trattazione si propone di offrire un'analisi sistematica del crimine di *starvation*, mettendone in luce la complessità giuridica. Il primo capitolo ricostruisce l'evoluzione storico-concettuale dell'uso della fame come arma, indagandone le finalità concrete: dal genocidio, alla punizione collettiva, passando per strategie di alterazione demografica, fino ad arrivare alla manipolazione di identità etniche. Tale ricostruzione consente di cogliere la persistenza di schemi di violenza, che pur cambiando forma, mantengono immutata la logica di fondo: utilizzare un bisogno primario come strumento di dominio. Il secondo capitolo affronta l'analisi giuridica del crimine. Partendo dalle norme di diritto internazionale umanitario e dalle disposizioni dello Statuto di Roma, si approfondiscono i nodi interpretativi legati a tale divieto e alla sua connessione con altre fattispecie. In particolare, la *starvation* viene esaminata nella sua relazione con i crimini contro l'umanità – quali la persecuzione, la tortura e genocidio – e con le pratiche di violenza assimilabili al terrorismo, mostrando come essa si collochi in una zona intermedia, che rende particolarmente ardua la sua qualificazione ma anche urgente il suo contrasto. Il terzo capitolo è dedicato ai casi studio, con particolare riferimento ai fatti avvenuti nella Striscia di Gaza. Le restrizioni all'accesso degli aiuti umanitari, il controllo delle risorse idriche ed energetiche, e le operazioni militari che hanno colpito infrastrutture essenziali hanno sollevato, più volte, il sospetto di una violazione del divieto di *starvation*. In tale quadro, la recente decisione della Corte Penale Internazionale nell'ambito della Situazione nello Stato di Palestina di emettere mandati di arresto nei confronti dei leader politici e militari israeliani segna una tappa fondamentale: per la prima volta, il crimine in questione emerge come imputazione autonoma al centro di una procedura penale internazionale contemporanea. La scelta di analizzare il caso di Gaza non risponde solo all'esigenza di attualità, ma permette di mettere in luce la tensione più profonda, che risiede nella mancanza di cooperazione effettiva degli Stati nel rispettare gli impegni assunti a tutela delle popolazioni civili.

Questo elaborato, dunque, si propone di offrire una ricostruzione ampia e sistematica del crimine di *starvation*: dalla sua evoluzione storica e dalle logiche di dominio che ne hanno segnato l'uso, alla disciplina giuridica internazionale che ne ha sancito il divieto, fino ai casi contemporanei di violazione. Analizzare tale fenomeno significa, in ultima istanza, riaffermare il principio cardine che attraversa il diritto internazionale: la tutela della dignità e della vita dei civili, che non può mai essere sacrificata a logiche di guerra.

CAPITOLO I

IL CRIMINE DI STARVATION

1.1 La fame nel contesto internazionale

La nozione di “fame di massa” si colloca oggi al centro delle riflessioni della comunità internazionale, in particolare nell’ambito del diritto internazionale umanitario (DIU), in quanto fenomeno di portata globale che coinvolge vaste porzioni di popolazione civile, spesso in contesti di conflitto armato e di crisi umanitaria. Partendo quindi dalla sua definizione, essa non può essere ridotta alla mera carenza quantitativa di cibo, bensì deve essere compresa attraverso un’analisi più ampia che consideri gli aspetti biologici, sociali, economici e politici che la caratterizzano. Dal punto di vista biologico, la fame si manifesta come una condizione di insufficiente apporto energetico e nutritivo che conduce a malnutrizione, deperimento fisico e, nei casi più gravi, alla morte per inedia¹. Questo aspetto è quantificabile attraverso parametri medici e scientifici, quali il peso corporeo rispetto all’età, il deficit di vitamine essenziali e la riduzione delle riserve energetiche. Tuttavia, limitarsi a questa definizione sarebbe riduttivo perché essa non coglie la profondità e la complessità della fattispecie in questione. Sul piano sociale, la fame di massa determina l’impossibilità per gli individui di condurre una vita dignitosa, riconosciuto come diritto inalienabile dall’art. 25 della Dichiarazione Universale sui diritti dell’uomo del 10 dicembre del 1948² e dall’art. 11 del Patto Internazionale sui diritti Economici Sociali e Culturali, adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione (XXI) del 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976³. Tale

¹ Rapporto ONU sullo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione, FAO, 6 luglio 2022, v. Glossario; CONLEY, DE WAAL, MURDOCH, JORDASH, *Accountability for Mass Starvation: Testing the Limits of the Law*, Oxford, Oxford University Press, 2022, Introduction.

² Cfr. “Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari [...]” Art. 25 Dichiarazione Universale sui diritti dell’uomo del 1948.

³ Cfr. “Gli Stati Parte del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per se e per la sua famiglia, che includa alimentazione, vestiario, ed

situazione, invero, compromette la capacità di lavoro, la crescita dei minori e lo sviluppo della comunità, inserendosi in un contesto più ampio di privazioni e vulnerabilità multiple.

Economicamente, la fame di massa è spesso il risultato di dinamiche di esclusione, povertà estrema, disuguaglianza e mancanza di accesso a risorse produttive, quali terre coltivabili, acqua, semi e tecnologia agricola. Essa può essere la conseguenza di una crisi economica sistematica, ma anche di politiche deliberate che impediscono l'approvvigionamento o la distribuzione del cibo. Infine, la dimensione politica è, probabilmente, quella più pregnante in termini di rilevanza giuridica. La fame di massa, specialmente nei conflitti armati, non è esclusivamente un fenomeno "naturale", ma piuttosto la conseguenza di scelte deliberate o di omissioni strategiche da parte di attori statali e non statali. La privazione di risorse alimentari diventa allora un mezzo per esercitare pressione, controllo o punizione, configurando una violazione grave del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani fondamentali. Questa prospettiva poliedrica trova conferma nelle definizioni elaborate da organismi internazionali. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) riconosce che la sicurezza alimentare non consiste solamente nella disponibilità di cibo, ma anche nella capacità di accedervi, utilizzarlo efficacemente e garantire stabilità nel tempo⁴. Il Programma alimentare Mondiale (WFP) considera la fame come una condizione causata da "carestie e crisi umanitarie, ma anche da insicurezza alimentare cronica, che mina la capacità delle persone di vivere una vita sana e produttiva"⁵.

In questo senso, un approccio olistico, non solo è utile per comprendere le cause, ma è essenziale per individuare i contesti in cui una carestia può

alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati Parti prenderanno misure idonee ad assicurare l'attuazione di questo diritto [...] b) per assicurare un'equa distribuzione [...]" Art. 11, comma 1,2 (b) ICESCR del 1966.

⁴GENERAL ASSEMBLY FAO, New York, 2020
<https://www.fao.org/4/x8622e/x8622e04.htm?utm>

⁵ Cfr. "La fame è disagio o dolore causato dalla mancanza di cibo, diversamente dall'insicurezza alimentare che significa mancanza di accesso regolare a cibo sicuro e nutriente per uno sviluppo adeguato e una vita sana e attiva." ONU, WFP, 2025, <https://it.wfp.org/porre-fine-alla-fame>

degenerare in un crimine di *starvation*, qualificato, come si vedrà nella presente trattazione, come violazione grave dei principi fondamentali di diritto internazionale umanitario.

1.1.1 Evoluzione storica e giuridica

Il crimine di *starvation* è definibile come la privazione intenzionale di beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile. Costituisce ad oggi una delle più gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e, più in generale, del diritto internazionale penale. Il riconoscimento di tale fattispecie come penalmente rilevante è frutto di un'evoluzione giuridica progressiva, sebbene frammentaria, volta a garantire la protezione della popolazione civile contro le privazioni materiali e, in particolare contro la fame indotta da atti di guerra. Questo percorso normativo evidenzia come il principio di umanità⁶, uno dei sette pilastri su cui si fonda il Movimento Internazionale della Croce Rossa, abbia inciso sulla prassi degli Stati e sulla formazione dei primi strumenti internazionali che regolavano la conduzione delle ostilità. L'articolo 23, alla lettera g), della IV Convenzione dell'Aja del 1899 e del 1907 relativa alle leggi e consuetudini di guerra terrestre stabiliva il divieto di distruggere o sequestrare proprietà nemiche "salvo nei casi in cui tali atti siano imperativamente richiesti dalle necessità di guerra"⁷. Tale norma, pur non menzionando esplicitamente il tema della fame o degli approvvigionamenti, suggerisce in maniera indiretta ed embrionale un principio di proporzionalità e necessità⁸, da cui discende un dovere di tutela dei beni civili indispensabili alla sopravvivenza. Se l'atto bellico risulta eccedere le necessità militari, la sua legittimità risulta compromessa. Un ulteriore

⁶ COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA, a cura del Coordinamento Regionale degli Istruttori D.I.U. della Campania, in *Compendiu*, Edizione 2014.

⁷ Convenzione dell'Aja IV del 1907 relativa alle leggi e usi della guerra terrestre, art. 23 (g).

⁸COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA ,cit., 4 Cfr.“ Il Principio di proporzionalità: ogni comandante militare, prima di lanciare un attacco deve valutare che vi sia vantaggio militare concreto e diretto nell'azione militare, in relazione alle perdite umane e ai danni alla popolazione civile, ai beni culturali e ai beni civili, incidentalmente causati.”

elemento significativo si rinviene nell'articolo 46 della stessa Convenzione, che impone il rispetto della vita e della proprietà privata dei civili.⁹ In maniera implicita tali prescrizioni ponevano un accento sul rispetto e la protezione dei civili; immaginando che sequestri o distruzioni avessero ad oggetto granai, pozzi, fattorie, le norme assicuravano la possibilità per i non-belligeranti di provvedere al sostentamento. La tutela della proprietà, soprattutto nel contesto agricolo, si presenta come un presupposto giuridico importante per l'evoluzione successiva del divieto di *starvation*. Durante la Seconda guerra mondiale, le gravi carestie provocate dai blocchi militari e dalle politiche di occupazione, come nel caso dell'assedio di Leningrado, sollevarono interrogativi morali e politici, ma non trovarono riscontro in un divieto formalizzato nei testi normativi del tempo¹⁰. Tuttavia, gli Statuti dei Tribunali di Norimberga e Tokyo, istitutivi dei primi organi giurisdizionali internazionali penali, hanno contribuito ad ampliare la portata delle nozioni di crimini di guerra ed in particolare hanno introdotto una nuova categoria, ovvero quella dei crimini contro l'umanità¹¹, pur senza includere espressamente l'uso della fame come violazione autonoma. Nel quadro delle Convenzioni di Ginevra del 1949, più precisamente la Quarta, relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra, vengono introdotti obblighi dettagliati per le potenze occupanti, inclusi quelli relativi al rifornimento degli occupati non belligeranti. L'articolo 55 impone alla potenza straniera il dovere di provvedere, "nella piena misura dei mezzi disponibili", al vitto e alle forniture mediche della popolazione del territorio occupato, compresi viveri e medicinali¹². L'articolo 59 della stessa Convenzione prevede

⁹ Cfr. "L'onore e i diritti della famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, come pure le convinzioni religiose e la pratica dei culti, devono essere rispettati. La proprietà privata non può essere confiscata." IV Convenzione dell'Aja, 1949.

¹⁰ DANNENBAUM TOM, *Criminalizing Starvation in an Age of Mass Deprivation in War: Intent, Method, Form, and Consequence*, in *Vanderbilt Journal of transnational law*, vol.55, 2022, 690 ss.

¹¹ AITALA, *Diritto Internazionale Penale*, Milano, Mondadori, 2021, 18ss.

¹² Cfr. "La Potenza occupante ha il dovere di assicurare, nella piena misura dei suoi mezzi, il vettovagliamento della popolazione con viveri e medicinali; in particolare, essa dovrà importare viveri, medicinali e altri articoli indispensabili, qualora le risorse del territorio occupato fossero insufficienti. La Potenza occupante non potrà requisire viveri, articoli indispensabili o medicinali che si trovano nel territorio occupato, se non per le forze e l'amministrazione d'occupazione; essa dovrà tener conto dei bisogni della popolazione civile. Con riserva delle disposizioni di altre convenzioni internazionali, la Potenza

l'obbligo di consentire il passaggio e la distribuzione di soccorsi umanitari, come derrate alimentari, destinati alla popolazione civile¹³. Queste disposizioni, sebbene contenute in uno strumento ancora non pensato per situazioni di ostilità attiva, ma per le occupazioni militari, segnarono una importante tappa nell'evoluzione del principio di protezione dei civili contro la fame. Le norme precedentemente analizzate creano un mosaico composto da principi generali del diritto bellico, obblighi consuetudinari e clausole umanitarie, dimostrando come il divieto in questione fosse già incardinato nei fondamenti del diritto umanitario e poi del diritto internazionale penale moderno. Un primo riferimento esplicito, al divieto di *starvation* si trova nell'articolo 54 del Protocollo Addizionale I del 1977 alle Convenzioni di Ginevra, intitolato "Protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile". L'articolo vieta in termini espressi l'attacco, la distruzione, la rimozione o la neutralizzazione di beni essenziali alla sopravvivenza della popolazione civile. Tali beni comprendono in via esemplificativa ma non esaustiva, derrate alimentari, aree agricole destinate alla produzione di cibo, raccolti, bestiame, installazioni per l'approvvigionamento di acqua potabile e opere di irrigazione. Il secondo paragrafo introduce una deroga limitata, ammettendo la possibilità di colpire tali beni esclusivamente "quando sono utilizzati dalle forze armate nemiche unicamente come sussistenza, o in appoggio diretto all'azione militare, e a condizione che il loro attacco non debba privare la popolazione civile dei viveri e di acqua potabile in misura tale da causarne la fame e costringerla a spostarsi". Si tratta però di una eccezione ristretta e subordinata rispetto al principio di proporzionalità e all'obbligo generale di distinzione tra obiettivi militari e beni civili. La soglia di tolleranza rispetto al danno collaterale è comunque particolarmente bassa, in quanto l'attacco non è consentito se può

occupante dovrà prendere le disposizioni necessarie affinché ogni requisizione sia risarcita secondo il suo giusto valore. Le Potenze protettrici sotto riserva delle restrizioni temporanee che fossero imposte da imperiose necessità militari potranno, in ogni tempo, controllare senza ostacolo lo stato d'approvvigionamento dei territori occupati per quanto concerne i viveri e medicinali." Convenzione IV relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra 1949, CICR, art.55.

¹³ CCRI, nota 6.

ragionevolmente prevedersi che esso provochi carestia o costringa alla migrazione della popolazione civile. In termini sistematici, l'art.54 del Protocollo I rafforza la progressiva tendenza del diritto umanitario a proteggere non solo le persone civili in quanto tali, ma anche le infrastrutture funzionali alla loro sopravvivenza. Tale tutela non dipende quindi dallo status dei beni, ma dalla loro funzione vitale, e si inserisce quindi in una logica più ampia di protezione generale degli individui. L'articolo 14 del Protocollo addizionale II alle Convenzioni di Ginevra del 1977 appare ancora più pregnante in quanto, a differenza del menzionato articolo 54, non contempla eccezioni. Si tratta di un divieto assoluto e privo di deroghe, che non ammette l'utilizzo della fame come metodo di guerra in qualsiasi circostanza, anche se i beni in questione fossero utilizzati dalla parte nemica. È poi di fondamentale importanza l'aspetto che impedisce la pratica di *starvation* anche in conflitti non internazionali a differenza del I protocollo, in quanto rappresenta "un'applicazione specifica dell'art.3¹⁴ comune, alle quattro Convenzioni di Ginevra, che impone alle parti in conflitto l'obbligo di garantire un trattamento umano a tutte le persone che non partecipano alle ostilità"¹⁵. L'autorevolezza di queste norme ha condotto alla loro cristallizzazione in regole di diritto consuetudinario come evidenziato nel *Customary International Humanitarian Law Study* del CICR 2005, che riconosce il divieto di *starvation* nei conflitti armati di ogni natura (Regole 53-55)¹⁶. Un importante svolta avvenne con l'adozione dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale nel 1998, che all'articolo 8 (2) (b) (xxv) qualifica come crimine di guerra "la privazione intenzionale della popolazione civile di oggetti indispensabili alla sopravvivenza, compiuta

¹⁴ Cfr. "In caso di conflitto armato non di carattere internazionale che si verifichi nel territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna Parte del conflitto è tenuta ad applicare, come minimo, le seguenti disposizioni [...]" Art.3 comune, Convenzioni di Ginevra 1949; DANNEBAUM TOM, *Criminalizing Starvation in an Age of Mass Deprivation in War: Intent, Method, Form, and Consequence*, in *Vanderbilt Journal of transnational law*, vol.55, 2022, 694 ss.

¹⁵ CICR, commentario articolo 14 II Protocollo 1987, 4794.

¹⁶ HENCKAERTS, DOSWAL-BECK, *Customary International Humanitarian Law*, Cambridge University Press, 2005, 186 ss. / CICR, *Customary IHL database*, regola 53: *Starvation as a method of warfare*.

come metodo di guerra”¹⁷. Inizialmente la disposizione si applicava unicamente ai conflitti armati internazionali. Tale limitazione è stata a lungo criticata dalla dottrina¹⁸, in quanto poco coerente con il divieto più ampio e completo contenuto nel II Protocollo del 1977 e riconosciuto dal diritto consuetudinario. In risposta nel dicembre del 2019 su proposta della Svizzera, l’Assemblea degli Stati Parte della CPI ha adottato un emendamento che ha introdotto un’analoga disposizione per i conflitti armati non internazionali, inserendola all’articolo 8 (2) (e) (xix) e, colmando così la lacuna normativa. Il divieto di *starvation* è contemplato anche in alcuni strumenti regionali non vincolanti. Nel 1981 la volontà di istituire organi di promozione e di protezione dei diritti dell’uomo e dei popoli in Africa, ha portato all’elaborazione della Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli. In essa viene ribadita l’importanza di riconoscere e garantire la tutela della persona umana. Si ricollega l’articolo 16, in cui viene riconosciuto in maniera implicita il diritto di godere del migliore stato di salute fisica e mentale possibile¹⁹, contribuendo a rafforzare la protezione contro la fame indotta.

Sul piano della *soft law*, strumenti come le Linee Guida e i Principi Guidanti sull’assistenza umanitaria, richiamano con forza il dovere delle parti in conflitto di consentire l’accesso “sicuro e senza impedimenti” agli aiuti umanitari²⁰, e stabiliscono protocolli per affrontare qualsiasi

¹⁷ Art.8, comma 2 (b) xxv, Statuto di Roma della Corte Pen. Int., approvato 17/07/1998 ed entrato in vigore 1 luglio 2002.

¹⁸ Cfr. “Dopo il Nazionale in dicembre, oggi anche gli Stati hanno adottato la modifica dello Statuto della Corte penale internazionale (CPI) con la quale si considera un crimine di guerra l'affamare i civili ovunque nel mondo. Finora, secondo lo Statuto di Roma, questo atto era considerato punibile davanti alla CPI solo nel contesto dei conflitti armati internazionali, ovvero nel caso delle guerre tra Stati. La decisione di colmare questa lacuna nello Statuto di Roma, e di considerare quindi anche i conflitti armati non internazionali, è il frutto di una proposta che la Svizzera ha presentato basandosi sulla propria legislazione, ha ricordato Carlo Sommaruga (PS/GE) a nome della commissione. La Confederazione ha condotto i negoziati necessari all'accettazione della sua proposta e il 6 dicembre 2019 l'Assemblea degli Stati Parte allo Statuto di Roma l'ha adottato consensualmente, ha precisato il consigliere federale Ignazio Cassis. L'adozione dell'emendamento non comporta modifiche legislative per la Svizzera.” Dibattito al Consiglio degli Stati, 01/03/2022.; DANNEBAUM, cit., 699 ss.

¹⁹ Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli 1981.

²⁰ SASSÒLI, *International Humanitarian Law rules controversies, problems arising in warfare*, Northampton, Edgar Publishing, 2019, 574ss.

comportamento che blocchi il passaggio del cibo, solidificando la base interpretativa delle norme vincolanti analizzate. Nonostante la giurisprudenza internazionale non abbia ancora prodotto condanne nei confronti di individui per il crimine autonomo di *starvation*, importanti sviluppi si rinvencono nelle sentenze dei tribunali penali *ad hoc*. Nel caso *Prosecutor v. Mladic*²¹, il Tribunale Penale Internazionale per l'ex-Jugoslavia ha qualificato l'assedio di Sarajevo, durante il quale fu impedito l'accesso ad alimenti e acqua, come parte integrante del crimine contro l'umanità di persecuzione. La convergenza tra norme pattizie, consuetudinarie, regionali e strumenti di *soft law* ha contribuito a costruire un regime giuridico solido e multilivello. Tale sviluppo riflette una crescente consapevolezza della comunità internazionale circa l'illegittimità dell'uso della fame come arma di guerra e come strumento di repressione e punizione contro i civili.

1.2 Gli scopi perseguiti attraverso il crimine di starvation

Avendo ripercorso l'evoluzione storico normativa del crimine di *starvation* e quindi i suoi elementi costitutivi, bisogna soffermarsi sugli obiettivi e gli intenti che gli autori perseguono nel perpetrare tali pratiche. Nel primo paragrafo la "fame di massa" è esplicita in una direzione multidimensionale, ed è proprio la prospettiva a tutto tondo che permette di comprendere le implicazioni che può generare la commissione di tali atrocità.

1.2.1 Distruzione culturale di un gruppo attraverso la fame

Partendo da un *excursus* storico, atti di *starvation* possono essere rinvenuti nell'Ottocento. Si ricordano, ad esempio, le politiche coloniali in Nord America contro le popolazioni indigene, in particolare contro i nativi delle Grandi Pianure. Il governo statunitense, e successivamente anche

²¹ ICTY, *Trial Chamber I, Prosecutor v. Ratko Mladic, Judgment*, 22 November 2017, IT-09-92-PT.

quello canadese incoraggiarono e autorizzarono lo sterminio dei bisonti²², che rappresentavano la fonte di cibo principale, nonché materiale da abbigliamento e utile per la realizzazione di altri strumenti necessari alla sussistenza di queste popolazioni. La sparizione dei bisonti rappresentò un punto di grande cambiamento per le abitudini dei nativi, che si trovarono costretti ad accettare la dipendenza dai viveri gestiti dal governo federale e quindi l'abbandono del loro secolare stile di vita²³. Questo processo determinò la perdita non solo dell'autosufficienza alimentare, ma anche della struttura sociale e culturale delle comunità colpite. In tale contesto si assiste in primis alla violazione del diritto all'autodeterminazione dei popoli²⁴, ma l'aspetto più interessante è come la fame indotta, in situazioni simili a questa, possa determinare un genocidio culturale, ovvero una pratica volta alla distruzione dell'eredità culturale di una popolazione per ragioni politiche militari, etniche religiose, razziali²⁵.

²² DE WAAL, voce *Food Studies*, in *Oxford Research Encyclopedias*, 18 giugno 2024; LUX, DASCHUK, *Clearing the Plains: Disease, Politics of Adaption, and the Loss of Aboriginal Life* in *Oxford Academic*, 2014.

²³ Bisogna precisare che l'eliminazione dei nativi Americani non fu dovuta semplicemente allo sterminio dei bisonti, ma fu provocata anche dalla diffusione di malattie quali vaiolo, utilizzato come arma biologica, omicidi mirati a capi tribù, diffusione deliberata dell'alcolismo e marce forzate di trasferimento.

²⁴ Il principio di autodeterminazione dei popoli è sancito dagli articoli 1, par 2, 55 e 76 della Carta delle Nazioni Unite. Questo "principio" è divenuto "diritto umano", formalmente riconosciuto a tutti i popoli, in virtù dell'identico articolo 1 dei due Patti Internazionali sui diritti umani del 1966: Cfr. "1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale, e culturale [...] 3. Gli Stati del presente patto, [...], debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto in conformità alle disposizioni dello statuto delle Nazioni Unite".

²⁵ Seppur la fattispecie del genocidio culturale non sia esplicitamente inserita all'interno della Convenzione sul Genocidio del 1948, Cfr. "una tutela parziale dei gruppi protetti in realtà è presente. Il collegamento risiede nel trasferimento forzato di bambini previsto dall'II lett. e), che rappresenta, se condotto in maniera sistematica un arresto delle prospettive di riproduzione del gruppo; dall'altra parte configura una modalità di genocidio culturale, poiché cancella nelle giovani generazioni i caratteri linguistico-culturali del gruppo di origine, impedendo che siano tramandati e provocando in definitiva la scomparsa della collettività perseguitata per come originariamente essa era".

Nel caso di specie l'impossibilità dell'utilizzo del bisonte a causa della sua estinzione determina un drastico cambiamento nelle abitudini ed usi dei nativi nord-americani, cancellando per i fanciulli la possibilità di incorporare le tradizioni e le loro origini.

AITALA, *Diritto Internazionale Penale*, Milano, Mondadori, 2021, 168-169.

1.2.2 Uccisione di massa e Genocidio

La *starvation*, pur potendo colpire anche l'identità culturale di una collettività, si caratterizza primariamente come mezzo di distruzione fisica di gruppi etnici, nazionali o razziali, o come strumento di uccisione collettiva su larga scala. Per ricondurre determinate pratiche di privazione alimentare e di beni essenziali alla sopravvivenza, nell'ambito giuridico del genocidio, è necessario chiarire i presupposti che consentano di qualificare tali condotte come strumenti funzionali a una politica di annientamento di determinati individui.

La *conditio sine qua non* è rappresentata dal fatto che tali atti siano compiuti con il dolo specifico di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale etnico o religioso, secondo la definizione fornita dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1948 riprodotta poi dagli statuti dei Tribunali Ad Hoc e dallo Statuto di Roma²⁶. Sebbene sia complesso e tortuoso ricercare eventi collegati, in realtà nella storia situazioni analoghe si sono presentate.

Il primo esempio, cui si può fare riferimento, è quello degli Herero e dei Nama in Namibia nei primi anni del 1900. L'episodio commesso dalle forze coloniali tedesche, su ordine del generale Lothar Von Trotha, sospinse la popolazione verso il deserto del Kalahari, impedendo quindi accesso ad acqua e cibo; solo 1000 profughi riuscirono a giungere a Beuchuanaland, territorio britannico, dove ricevettero asilo politico. Successivamente si rinvennero scheletri intorno a buche profonde 13 metri, scavate nel tentativo di trovare acqua, in quanto il generale Von Trotha aveva persino avvelenato i pozzi nella arida regione della Namibia, sterminando gli Herero per sete.²⁷ Cronologicamente fa seguito, quello che ormai è riconosciuto come il genocidio degli armeni, avvenuto tra il 1915 e il 1916, per mano delle autorità ottomane, le quali dopo i massacri iniziali organizzarono

²⁶ Cfr. "Costituiscono Genocidio quando sono sorrette dall'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico o religioso in quanto tale, le seguenti condotte: uccisione di membri del gruppo; inflizioni di gravi lesioni fisiche o psichiche; deliberata sottoposizione a condizioni di vita dirette a causare la distruzione fisica in tutto o in parte del gruppo; l'imposizione di misure volte a impedire le nascite; il trasferimento forzato dei bambini." AITALA, *Diritto Internazionale Penale*, cit., 170 ss.

²⁷ AITALA, *Diritto Internazionale Penale*, Milano 2021, 159.

deportazioni forzate verso i deserti della Siria e della Mesopotamia. Durante queste marce le truppe impedirono deliberatamente ai deportati di accedere a cibo e acqua. Testimonianze e rapporti diplomatici, come ad esempio quelli dell'ambasciatore statunitense Henry Morgenthau²⁸, documentano come l'obiettivo non fosse semplicemente lo spostamento della popolazione, ma la sua eliminazione fisica attraverso le privazioni. Nei campi di concentramento come quelli di De Zor, le autorità Ottomane continuarono a negare sistematicamente le forniture alimentari ai deportati, lasciandoli morire di fame e di malattie connesse alla malnutrizione.

Il caso storico più emblematico di genocidio è rappresentato dallo sterminio della popolazione ebraica ad opera del regime nazista durante la Seconda guerra mondiale. Nel processo di Norimberga non è stato esplicitamente perseguito il crimine di *starvation*; eppure, è ampiamente documentato l'assoggettamento dei prigionieri a diete drastiche e di mera sussistenza, nonché la privazione totale di cibo e acqua a cui venivano quotidianamente sottoposti²⁹. Tali condotte, unite ai massacri e alle altre atrocità, hanno dato luogo al genocidio più conosciuto e grave della storia.

Questi esempi storici dimostrano come, le pratiche di affamamento siano state utilizzate, non soltanto come strumento di persecuzione o di guerra, ma come vero e proprio mezzo di distruzione fisica di intere collettività. Tali condotte, quando poste in essere con il dolo specifico di annientare un gruppo nazionale, etnico, o religioso, si configurano dunque come genocidio, in quanto colpiscono da un lato la sopravvivenza biologica degli individui e dall'altro la continuità stessa della comunità di appartenenza.

1.2.3 La fame come strumento di punizione collettiva

Tra le molteplici finalità perseguite attraverso la pratica della *starvation*, una delle più ricorrenti, è l'utilizzo della privazione alimentare

²⁸ Cfr. "The Turks never had the slightest idea of reestablishing the Armenians in this new country. They knew that the great majority would never reach their destination and those who did would either die of thirst and starvation or be murdered by the wild Mohammedan desert tribes." MORGENTHAU, *Ambassador's Morgenthau story*, United States, Kessinger's Legacy Reprints, 1918, chapter XXIV.

²⁹ *Tribunale militare internazionale di Norimberga, Prosecutor v. Goring e altri*, 1° ottobre 1946, ove Goring e altri alti gerarchi vennero condannati a morte.

come strumento di pressione politica e come mezzo di punizione collettiva nei confronti della popolazione civile. In questo caso, la fame non viene utilizzata unicamente per eliminare un gruppo di individui o per alterare l'assetto demografico di un territorio, ma per ottenere un vantaggio negoziale o per coartare i comportamenti della popolazione stessa, costringendola a modificare il proprio ordine politico e sociale.

Questa dinamica si inserisce in un modello strategico volto a colpire la collettività civile al fine di piegarla a determinate scelte. In termini giuridici, tale pratica si scontra direttamente con il principio di distinzione tra civili e combattenti, sancito dall'articolo 48 del I Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1977³⁰, e con il divieto di punizioni collettive, previsto dall'art. 33 della IV Convenzione di Ginevra³¹. Sotto il profilo del diritto internazionale penale, inoltre, l'impiego della fame, per scopi di pressione politica o di ritorsione sociale, può integrare un crimine di guerra ai sensi dell'art. 8(2)(b)(xxv), dello Statuto di Roma, che vieta espressamente di "affamare intenzionalmente come metodo di guerra i civili, privandoli di beni indispensabili alla sopravvivenza"³². In questo quadro, il caso della guerra del Biafra (1967-1970) rappresenta un precedente storico di come la carestia indotta sia stata adoperata come strumento di punizione collettiva su larga scala. Durante il conflitto, il governo federale nigeriano adottò una strategia militare che includeva l'imposizione di un blocco aereo, terrestre e marittimo sull'autoproclamata Repubblica del Biafra, impedendo sistematicamente l'ingresso degli aiuti umanitari, alimenti e forniture mediche nei territori controllati dai secessionisti³³. Benché ufficialmente giustificato come misura per impedire

³⁰ Protocollo I Addizionale alle Convenzioni di Ginevra 1949 art. 48: "Al fine di garantire il rispetto e la protezione della popolazione civile e dei beni di carattere civile, le Parti in conflitto devono sempre distinguere tra popolazione civile e combattenti [...]".

³¹ Convenzione di Ginevra IV, art 33: "Nessuna persona protetta può essere punita per una infrazione che non abbia personalmente commesso. Sono proibite le pene collettive, come pure ogni misura di intimidazione e terrorismo."

³² Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, art.8, par. 2, lett. b), punto xxv: "Affamare intenzionalmente come metodo di guerra i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, compreso impedire intenzionalmente l'invio di soccorsi come previsto nelle Convenzioni di Ginevra".

³³ HENNING HAHMANN, *Biafra Conflict*, in *Enc. Oxford Public International Law*, 2009.

il rifornimento delle truppe ribelli, tale blocco colpì direttamente la popolazione civile, che subì una crisi alimentare devastante. Secondo le stime del Comitato Internazionale della Croce Rossa le vittime ammontarono a oltre un milione, per lo più donne e bambini³⁴. La penuria di viveri fu il risultato di una scelta consapevole da parte del governo, il quale adottò strumenti di punizione collettiva nei confronti della comunità Igbo identificata come “nemica”. La soppressione selettiva degli approvvigionamenti, e l’ostruzione degli interventi umanitari da parte di organizzazioni internazionali, ebbero il fine di sottomettere tale popolazione attraverso l’indebolimento della struttura demografica e produttiva del territorio. In tale contesto si può fare un parallelismo con altre crisi contemporanee come il caso della Striscia di Gaza, che verrà in ogni caso trattato approfonditamente nei capitoli a seguire, anche con implicazioni differenti. Dopo l’attacco del 7 ottobre 2023 da parte di Hamas, lo Stato di Israele ha attuato un blocco quasi totale all’ingresso di beni essenziali, tra cui alimenti, carburante e acqua, giustificandolo con la necessità di impedire che tali risorse finiscano nelle mani dell’organizzazione armata. Tuttavia, la portata e l’estensione di queste misure sollevano seri dubbi sulla loro compatibilità con il diritto internazionale, poiché incidono indistintamente sulla popolazione civile. La narrazione ufficiale, che descrive tali restrizioni come parte di un legittimo sforzo bellico, si intreccia con una logica punitiva, volta a sanzionare collettivamente la popolazione gazawa, ritenuta esplicitamente o implicitamente, corresponsabile per il sostegno fornito ad Hamas o per l’incapacità di rimuoverne il controllo.³⁵ Si tratta quindi di un meccanismo in cui la fame è usata non solo come strumento di guerra, ma come mezzo di pressione, volto a forzare un cambiamento nei comportamenti e nelle scelte collettive della società di Gaza. Questa pratica

³⁴ Country report Nigeria ICRC, Report by Greenberg Research. “More than 30 months of bitter fighting later, perhaps as many as 3 million Nigerians had died in combat or from hunger or sickness.”

³⁵ Si vedano, per esempio, le dichiarazioni pubbliche del Ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant il 9 ottobre 2023, riportate dalla BBC news: <<Abbiamo imposto un assedio completo: niente elettricità, niente cibo, niente carburante. Stiamo combattendo esseri umani che agiscono come animali e ci comporteremo di conseguenza>>. BBC News, *Israel and Hamas at war after surprise attacks*, 9 October 2023.

presenta implicazioni giuridiche rilevanti. La finalità non è la distruzione fisica immediata della popolazione, né l'espulsione forzata del territorio, bensì la sottomissione politica e sociale della collettività attraverso l'imposizione di condizioni di vita insostenibili, con l'obiettivo di erodere il sostegno popolare al governo *de facto* locale. Tale forma di coercizione rientra tra le pratiche illecite attuate attraverso il crimine di *starvation* e si differenzia da altre sfumature dello stesso, prevalentemente per la sua funzione disciplinare e intimidatoria.³⁶ Pur essendo necessario approfondire le specifiche responsabilità penali in una analisi separata – e senza entrare qui nel merito della qualificazione giuridica definitiva – l'esempio citato evidenzia come la fame sia utilizzata nel conflitto contemporaneo anche come leva per indurre scelte politiche, punire la comunità e alterare il contesto sociale.

1.2.4 La fame come strumento per alterare l'equilibrio demografico

L'impiego della fame come arma non si limita alla distruzione fisica o culturale di un gruppo, ma può rappresentare uno strumento per alterare l'equilibrio e la composizione demografica di un territorio. Si potrebbe dire che tali pratiche mettano in atto una vera e propria pulizia etnica³⁷, come programma di eliminazione della minoranza attraverso il loro allontanamento coatto o ricorrendo ad atti di aggressione militare e di violenza. Attraverso la creazione artificiale di carestie, la distruzione di risorse alimentari o l'imposizione di blocchi umanitari, è possibile spingere una parte della popolazione a fuggire, ridurre drasticamente la presenza di determinati gruppi etnici o religiosi, oppure rimodellare la distribuzione

³⁶ Sulla funzione intimidatoria e disciplinare dell'affamamento, la regola 53 del CICR vieta l'affamamento dei civili come metodo di guerra e chiarisce che tale proibizione comprende non solo la privazione intenzionale di cibo e acqua, ma anche l'ostacolo deliberato all'arrivo di aiuti umanitari.

³⁷ Cfr. "Il termine rimanda alle politiche programmatiche di carattere criminale volte ad eliminare le minoranze e a modificare la composizione etnica di certe aree o regioni attraverso deportazioni, massacri, confische, distruzioni e altre violenze. È entrato nel lessico proprio per descrivere le politiche criminali serbe per espellere dalla Bosnia-Erzegovina musulmani croati in modo da creare una regione serba etnicamente pura". AITALA, *Diritto Internazionale Penale*, Milano, Mondadori, 2021, 175 ss.

demografica per fini politici o strategici. Questo tipo di utilizzo della *starvation* non sempre si traduce in uno sterminio diretto e immediato, ma spesso produce effetti a lungo termine, incidendo sulla composizione e sul destino dei gruppi umani coinvolti. Un esempio rilevante in quest'ottica è l'evento di carestia forzata verificatosi in Ucraina tra il 1932 e il 1933, nota come Holodomor. La politica di requisizione del grano attuata dal regime sovietico, unita al blocco degli aiuti e alla chiusura dei confini interni, risultò non avere come unico obiettivo la raccolta di risorse per l'industrializzazione. L'effetto, e quindi, in parte lo scopo, fu quello di decimare la popolazione contadina ucraina, considerata socialmente e politicamente sospetta, e di facilitare la russificazione della regione³⁸. La fame divenne così un mezzo per modificare la composizione demografica dell'Ucraina, indebolendo il tessuto sociale locale e sostituendo parte della popolazione con gruppi ritenuti più fedeli al regime stalinista³⁹. Uno dei casi più attinenti a queste pratiche si riscontra nelle guerre che hanno portato alla dissoluzione della ex Jugoslavia, in particolare durante il conflitto in Bosnia-Erzegovina tra il 1992 e il 1995. In quel contesto, la pratica di – “pulizia etnica” - non si limitò alle deportazioni forzate e ai massacri, ma incluse anche forme di privazione sistematica dei beni di prima necessità, tra cui il cibo e l'acqua potabile. L'assedio di Sarajevo, condotto dalle forze serbo-bosniache, durò quasi quattro anni (5 aprile 1992 - 29 febbraio 1996) e si configurò come uno dei più lunghi assedi della storia moderna. Durante questo periodo, la popolazione civile fu sottoposta a una strategia di isolamento totale, con l'interruzione dei rifornimenti alimentari, la distruzione delle infrastrutture agricole locali e il blocco degli aiuti umanitari in determinati momenti del conflitto⁴⁰. Sebbene l'obiettivo immediato fosse quello di sfiancare la resistenza delle città e ottenere una

³⁸ OMELIAN RUDNYTSKYI, STANISLAV, OLEKSANDR GLADUN, NATALIA KULYK, *the 1921-1923 famine and the Holodomor of 1932-1933 in Ukraine: common and distinctive features*, in *Cambridge University Press*, 24 marzo 2020, 48, 3.

³⁹ HAJDA, ZASENKO, *The Famine of 1932-33*, in *The Editors of Encyclopaedia Britannica*, 21 agosto 2025.

⁴⁰ Istituto storico Modena, *L'altro volto dell'Europa. I balcani tra integrazione europea e diritti umani*, <https://www.istitutistorico.com/laltro-volto-dell-europa>.

vittoria militare, sussistevano anche motivazioni più profonde e strutturali. Ridurre la popolazione musulmana e croata a Sarajevo e delle zone circostanti, attraverso fame, terrore e isolamento, rientrava in un progetto di ridefinizione etnica del territorio bosniaco, funzionale alla creazione di entità politiche più omogenee dal punto di vista identitario. Come dimostrato nei processi svolti di fronte al Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia (ICTY), la strategia serbo-bosniaca prevedeva non solo l'espulsione forzata delle popolazioni non serbe dalle aree strategiche, ma anche le condizioni tali da rendere impossibile la permanenza delle comunità non gradite, ricorrendo a mezzi di blocco degli approvvigionamenti⁴¹. Un caso ancora più emblematico di alterazione demografica, attuata attraverso la pratica di *starvation*, fu quello di Srebrenica, designata come “*safe area*” dall'ONU, ma sottoposta a un regime di isolamento alimentare per diversi mesi prima del massacro del luglio 1995. Le forze serbo-bosniache impedirono sistematicamente l'accesso di aiuti umanitari e viveri nella città assediata, indebolendo la popolazione civile e costringendola a condizioni di sopravvivenza estreme. Anche in questo caso, la fame non fu un semplice effetto collaterale del conflitto, ma uno strumento per preparare e facilitare lo sterminio, poi trasformatosi in genocidio⁴² per via delle circostanze del caso, alterando in modo permanente la composizione etnica della regione⁴³.

1.2.5 L'uso della fame per alterare equilibri di potere

In contesti di conflitto armato interno, la privazione intenzionale di accesso al cibo e alle risorse vitali viene spesso utilizzata da attori militari statali e non statali come strumenti di pressione politico-militare, volti a

⁴¹ ICTY, *Trial Chamber III, Prosecutor v. Prlić and others, Judgment, 29 May 2013, IT-04-74*.

⁴² L'effetto combinato dell'uccisione degli uomini e del trasferimento forzato ha comportato la scomparsa dei serbo-bosniaci dall'area di Srebrenica. Quindi dall'intenzione della pulizia etnica si passa all'intenzione di distruggere il gruppo dei bosniaci-musulmani.

⁴³ UNITED NATIONS INTERNATIONAL RESIDUAL MECHANISM FOR CRIMINAL TRIBUNALS, *Srebrenica: Timeline of Genocide*; HELGE BRUNBORG, TORKILD HOVDE LYGSTAD, HENRIK URDAL, *Accounting for Genocide: How many were killed in Srebrenica?* in *European Journal population*, 2003, vol.19 n.3, 231ss.

modificare l'equilibrio del potere interno e a condizionare la dinamica geopolitica.

Nel caso del Sud Sudan, questa strategia si manifestò con modalità particolarmente cruenta, confermando la rilevanza del crimine di *starvation* come meccanismo deliberato di controllo e coercizione. Dal 2013, la guerra civile che ha opposto le forze governative guidate da Salva Kiir e le milizie dell'opposizione sotto la guida di Riek Machar ha provocato una crisi umanitaria senza precedenti. Secondo la Commissione ONU sui diritti umani in Sud Sudan, dall'inizio del conflitto al 2018, sia il governo sia le forze ribelli hanno impiegato la *starvation* come metodo di guerra, in particolare contro comunità considerate "non allineate", come quelle Ferit e Luo nella regione del Western Bahr e Ghazal⁴⁴. La strategia includeva assedi, blocchi territoriali, saccheggi sistematici di raccolti e proprietà civili, distruzione del bestiame e ostacolo sistematico alla consegna degli aiuti Umanitari⁴⁵. Il rapporto ONU del 2020 e successivi briefing al Consiglio di sicurezza riconoscono esplicitamente questi atti come uso intenzionale della privazione di cibo come arma di guerra⁴⁶. Questo uso pianificato della fame mirava a spostare demograficamente intere comunità reputate ostili, ma in particolare aveva l'intento di indebolire la resilienza economica e sociale dei civili in aree avversarie, rendendoli così dipendenti dal controllo militare. Ulteriore scopo perseguito, consisteva nell'esercitare pressione per ottenere concessioni politiche e territoriali, senza dover controllare direttamente le regioni stesse. A livello più ampio, tale strategia ha anche avuto una funzione internazionale. La creazione di crisi umanitarie estreme ha consentito al governo di Juba di posizionarsi come interlocutore necessario con le agenzie internazionali e i governi stranieri, sfruttando l'emergenza per negoziare fondi, aiuti e legittimazione. La fame, dunque, diventa uno strumento politico non solo interno ma anche internazionale:

⁴⁴ UN Commission on Human Rights in South Sudan, *starvation used as a weapon of war in South Sudan conflict*, Un news, 6 ottobre 2020,

⁴⁵ Integrated Food security Phase Classification (IPC), *Dichiarazione di carestia in Unity State, febbraio 2017 – coinvolgimento di circa 5 milioni di persone in crisi*.

⁴⁶ United Nations Security Council briefing: *effetti distruttivi dei blocchi umanitari come armi di guerra artificiali*, marzo 2024, UN press release SC/15634.

genera un paradosso, per il quale l'autorità responsabile dell'induzione della crisi si presenta poi come l'unica in grado di risolverla⁴⁷. L'effetto complessivo è una alterazione persistente dell'equilibrio di potere a livello locale, poiché la fame sistematica produce sfollamenti forzati, disgregazioni delle reti comunitarie e vulnerabilità crescente a negoziati sbilanciati a livello internazionale. La fame, in quanto strumento di guerra, in Sud Sudan è dunque servita non solo a punire o reprimere, ma a modificare in modo strutturale le dinamiche di potere e rappresentanza, sfruttando la sofferenza come leva per ottenere obiettivi politici duraturi.

1.2.6 L'uso della fame come strumento per sostenere le forze di combattimento

Il crimine di *starvation* in occasioni di alcuni conflitti armati non risponde soltanto a logiche di punizione o repressione, ma a vere e proprie strategie logistiche volte a sostenere direttamente l'apparato militare. In queste situazioni, la fame non è solo un effetto collaterale, bensì un obiettivo deliberatamente perseguito per assicurare che le forze combattenti siano alimentate a discapito della popolazione civile, massimizzando la risorsa bellica e il controllo sui territori occupati.

Un esempio paradigmatico si rinviene nel cosiddetto “*Hunger Plan*” nazista, elaborato da Hebert Backe e sostenuto dall'alta dirigenza del Reich. Fin dal 1941, il piano prevedeva il sequestro sistematico delle derrate alimentari nell'Unione Sovietica occupata, al fine di alimentare la Germania nazista e privare i civili locali delle risorse vitali. Il regime riteneva accettabile la morte di decine di milioni di persone per fame, purché fosse garantito il rifornimento delle forze armate e della popolazione tedesca⁴⁸. In una conferenza Backe stimò che tra i 20 e i 30 milioni di sovietici sarebbero morti di fame. Le conseguenze furono devastanti: circa 4,2 milioni di cittadini sovietici, in gran parte bielorusi, russi e ucraini, morirono tra il

⁴⁷ MEDNICK, *In South Sudan, the politicization of famine may hinder a response* in Devex, 20 gennaio 2021.

⁴⁸ GEORGE M. WEISZ, *Starvation Genocide in Occupied Eastern Europe 1939-1945: Food Confiscation by and for the Nazis*, NIH, revisione j Law Med., dicembre 2021.

1941 e il 1944 per questa politica deliberata. Allo stesso modo, circa 3,3 milioni di prigionieri di guerra morirono in cattività tedesca, la maggior parte a causa di razioni alimentari minime o inesistenti⁴⁹. Si può notare, come in questo contesto la *starvation* fosse parte integrante della macchina bellica tedesca: alimentare gli occupanti e lasciare morire gli occupati.

Sempre durante la Seconda guerra mondiale, troviamo un altro caso dove la fame è stata adoperata in modo analogo al regime nazista. Durante l'occupazione giapponese dell'Indonesia (1942-1945), lo scopo primario della politica di requisizione alimentare, messa in atto dalle forze Imperiali Nipponiche, fu sostenere logisticamente l'esercito attraverso l'appropriazione delle risorse agricole prodotte dalla popolazione civile. Il regime occupante impose una strategia di confisca su larga scala dei raccolti, con particolare attenzione al riso, alimento centrale dell'economia e della sopravvivenza delle Indie Olandesi. La produzione non veniva più distribuita attraverso i canali locali o commerciali, ma sottratta a prezzi fissi, spesso imposti con la forza, e destinata in gran parte alle truppe giapponesi stanziato nella regione⁵⁰. Il popolo locale venne così privato della possibilità di autosostentamento, non solo per la perdita dei beni agrari, ma anche per la distruzione delle infrastrutture di distribuzione alimentare, come mercati, trasporti e depositi. Il caso più emblematico è rappresentato dalla carestia di Giava del 1944-1945 dove in molte aree della zona, i civili furono costretti a produrre quantità superiori alle loro capacità fisiologiche, senza ricevere alcuna forma di reale compenso. Le razioni giornaliere destinate ai locali scesero al di sotto dei 200 grammi di riso, una quantità largamente insufficiente per coprire il fabbisogno calorico umano⁵¹, al punto da provocare tra le 2,4 e 3 milioni di vittime. La fame esplose proprio nelle aree rurali più produttive, dove la requisizione del riso per l'esercito fu più

⁴⁹ GEORGE M. WEISZ, *Starvation genocide and the triumph of Raphael Lemkin* voce *The Nazis: starvation genocide as an official policy*, 26, aprile 2022.

⁵⁰ RICKLEFS, M.C., *A history of modern Indonesia since 1200*, Great Britain, Palgrave, 2001, 246 ss.

⁵¹ MELBER, *The labour recruitment of local inhabitants as Romusha in Japanese-occupied South East Asia*, voce *International Review of Social History*, in *Cambridge University Press*, 1 dicembre 2016, Volume 61, *Special Issue S24: Conquerors, Employers and Arbiters: States and Shifts in Labour Relations, 1500–2000*, 165 ss.

intensa⁵². In quelle stesse zone, non vi furono mai significative operazioni militari: la carestia non fu dunque il risultato di una operazione militare, ma la conseguenza diretta di un piano di estrazione alimentare volto a sostenere lo sforzo bellico. Queste misure furono adottate con la piena consapevolezza nella loro letalità: l'obiettivo immediato era approvvigionare le forze armate giapponesi nella regione del Sud-est asiatico, in ragione delle difficoltà connesse allo svolgimento della guerra nel Pacifico. Un ulteriore elemento a conferma è il trattamento riservato ai Romusha, i lavoratori forzati indonesiani. Questi civili venivano trasferiti per la costruzione di infrastrutture strategiche (come ferrovie e strade), spesso proprio per agevolare il trasporto delle derrate alimentari verso i depositi militari. Il tasso di mortalità tra i Romusha raggiunse livelli estremi a causa della denutrizione e dell'assenza di cure mediche: ciò rafforza la tesi secondo cui le vite civili erano pienamente sacrificabili se ciò significava migliorare l'efficienza bellica nipponica⁵³. La logica economico-militare sottesa alla politica giapponese in Indonesia si fondava su un principio di appropriazione integrale: i civili producevano non per la propria sopravvivenza, ma per nutrire i soldati. La fame, in questo schema, diventava il prezzo pagato da milioni di persone per sostenere l'occupazione giapponese⁵⁴. La fame non fu quindi soltanto un mezzo di repressione, né una punizione collettiva, bensì uno strumento logistico funzionale al mantenimento dell'apparato militare giapponese.

1.3 L'Impatto sulle strutture sociali e culturali delle comunità colpite

Alla luce degli scopi che si perseguono con il crimine di *starvation*, esso infligge danni duraturi e multilivello sul piano sociale e culturale delle comunità colpite. In particolare, la privazione intenzionale di beni

⁵² VAN DER ENG, *Missing millions: Java's 1944–45 famine in Indonesia's historiography*, in *Cambridge university press*, marzo 2024, vol.58, n.2, 563 ss.

⁵³ RICKLEFS, M.C., *A history of modern Indonesia since 12000*, Great Britain, 2001, 249 ss; MELBER, *The labour recruitment of local inhabitants as Romusha in Japanese-occupied southeast asia*, 2016.

⁵⁴ RIDDHI CHAKRABORTY, *Economic Consequences of the Japanese occupation in Indonesia*, in *Pacific atrocities education*, 26 agosto 2024.

indispensabili alla sopravvivenza mina non solo la salute fisica, ma il tessuto collettivo, l'identità culturale, l'autonomia economica, la struttura intergenerazionale e la capacità di resilienza⁵⁵. Nel caso dell'assedio di Leningrado (1941-1944), i diaristi descrivono come la fame trasformò le relazioni sociali: il furto di cibo all'interno della stessa famiglia, il rifiuto di condividere scorte esigue e la sopravvivenza individualistica, infatti, distrussero il tessuto di fiducia reciproca. Tale disgregazione restò visibile anche decenni dopo, come emerge da interviste di anziani e sopravvissuti. La fame divenne colpa collettiva, capace di incrinare legami parentali e comunitari⁵⁶. L'imposizione sistematica della fame genera effetti devastanti sul piano generazionale, trasformando e alterando radicalmente i ruoli che bambini e anziani ricoprono all'interno delle comunità colpite. Nella Leningrado assediata, la fame costrinse migliaia di bambini a diventare "orfani sociali" o ad entrare in orfanotrofi statali. I diaristi, tra cui Fadeev⁵⁷, e i resoconti delle case di accoglienza descrivono attività psico-sociali in cui molti bambini, ridotti allo stato di sopravvissuti in situazioni estreme, soffrirono ritardi cognitivi, disturbi comportamentali e traumi duraturi. Altri mostravano difficoltà motorie elementari o smisurata ossessione per il cibo, evidenziando uno sviluppo emotivo precoce. Un ulteriore esempio si rinviene nel contesto del genocidio in Ucraina denominato "Holodomor", dove la perdita dei genitori e l'esposizione alla fame estrema segnarono profondamente la generazione successiva. Questi segnali non si limitano al piano comportamentale individuale ma investono la struttura intergenerazionale. Studi psicologici condotti decenni dopo, su figli e nipoti dei sopravvissuti, hanno svelato schemi comportamentali condivisi come "vivere in modalità sopravvivenza" (*survival mode*): paura costante, accumulo e risparmio ossessivo del cibo, impostazione della priorità

⁵⁵ MAZURANA, Sex, Gender, Age in Mass Starvation, in CONLEY, DE WAAL, MURDOCH, JORDASH, *Accountability for Mass Starvation: Testing the Limits of the Law*, Oxford, Oxford University Press, 2022, 362ss.

⁵⁶ ALBERGE, *Only skeletons, not people': diaries shed new light on siege of Leningrad*, in *The Guardian*, 24 dicembre 2016.

⁵⁷ KIRSCHENBAUM, *The Meaning of Resilience: Soviet Children in World War II*, in *The Journal of Interdisciplinary History*, 2017, 47 (4): 521–535.

familiare rispetto a quella comunitaria, sfiducia verso le istituzioni e comportamenti alimentari disfunzionali⁵⁸. Come ricorda il *National Museum of Holodomor*, molte famiglie non parlarono mai del dolore vissuto, tramandando silenzi e tabù; allo stesso modo gli anziani raramente riescono a trasmettere una narrazione collettiva coerente. La *starvation* crea quindi un trauma identitario culturale intergenerazionale, che ha come risultato una frattura profonda nei legami familiari e nella memoria collettiva.

1.3.1 Impoverimento economico e svalutazione del capitale sociale

Le carestie indotte non colpiscono solo la disponibilità immediata di cibo, ma hanno effetti strutturali profondi sulle società colpite, in particolare attraverso la distruzione del capitale economico e sociale. Un caso emblematico è la carestia del Bengala del 1943, ampiamente riconosciuta dagli storici come una crisi artificiosamente aggravata -se non deliberatamente provocata- da scelte politiche e militari delle autorità coloniali britanniche. L'origine del problema fu solo in parte legato alla guerra: le truppe giapponesi avevano invaso la Birmania (principale fornitore di riso per il Bengala), ma la perdita di offerta fu contenuta (circa il 15%). Tuttavia, la situazione precipitò a causa di misure adottate consapevolmente da Londra: in primo luogo, l'accaparramento di riserve alimentari da parte delle forze britanniche, che preferirono alimentare le truppe stanziate in Medio Oriente piuttosto che la popolazione civile bengalese⁵⁹. In secondo luogo, la rimozione forzata di barche, carri e persino animali da trasporto in vaste aree costiere (notoriamente a Chittangong), nel timore di una invasione giapponese. Queste scelte hanno avuto un impatto sistemico sul funzionamento dell'economia locale: la confisca dei mezzi di trasporto distrusse il commercio inter-villaggio e impedì ai pescatori di

⁵⁸ BEZO, MAGGI, *Living in "survival mode: " Intergenerational transmission of trauma from the Holodomor genocide of 1932-1933 in Ukraine*, in *National Library of Medicine*, 15 aprile 2015.

⁵⁹ BACKHOUSE and others, *Bengal famine of 1943*, in *Encyclopaedia Britannica*, 19 luglio 2025.

lavorare. Poiché la sopravvivenza economica bengalese si basava su una economia di sussistenza e su scambi locali informali, la carestia si manifestò in modo esplosivo e colpì in primo luogo le classi più vulnerabili, già soggette a precarietà alimentare. Nel breve periodo, le famiglie iniziarono a vendere beni, utensili e terre per ottenere riso. Secondo fonti attendibili, oltre 1,6 milioni di famiglie vendettero o ipotecarono i propri appezzamenti, mentre circa 260.000 le persero del tutto, diventando braccianti senza terra e precipitando in una povertà permanente⁶⁰. La trasformazione da piccoli proprietari a salariati rese impossibile per molti tornare alla condizione originaria anche dopo la fine dell'emergenza. In definitiva, si giunse ad un'economia sempre più centralizzata, in cui le reti comunitarie tradizionali vennero sostituite da forme di scambio mercantile più impersonali e verticali.

1.3.2 Classificazione del livello di fame nel mondo

Ad oggi oltre 40 milioni di persone in tutto il mondo si trovano sull'orlo della carestia, determinate congiuntamente da cambiamenti climatici, instabilità economica e soprattutto da conflitti. L'interrogativo che però ci si pone è come definire proprio questo fenomeno di mancanza di viveri essenziali alla sopravvivenza. Lo *standard* globale adoperato per misurare l'insicurezza alimentare è l'*Integrated Food Security Phase Classification* (IPC), sviluppato nel 2004 per l'uso in Somalia dall'Unità di Analisi della sicurezza alimentare dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura⁶¹. Tale sistema di classificazione, rappresenta uno degli strumenti metodologici più avanzati a disposizione della comunità internazionale per valutare e monitorare l'insicurezza alimentare e la malnutrizione, distinguendole secondo tre principali dimensioni: l'insicurezza alimentare acuta (AFI), l'insicurezza alimentare cronica (CFI) e la malnutrizione acuta (AMN)⁶². L'IPC consente di

⁶⁰ *Famine 1943*, in *National Encyclopaedia of Bangladesh*, 17 giugno 2021.

⁶¹ WFP, *Le cinque fasi della fame, dalla sicurezza alimentare alla carestia*, 18 marzo 2024.

⁶² IPC, *Ipc overview and classification system*.

<https://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/ipc-overview-and-classification-system/en/>.

articolare queste condizioni in modo armonizzato, favorendo risposte strategiche, coordinate ed efficaci da parte di autorità statali e organizzazioni umanitarie. Le classificazioni del sistema sono concepite per essere applicate congiuntamente, permettendo di analizzare i legami tra insicurezza alimentare acuta e cronica e quindi tra queste e la malnutrizione acuta. Questo interscambio dà la possibilità di individuare con precisione risposte specifiche sul breve, medio e lungo termine.

L'insicurezza alimentare acuta, primo livello preso in considerazione, fornisce dati fondamentali per intervenire sugli obiettivi di breve termine, come la prevenzione di crisi alimentari gravi o la protezione dei mezzi di vita e sussistenza. In questo ambito, il sistema distingue cinque indici di gravità crescente: 1) Minima/nessuna, 2) Stressata, 3) Crisi, 4) Emergenza, 5) Catastrofe⁶³. Ogni fase implica specifiche priorità di intervento e strategie operative diverse ed oltre a fornire una rappresentazione puntuale della situazione in un determinato momento, include anche una proiezione delle condizioni future. L'analisi poggia su indicatori riconosciuti a livello internazionale quali il livello di consumo alimentare, la variazione nei mezzi di sussistenza, lo stato nutrizionale e i tassi di mortalità. Attraverso questi dati l'*Integrated Food Phase Classification* riesce ad identificare i fattori determinanti dell'insicurezza alimentare, fornendo suggerimenti e linee guida su come e dove intervenire⁶⁴. Parallelamente, la classificazione IPC

⁶³ Cfr. “1) Situazione insicurezza alimentare acuta assente o minima; le persone sono in grado di soddisfare i propri bisogni alimentari e non alimentari essenziali [...] 2) In questa fase le persone hanno un consumo alimentare a livello minimo ma sono in grado di permettersi alcuni beni essenziali [...]. 3) In questa fase le famiglie si trovano a dover affrontare carenze nel consumo di cibo e malnutrizione acuta, oppure sono appena in grado di soddisfare i propri bisogni alimentari, ricorrendo a strategie di adattamento [...]. 4) In questa fase, le famiglie si trovano ad affrontare ampi gap nel consumo alimentare, oltre a tassi molto elevati di malnutrizione acuta e forte mortalità, oppure riescono a superare i gap nel consumo alimentare solo vendendo i pochi beni rimasti. 5) Si tratta della forma più grave di fame; in questa situazione le famiglie si trovano a dover fronteggiare un'estrema mancanza di cibo e di altri bisogni primari anche dopo che sono stati messi in atto tutti i possibili meccanismi di adattamento. Sono evidenti fame, morte, miseria e livelli estremamente critici di malnutrizione acuta.” IPC, cit.,

⁶⁴ Cfr. “La procedura di classificazione IPC segue quattro funzioni fondamentali: 1) La costruzione del consenso tra gli attori coinvolti; 2) Una valutazione metodologica rigorosa, basata sulla revisione di tutte le prove disponibili e sulla loro comparazione con soglie globali prestabilite; 3) La comunicazione strategica finalizzata all'azione concreta; 4) Il controllo di qualità delle informazioni prodotte.” IPC, cit.

dell'insicurezza alimentare cronica (CFI), pone le basi per interventi di medio e lungo periodo. In tale ambito viene distinta la gravità dell'insicurezza cronica in funzione della durata e dell'intensità delle carenze qualitative (micronutrienti) e qualitative (energia) nell'assunzione di cibo. Essa fornisce stime sulla popolazione colpita, anche in assenza di eventi straordinari o conflitti, e consente di identificare aree in cui almeno il 20% della popolazione sperimenta problematiche analoghe. Anche in questo caso, il sistema si basa sulle stesse quattro funzioni⁶⁵. Tale valutazione è particolarmente rilevante nei contesti post-crisi o in situazioni di povertà strutturale, dove l'assenza di shock immediati può mascherare condizioni croniche di malnutrizione e di accesso al cibo. I dati raccolti permettono quindi di pianificare interventi di lungo periodo con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze e rafforzare la capacità di resilienza delle comunità colpite. La terza componente del sistema IPC riguarda la classificazione della malnutrizione (AMN), che costituisce un parametro complementare e integrato all'analisi dell'insicurezza alimentare acuta. In particolare, l'IPC AMN prevede l'utilizzo di soglie globali per la classificazione delle aree in base alla prevalenza acuta globale (GAM), adottando indicatori standard come il Weigh-for-Height Z-score (WHZ) e le Mid-Upper Arm Circumference (MUAC). Se i precedenti aspetti del sistema si focalizzavano più sulla rilevazione dei casi, quest'ultimo individua anche i fattori determinanti della malnutrizione avuta, come l'inadeguatezza dell'acqua potabile, le carenze sanitarie, la scarsa igiene e le pratiche di cure inappropriate. L'IPC può quindi assumere valore probatorio indiretto, in quanto fornisce dati verificabili, raccolti secondo una metodologia standardizzata, che permettono di documentare l'evoluzione della crisi alimentare e la correlazione tra politiche adottate e gli effetti che ne derivano. Ad esempio, il blocco deliberato di convogli umanitari, l'interruzione delle forniture idriche o energetiche, e la distruzione sistematiche di infrastrutture agricole in contesti già classificati in Fase 4 o 5 dall'IPC, possono rafforzare l'argomento secondo cui si è fatto ricorso alla

⁶⁵ nota 64.

fame come strumento coercitivo o punitivo nei confronti della popolazione civile. Inoltre, l'analisi delle informazioni fornite – che include elementi di accessibilità, disponibilità, vulnerabilità e shock esterni- permette di individuare le cause strutturali o artificiali della crisi alimentare, distinguendo quelle naturali da quelle derivanti da azioni umane deliberatamente lesive. Pur non avendo valore normativo, l'IPC può svolgere una funzione rilevante in sede investigativa, documentando il nesso causale tra certe politiche e l'aggravarsi di una carestia.

CAPITOLO II

INQUADRAMENTO GIURIDICO

2.1 Il Diritto Internazionale Umanitario e il Diritto Internazionale Penale

Per poter analizzare dettagliatamente il crimine di *starvation*, è necessario soffermarsi sulle branche di diritto internazionale da cui discendono le previsioni che stabiliscono tale divieto. L'idea di porre regole e limitazioni nello svolgimento delle guerre è sempre stata presente ma è solo con l'iniziativa di Henry Dunant¹ che sono nati i primi trattati multilaterali in questo ambito. Nel 1863 su impulso di quest'ultimo venne istituito il Comitato Internazionale della Croce Rossa, e nel 1864 venne conclusa la prima Convenzione di Ginevra sul miglioramento delle condizioni dei militari feriti in guerra terrestre². La codificazione del diritto internazionale umanitario (DIU) si è storicamente articolata in due principali filoni normativi: quello delle Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 e quello delle Convenzioni di Ginevra del 1864, 1906, 1929 e 1949, successivamente integrate dai protocolli aggiuntivi del 1977.

Le prime trattano per la maggior parte la conduzione dei conflitti e i limiti da rispettare durante le ostilità, in particolare ampliando la tutela già prevista in guerra terrestre a quella navale. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 sono considerate come il fulcro dell'intera disciplina. Nel dettaglio le prime due³ apportano una protezione per particolari categorie di persone come feriti, malati e naufraghi, la terza⁴ si focalizza sul trattamento dei prigionieri di

¹Henry Dunant si trovava nei pressi della battaglia di Solferino e una volta accertata la condizione dei feriti sul campo di battaglia, insieme alle donne locali diede sollievo a questi ultimi.

² SASSOLI, *International Humanitarian Law, rules controversies, problems arising in warfare*, Northampton, Edgar Publishing, 2019, 7ss.

³ Convenzione I per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna 1949; Convenzione II per il miglioramento della condizione dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare 1949.

⁴ Convenzione III relativa al trattamento dei prigionieri di guerra 1949.

guerra, mentre la quarta⁵ tratta la protezione dei civili che cadono nelle mani di una potenza avversaria o che si trovino in un territorio occupato. Particolare attenzione deve essere posta sull'Articolo 3 Comune⁶ a tutte le convenzioni, applicabile ai conflitti non internazionali. È importante precisare però che le norme di diritto internazionale umanitario si rivolgono agli Stati, non agli individui, di conseguenza, affinché dalla trasgressione discenda una conseguenza penale è necessario che sussista una norma incriminatrice, pattizia o consuetudinaria, applicabile al caso concreto.⁷

Solo a seguito della Seconda guerra mondiale la comunità internazionale prese coscienza del dovere di prevenire, reprimere e punire i responsabili della commissione di determinati atti commessi durante i conflitti armati. Il processo di Norimberga, trattato nei paragrafi successivi con riferimento alla riduzione alla fame, contribuì in maniera sostanziale a dare “concretezza all’idea di giustizia penale internazionale”. La carta del Tribunale includeva tre categorie di crimini⁸, tra i quali si annoverano la creazione dei crimini contro l’umanità di nuova creazione⁹.

2.1.1 La fame nel Diritto internazionale umanitario

Il divieto esplicito della pratica di *starvation* compare per la prima volta nell’articolo 54¹⁰ del I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra, che sancisce il divieto di affamare deliberatamente i civili come

⁵ Convenzione IV relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra, 1949.

⁶ Art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra “Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti” [...]

⁷ AITALA, *Diritto Internazionale Penale*, Milano, Mondadori, 2021, 117.

⁸ Le tre categorie erano rispettivamente: crimini di guerra che in realtà già esistevano venivano solo ripresi e disciplinati più nel dettaglio. I crimini contro la pace e crimini contro l’umanità.

⁹ Il quale permetteva di punire condotte commesse dai governi nei confronti dei propri cittadini.

¹⁰ Protocollo I addizionale alle Convenzioni di Ginevra 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, 1977, Art. 54 par. 2 “È vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i raccolti, il bestiame, le installazioni e riserve di acqua potabile e le opere di irrigazione, con la deliberata intenzione di privarne, in ragione del loro valore di sussistenza, la popolazione civile o la Parte avversaria, quale che sia lo scopo perseguito, si tratti di far soffrire la fame alle persone civili, di provocare il loro spostamento o di qualsiasi altro scopo.

metodo di guerra. La norma si compone di diversi paragrafi, ognuno dei quali presenta corollari meritevoli di approfondimento. Nel secondo paragrafo, emerge come la protezione giuridica degli oggetti, non abbia la sola funzione di garantire la sopravvivenza della popolazione civile, ma anche quella di impedirne lo spostamento, che la esporrebbe a situazioni di grave pericolo¹¹. Particolarmente significativa è la clausola di chiusura contenuta nello stesso, secondo cui l'affamamento è vietato per "qualsiasi altro scopo", evidenziando così il carattere assoluto del divieto. Il paragrafo successivo¹² introduce, al contrario, una deroga a tale principio, stabilendo che quest'ultimo non si applica, qualora i beni in questione vengano utilizzati per il supporto diretto ad azioni militari, a patto che queste ultime non colpiscano la popolazione, costringendola a muoversi o lasciandola senza viveri¹³. La peculiarità si ravvisa qualora gli oggetti siano considerati a duplice uso¹⁴, con la conseguenza che la loro distruzione è consentita solo se il danno prevedibile per la popolazione civile non risulti sproporzionato, rispetto al vantaggio militare concreto e purché siano state adottate tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo gli stessi. Il menzionato articolo del protocollo sancisce al paragrafo 2 un divieto di attacco contro suddetti beni anche laddove non siano destinati esclusivamente ai civili, ma anche alle forze combattenti, impostazione poi avvalorata dal terzo paragrafo. Tale disciplina, prevale quindi sui generali principi di proporzionalità¹⁵ e

¹¹ MACALISTER-SMITH, *Protection of the civilian population and the prohibition of starvation as a method of warfare*, in *International review*, 2010, 443ss.

¹² Protocollo I addizionale alle Convenzioni di Ginevra 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, 1977, art. 54 par. 3: "I divieti previsti nel paragrafo 2 non si applicheranno se i beni sono utilizzati dalla Parte avversaria: a) per la sussistenza dei soli membri delle proprie forze armate; b) per fini diversi da detta sussistenza, come appoggio diretto ad una azione militare, a condizione, tuttavia, di non intraprendere in nessun caso, contro detti beni, azioni da cui ci si potrebbe attendere che lascino alla popolazione civile alimenti e acqua in misura talmente scarsa che essa sarebbe ridotta alla fame o costretta a spostarsi."

¹³ DANNENBAUM TOM, *Criminalizing starvation in age of mass deprivation in war: intent, method, form, and consequences*, in *Vanderbilt journal of transnational law*, 2022, 730ss.

¹⁴ Oggetti che possono fornire un contributo sia alla popolazione civile che ai militari.

¹⁵ CICR, *Customary IHL database*, regola 14, riguardante il principio di proporzionalità: "è vietato lanciare un attacco che potrebbe causare la perdita accidentale di vite civili, lesioni ai civili, danni agli oggetti civili o una combinazione di questi, che sarebbe eccessiva in relazione al vantaggio militare concreto e diretto previsto". Codificato anche nel I Protocollo addizionale all'art. 51 par. 5 a) "gli attacchi mediante bombardamento, quali che siano i metodi e i mezzi impiegati, che trattino come obiettivo militare unico un certo

precauzione¹⁶, stabilendo un divieto assoluto di attacchi contro gli oggetti indispensabili alla sopravvivenza, risolvendo il bilanciamento tra necessità militare e protezioni dei civili in favore di quest'ultimi. L'elenco dei beni essenziali, contenuto nell'Articolo 54 è da ritenersi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo. Bisogna quindi considerare dal punto di vista giuridico, che possono assurgere ad una funzione di sopravvivenza, anche beni "derivativamente"¹⁷ indispensabili, quali carburante elettricità e vie di trasporto. In questo caso si configurerebbe un crimine di *starvation* se l'attacco o la requisizione portassero a una privazione dei beni "intrinsecamente indispensabili". Lo stesso si può dire di oggetti quali, ad esempio, coperte, in un luogo dove il clima sia eccessivamente rigido. La norma contenuta nel I protocollo viene poi rafforzata dall'articolo 14¹⁸ del II protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, che a una prima lettura può essere considerato come una versione semplificata del precedente. Mentre l'articolo 54 vietava la fame come "metodo di guerra", in questo caso il divieto è formulato con l'espressione "come metodo di combattimento". Sebbene si tratti apparentemente di una variazione

numero di obiettivi militari chiaramente distanziati e distinti, situati in una città, un paese, un villaggio o in qualsiasi altra zona che contenga una concentrazione analoga di persone civili o di beni di carattere civile; b) gli attacchi dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e di danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto."

¹⁶ Protocollo I addizionale 1977 art.57: "1. Le operazioni militari saranno condotte curando costantemente di risparmiare la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile. 2. Per quanto riguarda gli attacchi, saranno prese le seguenti precauzioni:

a) coloro che preparano o decidono un attacco dovranno:

i) fare tutto ciò che è praticamente possibile per accertare che gli obiettivi da attaccare non sono persone civili né beni di carattere civile, e non beneficino di una protezione speciale, ma che si tratta di obiettivi militari ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 52, e che le disposizioni del presente Protocollo non ne vietano l'attacco;

ii) prendere tutte le precauzioni praticamente possibili nella scelta dei mezzi e metodi di attacco, allo scopo di evitare o, almeno, di ridurre al minimo il numero di morti e di feriti tra la popolazione civile, nonché i danni ai beni di carattere civile che potrebbero essere incidentalmente causati" [...]

¹⁷ DANNENBAUM TOM , *Criminalizing starvation in age of mass deprivation in war: intent, method, form, and consequences*, in *Vanderbilt journal of transnational law*, 2022, 737ss.

¹⁸ Protocollo II addizionale alle Convenzioni di Ginevra, art. 14: "La fame dei civili come metodo di combattimento è vietata. È quindi vietato attaccare, distruggere, rimuovere o rendere inutili, a tale scopo, oggetti indispensabili per la sopravvivenza della popolazione civile, come prodotti alimentari, aree agricole per la produzione di prodotti alimentari, colture, bestiame, impianti e forniture di acqua potabile e opere di irrigazione."

terminologica, la scelta rivela una differenza sostanziale, nascondendo un ampliamento della portata della norma, in quanto il II protocollo pone un divieto, anche nel caso di conflitti armati non internazionali. L'utilizzo del termine "guerra"¹⁹ risulta infatti appropriato per i conflitti tra Stati, dall'altra parte combattimento si adatta meglio alla nuova disciplina. Anche in questo caso l'elenco delle condotte vietate ha valore meramente illustrativo, e in realtà la commissione del crimine può derivare tanto da una deliberata privazione quanto da una deliberata "omissione"²⁰. La scelta di non fornire alla popolazione i beni indispensabili per la sopravvivenza porterebbe lo stesso a violazioni del DIU. I testi di entrambi gli articoli inoltre non pongono una netta distinzione²¹ tra oggetti destinati alle forze armate e quelli destinati alla popolazione civile, rimarcando il fatto che l'attacco a tali beni può essere ritenuto legittimo solo ed esclusivamente quando esso sia - "a sostegno diretto dell'azione militare" -.

2.1.2 Lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale

Dopo i processi di Norimberga e Tokyo, che pur non tipizzarono espressamente la riduzione alla fame come crimine autonomo, pratiche di privazione sistematica di beni essenziali furono trattate dai rispettivi tribunali, quali crimini di guerra e contro l'umanità, in quanto violazioni delle leggi e degli usi di guerra già consolidati nel diritto consuetudinario²². Analogamente, negli Statuti dei Tribunali ad hoc per l'ex-Jugoslavia e il

¹⁹ CICR, commentario n. 4799 dell'art 14 II Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra.

²⁰ DANNEBAUM TOM, *Criminalizing starvation in age of mass deprivation in war: intent, method, form, and consequences*, in *Vanderbilt journal of transnational law*, 2022, 737; CICR, commentario n. 4800 dell'art. 14 II Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra.

²¹ CICR, commentario n. 4806 dell'art. 14 II Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra; CICR, *Customary IHL database*, regola 54: "attacchi contro oggetti indispensabili per la sopravvivenza civile"; CICR, commentario dell'art. 54 I Protocollo addizionale; DANNEBAUM TOM *Criminalizing Starvation in age of mass deprivation in war: intent, method, form, and consequences*, in *Vanderbilt journal of transnational law*, 2022, 730.

²² Le condotte di affamamento non vennero condannate direttamente, poiché vennero ricomprese all'interno di altri tipi di crimini quali sterminio, persecuzione e ogni altro atto disumano.

Ruanda non figurava un riferimento diretto al crimine in questione, e la giurisprudenza incluse tali condotte nell'ambito di crimini contro l'umanità, come lo sterminio e persecuzione²³. Lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, approvato il 17 luglio del 1998 ed entrato in vigore il 1° luglio 2002, rappresenta la più importante innovazione ed evoluzione del diritto internazionale penale. Esso disciplina direttamente come crimine di guerra la pratica della *starvation* all'art 8(2)(b)(xxv). La formulazione introduttiva della lettera (b) – “altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale” - ha la funzione di collocare le condotte elencate, tra cui la riduzione alla fame dei civili, nel novero delle violazioni già riconosciute come proibite dal DIU. Ciò evidenzia come tale divieto non sia un elemento di assoluta novità, ma rappresenta la trasposizione in ambito penale individuale delle norme consuetudinarie già analizzate²⁴. In tale contesto, la norma proibisce “l'uso intenzionale della fame dei civili come metodo di guerra privandoli di oggetti indispensabili per la loro sopravvivenza, compreso l'impedimento intenzionale delle forniture di soccorso come previsto dalle Convenzioni di Ginevra”. A ben guardare, l'articolo contiene i diversi aspetti, che implicitamente si potevano ricavare dai protocolli, come ad esempio il collegamento effettuato con l'assistenza umanitaria e quindi l'impedimento di forniture. Innanzitutto, bisogna soffermarsi sul fatto che esso è stato inserito nei crimini di guerra, ed analizzare le caratteristiche di questi ultimi. Essi sono gravi violazioni del diritto internazionale umanitario cui la consuetudine o norme pattizie riconnettono responsabilità penale individuale.²⁵ L'infrazione inoltre deve essere penalmente rilevante, deve essere grave, ed è tale quella che riguarda norme poste a presidio di valori essenziali e comporta gravi conseguenze per le vittime. È indubbio in questo caso che la vita e la dignità umana siano aspetti meritevoli di una tale tutela. Per la qualificazione della pratica di *starvation* come crimine di guerra è

²³ ICTY, *Trial Chamber, Prosecutor v. Kupreskic and others, Judgement, 14 January 2000, IT-95-16-T*.

²⁴ Si fa riferimento all'articolo 54 del Protocollo I e all'articolo 14 del Protocollo II.

²⁵ AITALA, *Diritto Internazionale Penale*, Milano, Mondadori, 2021, 117.

necessaria la compresenza di quattro elementi, laddove i primi due l'*actus reus* -l'elemento materiale- e la *mens rea* -l'elemento mentale- sono peculiari della fattispecie in questione.

L'*actus reus*, o elemento materiale consiste nella condotta da parte dell'agente di privare i civili dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza. Come già spiegato nell'articolo 54 del I Protocollo i metodi e le modalità attraverso le quali tale obiettivo può essere raggiunto, sono numerose. La lista presente nell'articolo 8(2)(b)(xxv) inserisce in maniera illustrativa talune delle condotte possibili, ma non restringe il campo di applicazione per evitare che si generino spazi di impunità. Le condotte devono essere rivolte ai civili²⁶, intendendosi tali coloro che non facciano parte delle forze armate, considerando in casi dubbi l'individuo come civile. È importante precisare che la protezione è estesa, ai così detti *hors de combat*²⁷, coloro che non sono più in grado di combattere, poiché feriti, naufraghi, o prigionieri. Come nel diritto internazionale umanitario, vi sono delle eccezioni, come la legittimità di affamare i combattenti nemici, o di attaccare oggetti che sono a sostegno diretto della parte avversa.

La *mens rea* o elemento psicologico, impone che l'autore operi intenzionalmente e con consapevolezza, doppio requisito previsto dall'articolo 30 dello Statuto²⁸. Partendo quindi dall'intenzione diretta (*dolus directus*), nei casi più chiari, l'autore agisce con il desiderio e la

²⁶ Art. 50 I Protocollo addizionale 1977: "1. È considerata civile ogni persona che non appartiene a una delle categorie indicate nell'art. 4 A. 1), 2), 3) e 6) della III Convenzione, e nell'art. 43 del presente Protocollo. In caso di dubbio, la detta persona sarà considerata civile. 2. La popolazione civile comprende tutte le persone civili. 3. La presenza in seno alla popolazione civile di persone isolate che non rispondono alla definizione di persona civile non priva detta popolazione della sua qualità"; CICR, *Customary IHL database*, regola 5.

²⁷ Art. 3 Comune alle Convenzioni di Ginevra, 1949 (1) [...] "compresi i membri di forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa" [...]

²⁸ Articolo 30 Statuto di Roma, 1998: "1. Salvo diversa disposizione, una persona non è penalmente responsabile e può essere punita per un crimine di competenza della Corte solo se l'elemento materiale è accompagnato da intenzione e consapevolezza. 2. Ai sensi del presente articolo, vi è intenzione quando: a) trattandosi di un comportamento, una persona intende adottare tale comportamento; b) trattandosi di una conseguenza, una persona intende causare tale conseguenza o è consapevole che quest'ultima avverrà nel corso normale degli eventi. 3. Vi è consapevolezza ai sensi del presente articolo quando una persona è cosciente dell'esistenza di una determinata circostanza o che una conseguenza avverrà nel corso normale degli eventi. «Intenzionalmente» e «con cognizione di causa» vanno interpretati di conseguenza."

volontà di privare i civili degli oggetti indispensabili alla sopravvivenza. L'atteggiamento può mirare a costringere una popolazione assediata alla resa, punire comunità, forme di discriminazione, come visto nel precedente capitolo. In questi casi, del tutto esemplificativi, si configura un dolo diretto di primo grado, in cui la privazione di cibo non è un effetto collaterale, ma lo scopo stesso dell'azione. Passando all'intenzione indiretta (*dolus eventualis*), anche in assenza di un'intenzione esplicita, la responsabilità penale può sorgere qualora l'autore fosse consapevole dell'elevata probabilità che le sue azioni causassero fame e abbia accettato consapevolmente tale esito²⁹. Ad esempio, imporre restrizioni amministrative agli aiuti umanitari pur sapendo che i civili dipendono da essi per sopravvivere, può soddisfare tale soglia. L'autore, deve quindi essere a conoscenza della natura indispensabile dei beni oggetto della condotta, non è necessario che egli intenda ogni singolo effetto, ma è sufficiente che comprenda l'impatto prevedibile delle proprie azioni.

Il profilo soggettivo va quindi interpretato in maniera funzionale: ciò che teoricamente deve emergere non è tanto la volontà che le vittime patiscano la fame, quanto piuttosto l'intenzione di utilizzare la privazione come strumento di guerra. Analizzando congiuntamente l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo si rinviene una differenza terminologica che trova però una giustificazione. Da un lato, la formula relativa all'*actus reus* disciplina e statuisce l'essenza del crimine, precisando che non è necessaria la dimostrazione di un danno effettivo, non essendo ad esempio necessaria l'insorgenza di casi di malnutrizione o morte. Dall'altra, la locuzione testuale, relativa alla *mens rea*, pone enfasi sulla natura strumentale della privazione, ovvero la sua trasformazione in metodo di conduzione delle ostilità. L'espressione "metodo di guerra" contribuisce a delimitare la fattispecie, evitando di ricomprendere in essa, ad esempio, una cattiva organizzazione delle risorse.

²⁹ AITALA, *Diritto Internazionale Penale*, 2021, Milano, Mondadori, 129-130.

Per concludere bisogna prendere in esame gli ultimi due elementi citati dallo Statuto di Roma. Il primo è l'elemento contestuale³⁰ dei crimini di guerra, ovvero che le condotte siano commesse in connessione ad un conflitto armato. L'autore deve, infatti, essere a conoscenza dell'esistenza di un conflitto armato "vale a dire la circostanza che la condotta criminosa è stata commessa nel contesto di e in associazione con un conflitto armato", indipendentemente dalla sua qualificazione internazionale o non internazionale. Quest'ultimo aspetto è meritevole di un approfondimento. Nel testo originario dello Statuto il crimine di *starvation* era punito esclusivamente per condotte commesse durante un conflitto armato internazionale, allineandosi in realtà con la tendenza di assicurare una protezione inferiore alle fattispecie riguardanti i conflitti interni. Tra il 2010 e il 2017 sono intervenuti una serie di emendamenti che hanno ampliato la tutela; in particolare nel 2019 con votazione unanime l'Assemblea degli Stati Parte ha concesso la possibilità di indagare e perseguire l'uso deliberato della fame anche in conflitti armati non internazionali. Tale modifica crea delle condizioni, che indubbiamente migliorano l'assistenza ai civili in un conflitto, oltre che incoraggiare gli Stati a rispettare suddette disposizioni nei loro ordinamenti nazionali e non di meno uniforme lo Statuto della Corte alle norme di diritto internazionale umanitario³¹.

2.1.3 La sfida nell'accertamento della responsabilità

L'accertamento e la conseguente punizione per un crimine di *starvation* rappresentano una grande sfida, in particolare nella verifica dell'intenzione dell'autore nella commissione di tali condotte. In linea generale, l'individuazione dei crimini e quindi il relativo processo si presentano come un lavoro ostico, ma in un contesto internazionale, con la compresenza di una varietà di soggetti e altre numerose circostanze lo è ancora di più. Carestie ed eventi di malnutrizioni si verificano all'ordine del

³⁰ AITALA, *Diritto Internazionale Penale*, Milano, Mondadori, 2021, 120ss.

³¹ CONLEY, DE WAAL, MURDOCH, JORDASH, *Accountability for Mass Starvation: Testing the Limits of the Law*, Oxford, Oxford University press, 2022, 111-112.

giorno, ma non sempre si presentano come il risultato di una catastrofe naturale o climatica, molto spesso l'uomo si pone come responsabile o corresponsabile di tali situazioni. Uno dei nodi fondamentali consiste quindi nel definire il collegamento tra il fatto e il reato e il suo autore, determinando quando sia possibile imputare a quest'ultimo la responsabilità della condotta o dell'evento proibito³². Lo Statuto di Roma non traccia una netta distinzione tra *autoría* e forme di responsabilità accessoria, di cui si dirà in seguito, ma si ritiene implicita tale differenziazione³³. Nel dettaglio l'articolo 25 elenca le differenti forme di imputazione come perpetrazione diretta, mediata e concorsuale, come forma più grave di responsabilità penale³⁴. Nel secondo paragrafo si trova invece il riferimento alla partecipazione morale, ordine, istigazione, mentre nel successivo sono presenti le condotte di agevolazione. Infine, la lettera (d)³⁵ parla di istigazione pubblica e diretta a commettere un genocidio. Partendo quindi dalla perpetrazione diretta, essa si verifica nel momento in cui l'agente commette il reato realizzando autonomamente sia gli elementi materiali che psicologici del crimine. È raro e comunque difficile, che si verifichi una situazione del genere, nella pratica della *starvation*. Al contrario si può dire che non è inverosimile che si configuri una responsabilità nella forma d'*autoría* indiretta o mediata, laddove il *reo* realizza l'atto criminale tramite un altro soggetto, considerato come mero strumento intercambiabile. Tale forma di responsabilità si riscontra tipicamente in contesti caratterizzati da strutture gerarchiche rigide, in cui l'osservanza degli ordini costituisce un obbligo inderogabile³⁶. Infine, si ritrova la forma concorsuale, ove lo Statuto di Roma ha adottato il criterio del controllo congiunto sul crimine (*joint*

³² AITALA *Diritto Internazionale Penale*, Milano, Mondadori, 2021, 78ss; CONLEY, DE WAAL, MURDOCH, JORDASH, *Accountability for Mass Starvation: Testing the Limits of the Law*, Oxford, Oxford University Press, 2022, 114ss.

³³ Vedi nota 29.

³⁴ Statuto di Roma art. 25(3)(a): “quando commette tale reato a titolo individuale o insieme ad un'altra persona o tramite un'altra persona, a prescindere se quest'ultima è o meno penalmente responsabile”.

³⁵ Statuto di Roma 1998, art.25 (d) (e).

³⁶ AITALA, *Diritto Internazionale Penale*, Milano, Mondadori, 2021, 80-81.

control over crime)³⁷, secondo il quale sono concorrenti coloro che esercitano un dominio congiunto e non individuale alla realizzazione del programma criminale, *common plan* anche solo di carattere preparatorio³⁸. Di particolare importanza è la lettera b) dell'articolo 25, che invece elenca tre forme di partecipazione morale, ovverosia il contributo psichico fornito da un soggetto all'esecutore, in modo da incidere in maniera più o meno pregnante sulla sua volontà. La forma più grave di concorso morale si configura nel caso in cui, il compartecipe agisca come "determinatore", impartendo un ordine e così generando nell'agente un'intenzione del tutto assente in precedenza. Nel caso in cui un soggetto solleciti³⁹ o induca l'esecutore, egli si configurerebbe come istigatore, in grado di rafforzare una convinzione già insita nell'autore. L'articolo 28⁴⁰ riveste particolare importanza in quanto completa il quadro di imputazione di responsabilità per crimini internazionali. Nel dettaglio i comandanti militari e i superiori civili possono essere ritenuti responsabili per i crimini commessi dai subordinati in presenza di tre condizioni: se sapevano o avrebbero dovuto sapere data la situazione che tali crimini venivano commessi o stavano per essere commessi; esercitavano un controllo effettivo sull'operato dei subordinati; non hanno adottato tutte le misure necessarie e ragionevoli per

³⁷ Inizialmente la teoria proposta per il concorso di persone nei crimini internazionali era quella sviluppata e ripresa dai Tribunali ad hoc ICTY e ICTR, che avvalorava l'elemento mentale, ovvero la *joint criminal enterprise* distinguendone diverse forme quali la forma *basic, systemic, extended*. Lo Statuto di Roma segue un'impostazione che invece pone l'accento sull'elemento oggettivo. Di conseguenza è necessario che tra coloro che partecipino al crimine esista un piano "*common plan*", e che questi ultimi apportino un contributo senza il quale il piano non si sarebbe realizzato.

³⁸ Statuto di Roma, 1998, art. 25(3)(d).

³⁹ I termini "*to solicit*" e "*to induce*" sono stati introdotti per la prima volta dallo Statuto di Roma. In particolare, con il primo si intende il soggetto che chiede o esorta l'agente nella commissione del crimine. Nel secondo caso invece ci si riferisce all'azione da parte dell'istigatore nell'esercitare pressione.

⁴⁰ Statuto di Roma art.28 [...] "Un comandante militare o persona facente effettivamente funzione di comandante militare è penalmente responsabile dei crimini di competenza della Corte commessi da forze poste sotto il suo effettivo comando o controllo o sotto la sua effettiva autorità e controllo, a seconda dei casi, quando non abbia esercitato un opportuno controllo su queste forze nei seguenti casi:

a) questo capo militare o persona sapeva o, date le circostanze, avrebbe dovuto sapere che le forze commettevano o stavano per commettere tali crimini; e
b) questo capo militare o persona non ha preso tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere l'esecuzione o per sottoporre la questione alle autorità competenti a fini d'inchiesta e di azioni giudiziarie" [...]

impedirli o punirli. Questa forma di responsabilità, di natura derivata, non elimina la necessità di dimostrare l'*actus reus* e la *mens rea* del crimine. Tuttavia, diventa cruciale nei contesti in cui l'omissione dell'autorità superiore permette il protrarsi di politiche di *starvation*. Alla luce dell'analisi effettuata, il giudice si dovrà occupare, di individuare possibili piani o accordi in corso. Come si è detto, pur essendo la responsabilità penale internazionale individuale, nella materia in questione per la portata del crimine, le azioni saranno generalmente commesse da una moltitudine di individui. Storicamente, e per ragioni di efficienza investigativa e processuale, i procuratori internazionali hanno spesso concentrato la loro azione sui leader e sulle figure apicali di un'organizzazione, senza che ciò implichi una scelta di tipo meramente politico. In tale prospettiva, l'individuazione e la responsabilizzazione di suddetti individui non esclude affatto la possibilità di perseguire anche sottoposti o altri autori materiali; piuttosto costituisce un approccio strategico volto a colpire la catena decisionale⁴¹.

2.1.4 L'elemento soggettivo nel crimine di starvation

La verifica dell'elemento soggettivo nel crimine di *starvation*, ossia la consapevolezza e l'intenzione di affamare la popolazione civile, richiede un'analisi più complessa del nesso causale, tra gli atti di privazione degli oggetti indispensabili alla sopravvivenza e gli effetti che ne derivano. In occasione di situazione chiare e definite, come ad esempio la distruzione dei beni in questione, la connessione tra condotta ed evento risulta evidente, consentendo una valutazione più agevole dell'intenzione. Nella prassi, raramente si riscontrano contesti simili, ed anzi è più comune che si verifichino operazioni che a prima vista potrebbero essere qualificate come

⁴¹ JOE HOLMES, A Comprehensive Review of Existing IHL and ICL as it Relates to Starvation, in CONLEY, DE WAAL, MURDOCH, JORDASH, *Accountability for Mass Starvation: Testing the Limits of the Law*, Oxford, Oxford University Press, 2022, 123.

lecite, ma che in realtà nascondono caratteri di illegittimità⁴². È quindi arduo e tortuoso per i giudici andare a distinguere atti tollerati secondo il diritto internazionale penale e umanitario, rispetto a quelli che costituiscono una violazione degli stessi. In questo ambito sarà necessario desumere informazioni, per poi trarre delle conclusioni dagli elementi del caso, quali natura, tempo, il carattere sistematico o meno delle operazioni, attraverso un'analisi del contesto complessivo e la tipologia di attacchi. A tal fine possono venire in ausilio determinati indicatori. È imprescindibile verificare se colui che attua un'operazione, apparentemente legittima, sia consapevole del potenziale rischio di interferire con gli oggetti essenziali alla sopravvivenza della popolazione civile. Ancora più importante è la verifica, in merito al rispetto dei divieti posti dal diritto internazionale umanitario⁴³. Come analizzato nel precedente capitolo, gli scopi⁴⁴ che si possono perseguire mediante tale crimine sono numerosi, per cui la riduzione alla fame potrebbe rappresentare, oltre che uno scopo diretto, anche un effetto collaterale. È stato già trattato come essa possa essere adoperata per mettere in atto punizioni collettive -come nella guerra del Biafra-, o per alterare l'equilibrio demografico ricorrendo a sfollamenti- come avvenuto in occasione del massacro degli armeni-. Allo stesso modo è opportuno, verificare che, oltre al rispetto dei divieti sopra menzionati, siano state applicate tutte le disposizioni relative alle misure concrete da adottare nella conduzione delle ostilità. Come esaminato in occasione della trattazione delle disposizioni pertinenti dei Protocolli Addizionali I e II, vi sono delle situazioni dove il diritto internazionale umanitario acconsente all'attacco dei beni indispensabili alla sopravvivenza⁴⁵, seppur si parli di circostanze

⁴²JOE HOLMES, A Comprehensive Review of Existing IHL and ICL as it Relates to Starvation, in CONLEY, DE WAAL, MURDOCH, JORDASH, *Accountability for Mass Starvation: Testing the Limits of the Law*, Oxford, Oxford, Oxford University Press, 2022, 124-125.

⁴³ Come, ad esempio, gli articoli dei Protocolli, le norme poste a presidio dell'assistenza umanitaria, il divieto di terrore nei confronti della popolazione e tutte le altre norme concernenti la protezione dei civili.

⁴⁴ Si parla del crimine di *starvation* per compiere un genocidio, per indurre una popolazione a spostarsi e modificarne la composizione demografica, della svalutazione del capitale sociale. Paragrafi 1.2.1ss.

⁴⁵ Se gli OIS sono utilizzati esclusivamente dalle forze armate della parte opposta; Se tale OIS vengono utilizzati "a sostegno militare dell'azione militare parte avversaria" e non si preveda che gli attacchi lascino la popolazione civile senza acqua o cibo così inadeguati da

limitate. In determinati casi, quindi si richiede un bilanciamento tra quanto stabilito nei Protocolli I e II e all'articolo 8 dello Statuto di Roma. Da ciò si deduce la difficoltà di un giudice chiamato a valutare in situazioni dove inizialmente l'autore si prefiggeva uno scopo legittimo, ma nel corso degli eventi abbia progressivamente modificato il proprio intento, orientandolo verso l'obiettivo di ridurre alla fame la popolazione civile, sempre nell'ottica di ottenere un indubbio vantaggio militare. In ogni caso non rileva come scusante o scriminante⁴⁶, né il fatto che la fame assurga ad "effetto collaterale", né il proposito di perseguire un fine legittimo, nella valutazione della volontà dell'autore, alla luce dell'articolo 8. L'esame dei fattori e degli indicatori citati, offrirà la possibilità di accertare, di volta in volta, situazioni che possano ricadere sotto l'ambito di applicazione dello Statuto.

2.1.5 Assedi, accerchiamenti e blocchi navali

Un'ulteriore difficoltà emerge nelle situazioni di assedi e blocchi, in particolare nel valutare in quale misura, tali condotte che potrebbero apparire legittime, si traducano, in realtà, in pratiche di riduzione alla fame della popolazione civile. Nella prassi militare contemporanea, queste operazioni rappresentano una delle modalità più frequenti attraverso le quali viene utilizzata la fame come metodo di guerra. In questo caso non si colpiscono direttamente i beni indispensabili alla sopravvivenza, ma si impedisce l'accesso degli stessi attraverso la chiusura dei confini, l'interdizione dei movimenti o il rifiuto sistematico di lasciar entrare gli aiuti umanitari. L'articolo 54 del Protocollo I analizzato in precedenza, fornisce

causare la sua fame o forzarla a spostarsi; se tali attacchi sono in base ad una necessità militare imperativa (impiegato al fine di impedire o rallentare l'invasione del nemico in un territorio). CONLEY, DE WAAL, MURDOCH, JORDASH, *Accountability for Mass Starvation: Testing the Limits of the Law*, Oxford, Oxford University Press, 2022, 128ss.

⁴⁶ CONLEY, DE WAAL, MURDOCH, JORDASH, *Accountability for Mass Starvation: Testing the Limits of the Law*, Oxford, Oxford University Press, 2022, 129ss; DANNENBAUM TOM, *Criminlazing starvation in age of mass deprivation in war: intent, method, form, and consequences*, in *Vanderbilt journal of transnational law*, 2022, 740ss; CICR, *Customary IHL database*, regola 54.

una base normativa di riferimento, vietando in generale l'affamamento della popolazione civile, e regolando nei paragrafi successivi in modo specifico, gli aspetti riguardanti gli oggetti indispensabili. In precedenza, è stato chiarito come azioni che comprendono una privazione inizialmente legittima, ma che successivamente si configuri come vietata generi responsabilità penale per gli autori. Nel caso di specie, affamare una forza nemica accerchiata comporta spesso la negazione di beni essenziali a tutti coloro che si trovino all'interno del territorio⁴⁷. Anche in questo caso l'obiettivo finale può essere la realizzazione di un vantaggio militare per sfiancare i combattenti nemici, tuttavia è impossibile isolare questi ultimi dalla popolazione civile. In tale ottica, bisogna precisare che una popolazione civile può qualificarsi come tale fino a che è prevalentemente civile⁴⁸. La stessa impostazione viene ripresa dalla Corte Penale Internazionale e confermata anche dai commentari del CICR⁴⁹, stabilendo che un attacco indiscriminato rivolto simultaneamente a combattenti e civili costituisca un comportamento con duplice finalità, mirante a colpire entrambe le categorie. In realtà, si può tracciare una distinzione, nel caso in cui, l'obbligo diretto è in capo ad una potenza occupante. In questo caso essa è dispensata da diversi oneri, primo fra tutti di non interferire con il preesistente sistema di fornitura⁵⁰. Qualora non fosse possibile fare affidamento su tale organizzazione, è in capo al dominio straniero provvedervi⁵¹. Se la popolazione rimanesse per varie ragioni impossibilitata ad accedere ai beni indispensabili, gli occupanti avrebbero l'obbligo di consentire il passaggio degli stessi⁵². Diverso è il caso in cui non vi sia una situazione di occupazione. L'articolo 70⁵³ del I Protocollo addizionale si

⁴⁷ DANNENBAUM TOM, *Criminalizing starvation in age of mass deprivation in war: intent, method, form, and consequences*, in *Vanderbilt journal of transnational law*, 2022, 743ss.

⁴⁸ ICTY, *Trial Chamber II, Prosecutor v. Strugar, Judgement*, 31 January 2005, IT-01-42-T.

⁴⁹ CICR, *Customary IHL database*, regola 11: "attacchi indiscriminati"; Protocollo I Addizionale, 1977, art. 51(4).

⁵⁰ IV Convenzione di Ginevra, 1949, art 55 (2), 57, 5, 63; SASSOLI, *International Humanitarian Law, rules, controversies, and solutions to problems arising in warfare*, Northampton, Edgar Publishing, 2019, 578.

⁵¹ Art 55 (1) IV Convenzione di Ginevra, 56 (1); art. 69 Protocollo I Addizionale, 1977.

⁵² Articolo 59 (1) IV Convenzione; Art 69 Protocollo I Addizionale, 1977.

⁵³ Articolo 70, Protocollo I Addizionale, 1977.

occupa di disciplinare la materia in maniera più specifica, stabilendo che le parti in guerra hanno l'obbligo di consentire l'accesso umanitario nel caso in cui la popolazione non sia adeguatamente fornita⁵⁴. In effetti lo stesso articolo, contempla delle deroghe che consentono l'impedimento degli aiuti umanitari in circostanze specifiche. Ad esempio, quando le forniture non sono di natura umanitaria o non provengano da un'organizzazione imparziale e umanitaria. Le eccezioni sono però limitate e si ricorda sempre la protezione che deve essere assicurata ai civili. Il fatto di consentire alla popolazione di abbandonare il territorio non modificherebbe il suo status, cosa che non avverrebbe nemmeno nel caso in cui essa o parte di essa decidesse di restare. Non emergerebbe alcuna modifica nella qualificazione delle operazioni, le quali continuerebbero a non essere considerate finalizzate all'affamamento dei civili che scelgono di rimanere. Da un'altra prospettiva, se i combattenti nemici utilizzassero la tecnica dell'assedio, unita alla minaccia di fame per chiunque non accetti l'offerta di lasciare il perimetro si potrebbe addirittura incorrere nella violazione dell'articolo 54(3)(b)⁵⁵ della Convenzione di Ginevra. Il diritto umanitario prevede, sia nei conflitti armati internazionali⁵⁶ che in quelli di natura non internazionale⁵⁷, che l'assistenza umanitaria venga fornita previo consenso delle parti interessate. Nel caso dei conflitti internazionali, è necessario il beneplacito degli Stati coinvolti nell'azione di soccorso, inclusi sia lo stato sul cui territorio -purché non occupato- l'assistenza deve transitare o essere avviata, sia lo stato avverso o neutrale attraverso cui convogli passano. Diversamente, nei conflitti di natura non internazionale è richiesto unicamente il consenso dello Stato territoriale. Tale distinzione ha sollevato

⁵⁴ CICR, *Customary IHL database*, regola 54.

⁵⁵ Divieto di forzare la popolazione a spostarsi.

⁵⁶ “Un conflitto armato internazionale si definisce tale quando vi è reciproco uso di forza armata da parte di almeno due Stati anche se uno degli Stati non riconosce che si tratti di guerra. Uno stato di occupazione o una guerra di liberazione nazionale costituiscono anche essi un conflitto armato internazionale”, CICR, in *Exploring Humanitarian Law*, glossario, 2021, 5.

⁵⁷ L'uso di forza armata tra le autorità governative e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi all'interno di uno Stato. Le situazioni di conflitto armato non internazionale sono disciplinate dall'art. 3 comune e dal II Protocollo addizionale, CICR, in *Exploring Humanitarian Law*, glossario, 2021, 5.

rilevanti controversie interpretative, in quanto secondo l'interpretazione del CICR⁵⁸ il consenso dei gruppi armati non è sufficiente, anche qualora esercitino un controllo effettivo⁵⁹ sul territorio e la popolazione necessiti urgentemente di aiuto. Posizione aspramente criticata da varie ONG⁶⁰, in quanto conferente agli Stati un ampio potere discrezionale di negare l'accesso. Così interpretate le disposizioni porterebbero alla conclusione che un accerchiamento fondato sulla fame possa considerarsi compatibile con il diritto umanitario se lo stato decidesse di non autorizzare il passaggio degli aiuti⁶¹. Tuttavia, attribuire alla disposizione un simile significato - come peraltro chiarito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite⁶² - conduce ad escludere tale esito interpretativo. Il consenso richiesto non può mai tradursi in un rifiuto arbitrario, e negare l'accesso per affamare deliberatamente la popolazione rappresenta proprio una forma di arbitrarietà. Un discorso analogo riguarda i blocchi navali. Regno Unito, Francia e una prima impostazione del commentario del CICR⁶³, hanno tentato di argomentare l'esistenza di un'eccezione in suddetto ambito. Tale tesi poggia su due presupposti principali: da un lato la presunta legittimità consuetudinaria dei blocchi di fame come strumento di guerra navale, praticata a lungo nel diritto bellico tradizionale⁶⁴, dall'altro, una lettura restrittiva dell'articolo 49(3) del Protocollo I⁶⁵, disposizione che afferma

⁵⁸ ICRC, *Q&A and lexicon on humanitarian access* 2014 5ss; SASSOLI, *International Humanitarian Law: rules, controversies, and solutions arising in warfare*, Northampton, Edgar Publishing, 2019, 577-578.

⁵⁹ Esercizio di un effettivo controllo da parte di forze armate su un dato territorio, a prescindere dall'assenza di resistenza armata e combattenti, CICR in *Exploring Humanitarian Law*, glossario, 2021, 10.

⁶⁰ SASSOLI, *International Humanitarian Law, rules, controversies, and solutions arising in warfare*, Northampton 2019, Edgar Publishing, 579-580.

⁶¹ DANNENBAUM TOM, *Criminalizing starvation in age of mass deprivation in war: intent, method, form, and consequences*, in *Vanderbilt journal of transnational law* 2022, 742.

⁶² UNSC, Res. 2139 (2014), preambolo, par 10.

⁶³ CICR, commentario 1987, sull'art. 54 del I Protocollo addizionale 1977, 2093.

⁶⁴ PHILIPPE J.DREW, *Can we starve the civilians ? Exploring dichotomy between the traditional law of the maritime Blockade and Humanitarian Initiatives*, in *International Law studies*, 2019, volume 95, 306; DANNENBAUM TOM, cit ,747ss.

⁶⁵ Articolo 49 (3) I Protocollo addizionale 1977: "Le disposizioni della presente Sezione si applicheranno ad ogni operazione terrestre, aerea o navale che possa colpire, su terra, la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile. Esse si applicheranno, inoltre, a tutti gli attacchi navali o aerei diretti contro obiettivi terrestri, ma non incideranno altrimenti sulle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati sul mare o in aria".

come le norme di cui all'articolo 54 ed altre disposizioni non debbano incidere sulle regole della guerra marittima, se non laddove le operazioni navali abbiano effetti sulla popolazione civile o beni civili situati a terra. Questa impostazione appare poco convincente sotto diversi profili. In primo luogo, le disposizioni sull'accesso umanitario, le quali prevedono per le operazioni di soccorso il consenso come requisito, alla luce di quanto analizzato sono da considerarsi come rifiuto arbitrario. Si rinviene quindi un elemento a favore dell'applicazione delle norme anche in questo caso. Volendo comunque avvalorare la tesi della mancata applicazione dell'articolo 54, è comunque pertinente fare riferimento all'articolo 70 del Protocollo I, che non sarebbe soggetto alle restrizioni poste dall'articolo 49 (3). Ancora più problematico è il tentativo di leggere tale norma come un'autorizzazione implicita all'uso della fame tramite un blocco navale. Anche se si accettasse il limite del consenso, risulterebbe come esso non possa conferire agli Stati un potere che contraddice direttamente il divieto categorico di *starvation*, posto come inderogabile e assoluto⁶⁶. I blocchi navali non fanno eccezione a questa logica, e, a ben vedere, l'articolo 49 (3) spesso richiamato come clausola di esclusione, conferma esattamente l'esistenza del divieto. La disposizione, infatti, stabilisce che le norme si applicano anche alla guerra marittima, nella misura in cui essa coinvolga civili o beni civili a terra. Un blocco navale che provochi fame alla popolazione rientra senza dubbio in questa categoria. In conclusione, il commentario CICR nella sua prima impostazione, e altri isolati riferimenti o posizioni, non sono in grado di ribaltare il significato letterale del testo. L'interpretazione è ulteriormente rafforzata dallo Statuto di Roma, che, ai sensi dell'articolo 12(a), estende il proprio campo di applicazione ai crimini commessi sul territorio di Stati Parte, includendo anche le operazioni in ambito navale⁶⁷.

⁶⁶ CICR, commentario dell'articolo 14 del II protocollo n. 4795.

⁶⁷ DANNENBAUM TOM, CIT, 749; Statuto di Roma 1998, art. 12(a): "lo Stato nel cui territorio hanno avuto luogo l'atto o l'omissione in oggetto o, se il crimine è stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, lo Stato della bandiera o di immatricolazione di tale nave o aeromobile" (riguardo alla possibilità di esercizio del potere della Corte nei confronti di Stati parte allo Statuto o che abbiano accettato la competenza della stessa).

2.2 La fame come crimine contro l'umanità

Come approfondito il crimine di *starvation* è stato associato prevalentemente ai crimini di guerra, soprattutto nel contesto di conflitti armati internazionali o non internazionali, come previsto dall'articolo 8 (2) (b) (xxv) dello Statuto di Roma. Tuttavia, la prassi degli ultimi anni ha portato a riflessioni più ampie, esaminando come tale pratica possa integrare anche gli elementi costitutivi di un crimine contro l'umanità. In quest'ottica verrebbe superato il solo ambito bellico e si aprirebbero degli scenari di responsabilità penale anche in tempo di pace. La genesi della categoria, si rinviene nella carta del Tribunale di Norimberga. La categoria dei crimini contro l'umanità fu ideata per attribuire responsabilità penale ai leader che avevano ordinato o tollerato gravi violazioni nei confronti dei propri cittadini⁶⁸ o comunque delle persone assoggettate alla loro giurisdizione. L'Accordo di Londra⁶⁹, codificava all'articolo 6 la nuova tipologia di crimini, suddividendola ulteriormente in due sottocategorie: la prima che includeva omicidi, stermini, riduzioni in schiavitù e altri atti disumani commessi contro qualsiasi popolazione civile⁷⁰, mentre la seconda comprendeva il crimine di persecuzione per ragioni politiche, razziali e religiose. Tali condotte potevano essere punite come crimini contro l'umanità ai sensi dello Statuto, purché commesse, in esecuzione di o in connessione con i crimini di guerra o contro la pace. Il concetto fu successivamente adottato dai Tribunali ad hoc istituiti per l'ex-Jugoslavia (ICTY) e per il Ruanda (ICTR), confermando la continuità del principio di responsabilità individuale per crimini internazionali gravi. Lo statuto di

⁶⁸ AITALA, *Diritto Internazionale Penale*, Milano, Mondadori, 2021, 147ss.

⁶⁹ Statuto del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, 1945, art.6, crimini contro l'umanità: "vale a dire l'assassino, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso ai danni di una qualsiasi popolazione civile, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o persecuzioni - abbiano costituito o meno una violazione del diritto interno del Paese dove sono state perpetrate - siano state commesse nell'esecuzione di uno dei crimini rientranti nella competenza del Tribunale, o in connessione con uno di siffatti crimini."

⁷⁰ Di conseguenza anche i cittadini della stessa nazionalità dell'autore.

ICTY prevedeva che la commissione avvenisse durante un conflitto internazionale o interno, diretto contro qualsiasi attacco alla popolazione civile⁷¹, mentre lo statuto di ICTR introdusse un elemento discriminatorio⁷² non menzionando però i conflitti armati. Lo Statuto di Roma, non riprende fedelmente le disposizioni del diritto consuetudinario, ma inserisce una serie di requisiti che meglio si articolano con la fattispecie in questione. L'articolo 7⁷³ introduce l'elemento contestuale che risiede nell'estensione e nella sistematicità dell'attacco contro popolazioni civili, specificando che quest'ultimo non deve essere necessariamente di carattere militare ma può consistere anche in maltrattamenti o altri atti di carattere simile. Il nucleo della categoria è rappresentato però dall'elemento politico, ovvero il fatto che la commissione degli atti contro la popolazione sia stata promossa o incoraggiata da uno Stato o da un'organizzazione⁷⁴. La possibilità di inserire il crimine di *starvation* nel novero dei crimini contro l'umanità è data dalla clausola di chiusura "altri atti inumani di simile carattere e gravità"⁷⁵ tali da causare grande sofferenza o gravi lesioni fisiche o mentali. La previsione testuale in questione concede la possibilità di criminalizzare tutte le condotte inumane non previste e trae la sua origine storica dallo Statuto del Tribunale di Norimberga⁷⁶. È stata utilizzata già in uno dei suoi processi

⁷¹ ICTY, *Trial Chamber, Prosecutor v. Tadić, Opinion and Judgement*, 7 May 1997, IT-94-I-T; ICTY, *Appeal Chamber, Prosecutor v. Tadić Judgement*, 15 July 1999, IT-94-I-A.

⁷² Statuto per il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda (ICTR) 1994, art.3: "Il Tribunale internazionale per il Ruanda è competente a giudicare le persone responsabili dei crimini seguenti quando commessi nel quadro di un attacco su larga scala e sistematico diretto contro qualsiasi popolazione civile in ragione della sua appartenenza nazionale, politica, etnica, razziale o religiosa" [...], l'articolo in questione fornisce la spiegazione dell'elemento discriminatorio.

⁷³ Articolo 7, Statuto di Roma 1998 : "Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco: a) Omicidio; b) Sterminio; c) Riduzione in schiavitù; d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione; e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale; f) Tortura [...]"

⁷⁴ È sufficiente che l'organizzazione in questione abbia la capacità di commettere crimini contro l'umanità, non necessariamente esercitando un controllo territoriale o poteri politici equivalenti a quelli statali. AITALA, cit, 150.

⁷⁵ Articolo 7: "[...] k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale."

⁷⁶ Statuto del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, 1945, art.6 (c): "Crimini contro l'umanità: vale a dire l'assassino, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la

successivi per punire gli esperimenti scientifici su esseri umani⁷⁷. Venne inoltre ripresa dal Tribunale per l'ex Jugoslavia per occuparsi di fattispecie quali sparizione forzata o trasferimento forzato di persone⁷⁸, in quanto lo Statuto di Roma, che ad oggi disciplina esplicitamente tali azioni, non era ancora in vigore. Con riguardo ai requisiti e alle caratteristiche del crimine, si potrebbe ipotizzare che la requisizione del grano attuata nel cosiddetto Holodomor ucraino, sarebbe qualificabile come crimine contro l'umanità ai sensi dello Statuto. Infatti, come trattato nel capitolo precedente tratta di un evento generato da una politica statale volta a causare la fame degli stessi cittadini. Ponendo l'accento sugli agenti, salta all'occhio la possibilità che tale crimine possa essere commesso da organi non statali. In questo caso si ritiene che si possa trattare anche di gruppi armati insorgenti, di movimenti insurrezionali⁷⁹, e, in particolare come riscontrato nella prassi di milizie che agiscono quali mandatarie o con l'acquiescenza di apparati statali. È questo il caso della milizia Janjawid considerata come truppa organizzata a sostegno del governo di Khartoum che si è resa colpevole di aver commesso gravi crimini internazionali nella regione del Darfur in Sud Sudan. È interessante analizzare come, proprio in questo caso, la distruzione di beni indispensabili⁸⁰ ad opera di una milizia tollerata ed anzi appoggiata dal governo, possa integrare un crimine contro l'umanità. Seguendo l'impostazione dello Statuto di Roma, infatti, in tale situazione i requisiti risulterebbero pienamente integrati, in quanto sussiste l'elemento contestuale della sistematicità ed estensione⁸¹, come sussiste lo status

deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso ai danni di una qualsiasi popolazione civile.”

⁷⁷ *United States of America v. Karl Brandt et. Al, Judgement, 20 August 1947*

⁷⁸ *ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Kupreskic and others, Judgement, 14 January 2000, IT-95-16-T; ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Blaskic, Judgement, 3 March 2000, IT-95-14-T.*

⁷⁹ AITALA, *Diritto Internazionale Penale*, Milano, Mondadori, 2021, 150.

⁸⁰ *United Nations Mission in the Republic of South Sudan Report*, 8 Maggio 2014, par. 50ss. Il rapporto tratta la situazione nell'omonima regione, allegando le principali violazioni di diritti umani, tra cui la distruzione di interi villaggi, colture alimentari bruciate e bestiame desaccheggiato.

⁸¹ Cfr. “L'estensione si riferisce ad un criterio quantitativo in termini di scala dell'attacco, entità numerica delle condotte o delle vittime, e in teoria ricorre anche nel caso di un singolo attacco di eccezionale dimensione. La sistematicità attiene a connotati qualitativi, quali l'organizzazione, la ripetizione delle condotte, il coinvolgimento di autorità di alto livello,

dell'agente⁸². Come notato anche l'elemento politico viene pienamente soddisfatto, per via dell'appoggio e beneplacito del governo sudanese ai Janjawid. Anche l'espressione di popolazione civile rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo, considerato che il governo ha intrapreso azioni contro i suoi cittadini. Il capo della milizia in questione, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, è accusato dalla CPI di 31 capi di imputazioni, tra i quali figurano sia crimini di guerra che crimini contro l'umanità⁸³. Tra di essi non figura una condanna specifica per il crimine di *starvation*, sebbene, alla luce dell'analisi effettuata, sussistono tutti gli elementi per procedere in tal senso. Ancora più interessante è la situazione di Omar al Bashir⁸⁴ ex presidente del Sud Sudan⁸⁵. In questo caso i capi di accusa ammontano a dieci, ma non compare nessuna menzione riguardante la riduzione alla fame dei civili in riferimento all'articolo 8(2)(b)(xxv), perciò un'incriminazione come crimine di guerra, né tantomeno all'articolo 7, come crimine contro l'umanità. Il crimine di *starvation* almeno nella prassi di questi due casi, è stato sussunto in altre categorie, quali genocidio, omicidio e altre fattispecie correlate. Un ulteriore esempio, si rinviene nelle politiche detentive di carattere sistematico ad opera del regime siriano durante il conflitto armato interno scoppiato nel 2011⁸⁶. In un clima di guerra civile le autorità di Damasco hanno fatto largo ricorso alla detenzione arbitraria di presunti oppositori politici, attivisti e manifestanti, ritenuti vicini ai gruppi ribelli. In tale contesto, la privazione deliberata e sistematica di acqua potabile e medicinali all'interno delle carceri e dei centri di detenzione è divenuta

l'uso di ingenti risorse.” AITALA, *Diritto Internazionale Penale*, Milano, 2021, Mondadori, 148ss.

⁸² AITALA, 2021, cit, 150.

⁸³ ICC, *Pre-Trial Chamber II, Prosecutor v. Abd-al-Raman, Decision on the confirmation of charges, Sudan, 9 July 2021, ICC-02/05-01/20*.

⁸⁴ CONLEY, DE WAAL, MURDOCH, JORDASH, *Accountability for Mass Starvation: Testing the Limits of the Law*, Oxford, Oxford University Press, 2022, 74, 98ss.

⁸⁵ ICC, *Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Omar al Bashir, Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest, 4 March 2009, ICC-02/05-01/09*

⁸⁶ KANFASH, *Starvation as Strategy in the Syrian Armed Conflict: Siege, Deprivation, and Detention*, in CONLEY, DE WAAL, MURDOCH, JORDASH, *Accountability for mass starvation: Testing the limits of the Law*, Oxford, Oxford University Press, 2022, 214-215.

pratica diffusa, documentata dal cosiddetto dossier *Caesar*⁸⁷. Ciò che rende particolarmente significativa tale condotta, sotto il profilo del diritto internazionale penale, è la totale assenza di margini di incertezza circa l'intenzionalità del fatto, rispetto a casi di assedi o blocchi. In occasione di questi ultimi, infatti, spesso si discute del bilanciamento tra obiettivi militari e danni collaterali⁸⁸. Nel contesto carcerario il regime esercitava un controllo assoluto sui detenuti, privandoli coscientemente dei beni indispensabili alla sopravvivenza⁸⁹. Si tratta quindi, di condotte che trascendono il crimine di guerra e si collocano nell'alveo dei crimini contro l'umanità, in quanto parte di un attacco sistematico ed esteso contro la popolazione civile. In questo caso è bene precisare che non sono intervenute pronunce in merito. Ma dal momento che non è stata ancora mai formulata alcuna accusa per il crimine di *starvation* come crimine di guerra, difficilmente potrebbe essere considerato come crimine contro l'umanità, almeno a livello pratico. È stato, tuttavia, analizzato come in realtà a livello teorico, determinate condotte soddisfino tutti i requisiti, richiesti per suddetta incriminazione all'interno della categoria, per cui, non può considerarsi improbabile in futuro un tale epilogo.

2.2.1 Relazione con altri crimini: persecuzione

Il crimine di persecuzione rappresenta una delle fattispecie direttamente criminalizzate dall' articolo 7 dello Statuto di Roma che disciplina i crimini contro l'umanità⁹⁰. Già a seguito degli orrori compiuti

⁸⁷ UNSC, *Caesar report*, 4 aprile 2014, S/2014/244, presentato alle Nazioni Unite nel 2014, che contiene oltre 53 mila immagini di detenuti morti in custodia, molte delle quali mostrano chiari segni di malnutrizioni.

⁸⁸ Paragrafo 2.1.5

⁸⁹ *Syrian Network for Human Rights, Documentation of deaths under torture in Syria*, marzo 2019, il quale stima oltre 14000 decessi in custodia, la quasi totalità imputabili al regime; *Physicians for Human rights, anatomy of a crime: Syrian detention and Starvation*, 2017, che ha rilevato come oltre il 40% dei corpi documentati dalle fotografie presentasse segni evidenti di emaciazione e fame.

⁹⁰ Statuto di Roma, 1998, Articolo 7 (h), [...] persecuzione: "Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte [...]"

dalla Germania nazista nei confronti della popolazione ebraica e altri gruppi civili, nell'Accordo di Londra fu dedicata particolare attenzione alle pratiche persecutorie, includendole nella disciplina dei crimini contro l'umanità articolata in due sottocategorie: da un lato, gli "altri atti inumani", dall'altro "le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi", configurata come fattispecie autonoma, caratterizzata dal movente discriminatorio⁹¹. Lo Statuto di Roma espande i motivi della categoria e stabilisce che la persecuzione consiste nella grave e intenzionale privazione dei diritti fondamentali, che sia contraria agli obblighi di diritto internazionale ed effettuata sulla base di motivi religiosi, etnici, culturali nazionali, razziali e di genere⁹². La lettera h) dell'articolo 7, amplia la portata del caso, mettendo in rilievo un collegamento di atti compiuti in connessione con i crimini nella giurisdizione della Corte. Il testo spiega quindi come ad esempio omicidi, espulsioni, poste in essere con fine discriminatorio integrino la fattispecie⁹³. La peculiarità della disposizione è quella di presentarsi come norma penale in bianco, caratteristica attenuata dalla soglia di gravità e dalla necessaria connessione con altri crimini su cui la Corte ha giurisdizione. È proprio questo aspetto che permette di mettere in relazione la materia del discorso e il crimine di persecuzione. A differenza della *starvation*, la persecuzione non richiede la sussistenza di un conflitto armato, ma deve inserirsi in un attacco esteso e sistematico. Il suo nucleo qualificante è l'intenzionalità discriminatoria, che fa ricadere condotte ordinarie, sotto l'ala di questo crimine. Il legame diviene evidente laddove la fame viene adoperata non solo come tattica militare, ma per colpire una comunità con l'intento di discriminare un determinato gruppo etnico o religioso. In questo caso la condotta non resterebbe confinata al crimine di guerra, ma si configurerebbe

⁹¹ Statuto del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, 1945, art. 6 c) "[...] ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o persecuzioni - abbiano costituito o meno una violazione del diritto interno del Paese dove sono state perpetrate - siano state commesse nell'esecuzione di uno dei crimini rientranti nella competenza del Tribunale, o in connessione con uno di siffatti crimini."

⁹² Statuto di Roma, 1998, Articolo 7 (2) (g): "per «persecuzione» s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali, in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività".

⁹³ AITALA, *Diritto Internazionale Penale*, Milano, Mondadori, 2021, 153ss.

anche come persecuzione. Nel caso *Prosecutor v. Kupreskic*, il Tribunale Penale Internazionale per l'ex-Jugoslavia, ha affermato che la persecuzione comprende una vasta gamma di atti, inclusa l'imposizione di condizioni di vita destinate a distruggere o debilitare la comunità⁹⁴. In particolare, la Camera d'appello del Tribunale, si soffermò sul fatto che in determinati casi i crimini contro l'umanità riguardassero la persecuzione. Affinché ciò sia possibile esso dipenderà “dalla natura e dall'entità della distruzione”⁹⁵, e dal tipo di proprietà coinvolta. Venne precisato dallo stesso Tribunale nella sentenza *Kupreskic*, su citata, che la distruzione di alcuni tipi di proprietà “non avrebbe un impatto abbastanza grave sulla vittima da costituire un crimine contro l'umanità”, ponendo come esempio l'incendiamento di un'auto di un individuo, “a meno che l'auto non costituisca” un bene indispensabile e vitale per il proprietario⁹⁶. Si chiarì che ad esempio, la distruzione di una casa di proprietà di un individuo, che si configurasse come una distruzione dei beni indispensabili al sostentamento soddisferebbe la definizione di persecuzione⁹⁷. Analogamente, nel caso, *Karadzic*⁹⁸, relativo al genocidio di Srebrenica, la privazione di cibo e beni essenziali fu considerata parte integrante della campagna persecutoria contro i bosniaci musulmani. Come visto quindi il carattere discriminatorio è da una parte l'elemento che differenzia le fattispecie, ma da un'altra prospettiva offre la possibilità per metterle in relazione. Prendendo come esempio l'assedio, di cui si è già parlato, esso nega l'accesso agli oggetti indispensabili a tutti i civili indistintamente, ricadendo nella violazione dell'articolo 8(b)(xxv) dello Statuto di Roma. Se invece la distribuzione alimentare fosse consentita solo a un gruppo etnico e sistematicamente negata all'altro, la

⁹⁴ ICTY, *Trial Chamber, Prosecutor v. Kupreskic and others, Judgement, 14 January 2000, IT-95-16-T*.

⁹⁵ ICTY, *Appeals Chamber, Prosecutor v. Kordic, Judgement, 17 December 2004, IT-95-14/2-A, par. 108; ICTY, Appeals Chamber, Prosecutor v. Blaskic, Judgement, 29 July 2004, IT-95-14-A, par. 149*.

⁹⁶ ICTY, *Trial Chamber, Prosecutor v. Kupreskic and others, Judgement, IT-95-16-T, 14 January 2000, IT-95-16-T, par. 631*.

⁹⁷ ICTY, *Appeals Chamber, Prosecutor v. Blaskic, Judgement, 29 July 2004, IT-95-14-A, par. 146; ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Kupreskic and others, Judgement, 14 January 2000, IT-95-16-T, par. 631*.

⁹⁸ ICTY, *Trial Chamber, Prosecutor v. Karadzic, Judgement, 24 March 2016, IT-95-5/18-T*.

differenziazione trasformerebbe l'atto in una violazione dell'articolo 7(1)(h). La dottrina⁹⁹, ha sottolineato come la privazione discriminatoria di aiuti umanitari o risorse agricole debba essere qualificata come persecuzione, in quanto priva intenzionalmente un gruppo protetto di diritti essenziali alla sopravvivenza. Inoltre, quest'ultimo crimine richiede che la condotta si inserisca in un attacco esteso e sistematico, presupponendo un elemento politico o organizzativo. Spesso le politiche di affamamento si presentano come strategie coordinate, quali blocchi, assedi, progettati ed eseguiti da leadership militari. Questi ultimi elaborano e implementano campagne di fame mirate contro specifici gruppi, essendo responsabili quindi non solo per il crimine di *starvation*, ma anche per persecuzione quale crimine contro l'umanità. Questo carattere strutturale permette ulteriormente di collegare le due fattispecie anche sul piano della responsabilità collettiva. Un esempio è rappresentato dal conflitto in Darfur¹⁰⁰, già trattato, dove l'ostruzione deliberata degli aiuti e la distruzione delle risorse alimentari colpirono in maniera mirata le comunità non arabe, configurando entrambe le figure criminose. I numerosi punti di contatto a livello teorico, uniti a chiarimenti derivanti dalla prassi permettono dunque di collegare le fattispecie di *starvation* e di persecuzione su diversi piani.

2.2.2 Relazione con altri crimini: Tortura e Terrorismo

L'intenzionale privazione di cibo, acqua o medicinali non si configura solo come crimine di *starvation* ai sensi dello Statuto di Roma, ma a seconda dei contesti e delle circostanze del caso può assumere connotati differenti. In tale ambito sarà trattata la sua qualificazione giuridica come tortura, alla luce delle situazioni in cui viene perpetrata. Gli

⁹⁹ SCHABAS, *The International Criminal Court: A commentary on the Rome Statute 2nd edition*, Oxford, Oxford University Press, 2016, 195ss, Commento dell'articolo 7 1(h) persecuzione.

¹⁰⁰ ICC, *Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Omar al Bashir, Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest, 4 March 2009, ICC-02/05-01/09*; vedi nota 83.

strumenti che criminalizzano e dettano una disciplina sulla materia sono numerosi. La Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948 all'articolo 5 stabilisce che “nessun individuo può essere sottoposto a tortura o a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti¹⁰¹”, un principio assoluto ripreso e rafforzato dall'articolo 7 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici del 1966¹⁰². La codificazione più rilevante è giunta con la Convenzione contro la tortura del 1984, che definisce quest'ultima come l'infliczione intenzionale di gravi dolori e sofferenze, fisiche o mentali, da parte di un pubblico ufficiale, al fine di ottenere informazioni o confessioni, punire, intimidire o discriminare¹⁰³. Si aggiunge, quindi, un ulteriore requisito, ovvero che l'atto sia commesso o istigato da un pubblico ufficiale o da altra persona che agisce in veste di pubblico ufficiale o con l'acquiescenza di questi. Tale caratteristica, va interpretata nel senso di considerare suddette condotte commesse da colui che possiede una posizione di autorità su un altro soggetto. La definizione viene in gran parte ripresa dallo Statuto di Roma all'articolo 7(2)(e), in questo caso venendo inserita nel novero dei crimini contro l'umanità. A ben vedere quindi l'uso della fame come strumento coercitivo, ad esempio in contesti detentivi, può ricadere in tale definizione, laddove sia esercitato in modo mirato, con la volontà di infliggere sofferenze insopportabili o piegare la volontà delle vittime. Si potrebbe fare l'esempio portato in precedenza nel contesto delle detenzioni arbitrarie, messe in atto dal regime siriano¹⁰⁴. Nel crimine di tortura come crimine contro l'umanità non è richiesto in realtà che tali condotte siano attuate per il raggiungimento di finalità specifiche¹⁰⁵, confermando come l'esempio citato, sia valido, seppur privo di pronunce in merito. Un caso che merita di essere citato è *Prosecutor v. Delić*, in cui il

¹⁰¹ Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 10 dicembre 1948, art. 5.

¹⁰² Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, 16 dicembre 1966, art. 7: “Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico”.

¹⁰³ Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, 10 dicembre 1984, art.1.

¹⁰⁴ Vedi Paragrafo 2.2

¹⁰⁵ AITALA, *Diritto Internazionale Penale*, Milano, Mondadori, 2021, 189-190.

Tribunale Penale internazionale per l'ex-Jugoslavia ha chiarito come la tortura non si limiti a violenze fisiche dirette, ma configurandosi come trattamenti inumani o degradanti includa pratiche di privazione intenzionale di bisogni vitali. Nella suddetta sentenza la Camera d'Appello ha affermato come la privazione di cibo, acqua e in particolare assistenza medica ai prigionieri possano configurare il crimine di tortura e trattamenti inumani¹⁰⁶. Sulla base di tale interpretazione quando la penuria è indotta in suddetti contesti, essa non solo rientra nella fattispecie punibile a titolo di *starvation*, ma può integrarsi nella condotta di tortura, poiché genera anche sofferenze acute e umiliazioni sistematiche. Prendendo ad esame l'articolo 8 (2) (a) (ii) e b (xxi) dello Statuto di Roma, esso introduce la tortura come crimine di guerra, stabilendo due requisiti fondamentali: la finalità specifica nella commissione di tali atti e la loro connessione con un conflitto armato¹⁰⁷. In tale ottica, una simile pratica è spesso utilizzata come strumento di coercizione o intimidazione, nonché punizione. Si è già visto come l'uso della fame dalla sua, in contesti bellici, attraverso assedi prolungati¹⁰⁸ e, blocchi navali possa costituire una modalità di tortura laddove persegua l'obiettivo di spezzare la resistenza della popolazione. In simili casi, la privazione degli oggetti indispensabili per la sopravvivenza, non si erge solo come mezzo di guerra vietato, ma assume i caratteri di una tortura vera e propria, attraverso l'inflizione di gravi sofferenze fisiche e psicologiche allo scopo di ottenere risultati specifici, quali resa, sottomissioni e confessioni. Un ulteriore punto di convergenza tra i due crimini è dato dalla natura inderogabile del divieto. Tanto il divieto di tortura quanto quello di far patire la fame sono considerati principi di *jus cogens* del diritto internazionale¹⁰⁹. Questo rafforza la possibilità di contestare a un

¹⁰⁶ ICTY, *Appeals Chamber, Prosecutor v. Delic (celebici case), Judgement, 20 February 2001, IT-96-21-A, par 517ss.*

¹⁰⁷ AITALA, *Diritto Internazionale Penale*, Milano 2021, Mondadori, 189; Statuto di Roma, 1998, articolo 8(2)(a)(xxi).

¹⁰⁸ Paragrafo 2.1.5

¹⁰⁹ ICTY, *Trial Chamber, Prosecutor v. Furundzija, Judgement, 10 December 1998, IT-95-17/1-T*, (divieto di tortura come *jus cogens*); Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, 10 dicembre 1984; CICR, *Customary IHL database*, regola 53 : “divieto di affamare i civili”.

medesimo soggetto la responsabilità per entrambi i crimini, senza incorrere in duplicazioni indebite, ma valorizzando in particolare il concorso formale di reati.

Sotto questi profili si nota, come i due crimini possano integrarsi a vicenda piuttosto che escludersi, a seconda della prospettiva interpretativa adottata. Un discorso analogo può farsi riguardo alla relazione tra terrorismo e *starvation*. Entrambe le condotte condividono elementi nella prassi, in particolare l'uso della violenza o sofferenza inflitta ai civili allo scopo di raggiungere obiettivi, politici, militari o ideologici. Tuttavia, mentre il primo è stato tradizionalmente disciplinato con convenzioni settoriali autonome¹¹⁰ e attraverso le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza¹¹¹, la seconda è emersa come crimine autonomo come già visto nello Statuto di Roma. L'intersezione si rivela centrale soprattutto nelle strategie di gruppi armati non statali e di attori statali che impiegano la fame come strumento di coercizione politica, talvolta con modalità assimilabili al terrorismo. L'uso della privazione intenzionale dei beni indispensabili, può configurarsi come un atto di terrore laddove persegua l'obiettivo di intimidire una popolazione civile o di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto. La definizione di terrorismo, adottata nella Risoluzione 1566 del 2004 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite individua tra le condotte terroristiche gli atti criminali contro i civili, commessi con l'intento di causare morte o gravi danni corporali o prendere in ostaggio, al fine di cooptare l'azione di un apparato statale, piuttosto che di un ente internazionale¹¹². Da ciò deriva un quadro normativo integrato: le strategie di *starvation* impiegate da gruppi

¹¹⁰ AITALA, *Diritto Internazionale Penale*, Milano, Mondadori, 2021, 190ss; Convenzione sulla soppressione del finanziamento al terrorismo, 1999; Convenzione Internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, 2005.

¹¹¹ Il Consiglio di Sicurezza UNSC, è l'organo esecutivo delle Nazioni Unite, ha il compito di mantenere la pace e la sicurezza a livello internazionale. Si compone di cinque membri permanenti, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Russia, Cina, con diritto di veto, e dieci membri eletti per mandati biennali. SASSOLI, *International Humanitarian Law: rules, controversies and solutions to problems arising in warfare*, Northampton, Edgar Publishing, 2019, 99ss; le Risoluzioni che si occupano di terrorismo sono la 2718 del 2014, 2354 e 2396 del 2017.

¹¹² UNSC, Res. 1566, 2004, 2 par. 3.

terroristici, possono essere perseguite sia come violazioni del diritto internazionale umanitario come crimine di guerra, che come atti di terrorismo internazionale, con conseguente attivazione di meccanismi di sanzione del Consiglio di Sicurezza¹¹³. È bene precisare che già l'articolo 33 (1) della IV Convenzione di Ginevra del 1949 vieta condotte di terrorismo contro i civili, commesse nel territorio di una delle parti in conflitto o in territori occupati¹¹⁴. A ciò si aggiunge la disciplina degli articoli 51(2)¹¹⁵ del I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra e l'articolo 13(2)¹¹⁶ del II Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra, che stabiliscono il divieto di porre in essere atti o minacce di violenza con il fine di diffondere terrore fra la popolazione civile. Proprio riguardo a queste ultime disposizioni, si argomenta come la fame, quando inflitta intenzionalmente, risponde esattamente a questa logica, non provocando solo danni fisici, ma generando anche effetti psicologici devastanti, alimentando paura e senso di impotenza collettiva. Un ulteriore punto di convergenza tra i due crimini si rinviene nella sistematica ostruzione degli aiuti umanitari. In Somalia, durante la carestia del 2011, il gruppo terroristico al-Shabaab impose un divieto di accesso alle agenzie umanitarie nelle aree sotto il proprio controllo. Secondo il rapporto ONU sulla Somalia (2011), tale politica aggravò deliberatamente la crisi alimentare, causando la morte di migliaia di civili¹¹⁷. Lo scopo era duplice: da un lato rafforzare il controllo politico-militare sul territorio; dall'altro punire le comunità

¹¹³ I meccanismi sono diversi e possono consistere in un embargo sulle armi, restrizioni finanziarie, divieti di viaggio, cessazioni delle relazioni diplomatiche e in casi estremi azioni militari collettive. SASSOLI, *International Humanitarian Law: rules controversies and solutions to problems arising in warfare*, Northampton, Edgar Publishing, 2019, 101ss.

¹¹⁴ IV convenzione di Ginevra 1949, art. 33: "Nessuna persona protetta può essere punita per un'infrazione che non ha commesso personalmente. Le pene collettive, come pure qualsiasi misura d'intimazione o di terrorismo, sono vietate."

¹¹⁵ I Protocollo addizionale, 1977, art. 51 (2): [...] "Sia la popolazione civile che le persone civili non dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile" [...]

¹¹⁶ Il protocollo addizionale 1977, Art 13(2): [...] "Né la popolazione civile in quanto tale, né le persone civili dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o le minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile" [...]

¹¹⁷ UNSC, *Letter dated 18 July 2011 from the Chairman of the Security Council Committee pursuant to resolutions 751 (1992) and 1907 (2009) concerning Somalia and Eritrea addressed to the President of the Security Council*, 18 luglio 2011, S/2011/433.

sospettate di collaborare con il governo federale o con la comunità internazionale¹¹⁸. Anche in questo caso, la *starvation* diviene strumento di coercizione politica e intimidazione, tipico degli atti terroristici. Un aspetto particolarmente rilevante è la possibilità di cumulare diversi livelli di responsabilità. Da un lato, i leader di gruppi che utilizzano la fame come strumento di terrore possono essere perseguiti penalmente davanti alla Corte penale internazionale. Dall'altro, gli stessi soggetti possono essere inseriti nelle liste di sanzioni del Consiglio di Sicurezza, che prevedono ad esempio il congelamento dei beni e divieti di viaggi per individui e gruppi terroristi¹¹⁹. In questo modo, il legame tra terrorismo e fame non rimane un mero concetto teorico, ma produce effetti concreti sul piano giuridico e politico. L'analisi della relazione tra terrorismo e *starvation* dimostra che le fattispecie condividono comuni matrici, ed anzi la sovrapposizione tra i regimi di diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale penale e della disciplina internazionale sul terrorismo, rafforza la capacità della comunità internazionale di perseguire tali condotte, ampliando i meccanismi di responsabilità individuale. Tuttavia, permane la necessità di una, maggiore armonizzazione normativa, circa una definizione universalmente accettata di terrorismo, ed una prassi che ponga delle basi per successive incriminazioni.

2.3 Le sanzioni delle Nazioni Unite in relazione al crimine di starvation

Le sanzioni delle Nazioni Unite rappresentano uno degli strumenti principali con cui la Comunità internazionale, attraverso cui il Consiglio di Sicurezza reagisce a minacce alla pace e alla sicurezza internazionale, in

¹¹⁸ Violando inoltre il divieto di punizione collettive stabilite dall'art. 33 della IV Convenzione di Ginevra.

¹¹⁹ Ad esempio, l'uso della *starvation* in Somalia da parte di al-Shabaab ha comportato non solo condanne da parte di agenzie umanitari, ma anche sanzioni dirette nei confronti dei leader del gruppo, designati come terroristi ai sensi del regime di sanzioni ONU; UNSC *Somalia Sanctions List*, aggiornata al 2022.

applicazione del capitolo VII della Carta ONU¹²⁰. In particolare, l'articolo 41¹²¹ attribuisce al Consiglio di adottare “misure che non implicano l'uso della forza armata”, tra cui l'interruzione di relazioni economiche e comunicative e il blocco di rapporti diplomatici. Originariamente concepite come strumenti eccezionali, esse hanno assunto una dimensione centrale nella prassi, a partire dagli anni Novanta¹²². In quella fase se ne è fatto ricorso, per far fronte a emergenze umanitarie, imponendo embarghi economici, come nel caso Iraq del 1991. In quell'occasione le misure adottate, peggiorarono ulteriormente la disastrosa situazione presente all'interno del paese, in particolare nei confronti della popolazione civile¹²³. Tali criticità hanno spinto verso una progressiva evoluzione, con l'affermazione delle cosiddette “sanzioni mirate”, orientate a colpire individui entità economiche e gruppi armati responsabili di violazioni di diritto internazionale umanitario, senza danneggiare l'intera collettività¹²⁴. Questa transizione riflette un tentativo di conciliare efficacia coercitiva e rispetto dei diritti umani, ponendo al centro la protezione della popolazione civile¹²⁵. Nel contesto del crimine di *starvation*, le sanzioni presentano un duplice profilo. Da un lato, esse possono fungere da strumento di prevenzione e deterrenza, colpendo direttamente i responsabili di condotte

¹²⁰ Carta delle Nazioni Unite, 1945 art. 39: “Il Consiglio di Sicurezza accerta l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazione o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale”.

¹²¹ Carta delle Nazioni Unite, 1945, art. 41: “Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.”

¹²² BENJAMIN J. SPATZ, OLIVER WINDRIDGE, *Sanctions as a Mechanism for Accountability for Starvation Crimes*, in CONLEY, DE WAAL, MURDOCH, JORDASH, *Accountability for mass starvation, testing limits of the law*, Oxford, Oxford University Press, 2022, 317-318.

¹²³ UNSC Res. 660 (1990), 2 agosto 1990; UNSC 661 (1990), 6 agosto 1990, risoluzioni riguardo la situazione tra Iraq e Kuwait.

¹²⁴ BIERSTEKER, ECKERT, *Targeted Sanctions: the impacts and effectiveness of United Nations Action*, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, 79ss; BENJAMIN J. SPATZ, OLIVER WINDRIDGE, *Sanctions as a Mechanism for Accountability for Starvation Crimes*, in CONLEY, DE WAAL, MURDOCH, JORDASH, *Accountability for mass starvation, testing limits of the law*, Oxford, Oxford University Press, 2022, 319ss.

¹²⁵ L. VAN DE HERIK, “The security Council's targeted Sanctions regime: In need of a better protection of better protection of the individual”, in *Journal of International Law*, 2007 vol 20, 797-807.

che ostacolano l'accesso al cibo e agli aiuti umanitari. Misure come il congelamento dei beni, il divieto di viaggio e l'embargo selettivo sulle armi mirano a ridurre la capacità operativa dei leader politici e comandanti militari, responsabilizzandoli rispetto alle condotte che violano il diritto consuetudinario e pattizio in materia¹²⁶. Secondo un'interpretazione del genere, le sanzioni rafforzano la dimensione collettiva della risposta internazionale, anticipando e affiancando l'azione della giustizia penale internazionale¹²⁷. Negli ultimi decenni, diversi regimi sanzionatori del Consiglio di sicurezza hanno incluso misure dirette a contrastare pratiche assimilabili alla fame, mostrando come essi possano fungere da strumento complementare al diritto internazionale umanitario e diritto internazionale penale. Ad esempio, la risoluzione 1591/2005 ha imposto un embargo sulle armi e restrizioni individuali contro soggetti accusati di ostacolare convogli umanitari nella regione del Darfur¹²⁸. Successivamente la risoluzione 2206/2015 ha esteso le sanzioni a individui responsabili di azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Sud Sudan inclusi i blocchi all'assistenza umanitaria¹²⁹. Un altro esempio, lo si riscontra con la risoluzione 751/1992, con cui il Consiglio ha istituito un comitato di sanzioni incaricato di monitorare le condotte dei gruppi armati¹³⁰. Rapporti successivi hanno sottolineato come le interferenze con la distribuzione di cibo da parte del World Food Programme costituissero una delle principali violazioni da parte delle milizie¹³¹. In più occasioni il comitato ha raccomandato misure restrittive individuali contro coloro che impedivano gli aiuti¹³². Questi casi dimostrano come le sanzioni possano essere modellate per contrastare condotte assimilabili al crimine di *starvation*, in

¹²⁶ Si fa riferimento all'art. 54 del I Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra, all'art. 14 del II Protocollo addizionale, all'art 8 dello Statuto di Roma.

¹²⁷ *UNSC Res. 1593 (2005), 31 marzo 2005*, la risoluzione richiama l'articolo 16 dello Statuto di Roma, il quale stabilisce che nessuna indagine o procedimento penale può essere iniziato o proseguito dalla Corte se ne è stata fatta richiesta dal Consiglio di sicurezza ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite.

¹²⁸ *UNSC Res. 1591 (2005), 29 marzo 2005*, riguardo l'embargo e la situazione in Darfur.

¹²⁹ *UNSC Res. 2206 (2015), 6 (f), 3 marzo 2015*.

¹³⁰ *UNSC Res. 751 (1992), 24 aprile 1992*.

¹³¹ *UN Monitoring Group on Somalia*, report pursuant to UNSC Res. 1811 (2008).

¹³² Vedi nota 130.

particolare quando configurati come blocchi intenzionali degli aiuti umanitari. In realtà è bene notare come la loro efficacia rimanga strettamente collegata, se non dipendente dalla volontà politica delle Nazioni Unite e quindi del Consiglio e dal grado di cooperazione degli Stati membri nell'attuazione delle misure¹³³. Il nucleo dell'analisi, verte sull'aspetto che colloca le sanzioni su un piano distinto rispetto alla responsabilità penale internazionale. Mentre quest'ultima mira a colpire l'individuo attraverso il meccanismo giurisdizionale, le "misure" hanno carattere, come già visto, politico collettivo. Esse sono infatti adottate dal Consiglio di Sicurezza in quanto organo dotato di competenze esclusive per il mantenimento della pace¹³⁴. In realtà, il legame con la responsabilità internazionale è stretto. Da un lato, le sanzioni possono fungere da strumento di deterrenza immediato, in grado di limitare la capacità operativa di gruppi armati che utilizzano la fame come arma. Dall'altro, esse rafforzano la dimensione collettiva di responsabilità. L'esperienza delle misure delle Nazioni Unite nel contesto del crimine di *starvation* evidenzia la tensione tra due esigenze contrapposte: colpire in maniera rapida i responsabili di determinate condotte, rafforzando le norme di ogni natura; evitare, come dimostrato dalla prassi, soprattutto nel periodo iniziale alla loro applicazione, che esse aggravino ancora di più una situazione già di per sé complicata. In ogni caso i recenti sviluppi, aventi ad oggetto l'utilizzo di sanzioni mirate, sembrano meglio rispondere all'esigenza di assistenza umanitaria.

¹³³ Vedi nota 123.

¹³⁴ Carta delle Nazioni Unite 1945 art. 24: "(1) Al fine di assicurare un'azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza, nell'adempire i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in loro nome" [...]; art. 25: "I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle disposizioni del presente Statuto."

CAPITOLO III

IL CRIMINE DI STARVATION NEI CONFLITTI CONTEMPORANEI

3.1 La situazione israelo-palestinese

L'analisi giuridica del conflitto armato nell'area di Gaza prescinde da due principali questioni, che ne condizionano la qualificazione nel diritto internazionale: la statualità della Palestina e lo status di Gaza come territorio occupato. Ai fini della presente trattazione si può prendere come punto di partenza la risoluzione n. 181 del 1947¹: l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, attraverso un piano di partizione² propose la creazione di due aree, un'area ebraica e una araba. Inoltre, un'altra area venne destinata all'amministrazione delle Nazioni Unite. La decisione, tuttavia, rimase lettera morta, in quanto l'approvazione della risoluzione provocò l'immediato scoppio di violenze interne e, poco dopo, alla prima guerra arabo-israeliana³ che portò alla proclamazione unilaterale dello Stato di Israele nel maggio 1948. Durante il conflitto, a seguito dell'espansione territoriale israeliana, migliaia di palestinesi furono costretti a lasciare le proprie terre. Questo processo, spesso associato al cosiddetto Piano Dalet⁴, è tutt'ora oggetto di controversie storiografiche: se per alcuni autori costituì un progetto sistematico di espulsione altri, lo hanno letto essenzialmente come un piano difensivo. La comunità internazionale reagì con la risoluzione 194 (III) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite⁵, che riconosceva il diritto dei profughi palestinesi a tornare alle proprie case, o in alternativa, a ricevere un risarcimento per le terre perdute. Gli armistizi firmati tra Israele e gli stati arabi ridisegnarono i confini: Israele ottenne una

¹ A.G. RIS 181 (ii), U.N. Doc. A/RES/181 (II) (Nov. 29, 1947).

² United Nations: The Question of Palestine, Origin and evolution of Palestine problem: Part II (1947-1977), History of the question of Palestine par 1.5.5.

³ MORRIS B., *The first arab-israeli war 1948*, New Heaven and London, Yale University Press, 2008, 75ss.

⁴ GELVIN, *Israel-Palestine Conflict: A history*, 4° edizione, Cambridge, Cambridge University Press 2021, 135ss.

⁵ A.G. RIS 194, U.N. Doc A/RES/194 (III), (Dec. 11, 1948).

superficie ben più ampia rispetto a quella prevista dal piano di partizione, mentre la Cisgiordania passò sotto amministrazione giordana e la Striscia di Gaza sotto controllo egiziano⁶. La rappresentanza politica del popolo palestinese è stata assunta dall'Organizzazione per la liberazione della Palestina OLP, istituita nel 1964 con l'obiettivo di promuovere l'autodeterminazione e la costituzione di uno Stato palestinese indipendente⁷. Nel 1967 si svolse la c.d. Guerra dei Sei Giorni, durante la quale Israele occupò anche questi territori, assieme a Gerusalemme est e alla Penisola del Sinai. Già la risoluzione 242 del Consiglio di Sicurezza⁸ invocava l'applicazione delle Convenzioni di Ginevra e invitava Israele a ritirarsi dai territori conquistati. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1974, riconobbe l'OLP come "unico legittimo rappresentante del popolo palestinese"⁹. Negli anni 70', 80' la comunità internazionale consolidò la propria posizione a favore dell'autodeterminazione del popolo palestinese. Mentre gli accordi di Camp David del 1978¹⁰ portarono alla pace tra Israele ed Egitto e al ritiro israeliano del Sinai, essi non produssero benefici concreti per i palestinesi. Il 15 novembre 1988 OLP proclamò l'indipendenza dello Stato di Palestina con capitale Gerusalemme. Ricevendo un ampio riconoscimento politico da parte di numerosi Stati, pur non accompagnata da un controllo effettivo sul territorio. La successiva stagione negoziale, inaugurata con la conferenza di Madrid e proseguita con gli accordi di Oslo degli anni 90'¹¹, cercò di definire un percorso di pace basato sul ritiro israeliano dai territori occupati, gettando anche le basi per la creazione dell'Autorità Nazionale Palestinese ANP¹². Tuttavia, le intese rimasero incompiute e le questioni centrali confini, insediamenti, status di Gerusalemme non furono risolte. Parallelamente, Israele avviò la costruzione di un muro di separazione in Cisgiordania, che la Corte

⁶ GELVIN, 2021, cit., 150ss.

⁷ Carta dell'OLP, Cairo, 1964.

⁸ UNSC Res. 242 (1967), 22 novembre 1967

⁹ A.G. RIS 3236, (xxix), U.N. doc. A/RES/3236, 22 novembre 1974.

¹⁰ Accordi di Camp David, 17 settembre 1978, firmati tra Egitto e Israele sotto la mediazione degli Stati Uniti.

¹¹ GELVIN, 2021, cit., 244ss.

¹² ANP, organismo politico formato nel 1994, in seguito agli accordi di Oslo.

Internazionale di Giustizia, nel parere consultivo del 2004¹³ dichiarò contrario al diritto internazionale. Sul piano politico, a partire dal 2006 Hamas, consolidò il proprio controllo su Gaza, provocando una frattura profonda con l'autorità nazionale palestinese e inasprendo il regime di chiusura imposto da Israele. Da allora la Striscia è stata teatro di ripetute operazioni israeliane, come “piombo fuso”¹⁴ (2008-2009) e “Margine di protezione” (2014)¹⁵, che hanno sollevato diffuse accuse di violazione del diritto internazionale. In tale contesto, la leadership palestinese intraprese una strategia di legittimazione internazionale, culminata nella richiesta, presentata il 23 settembre 2011, di ammissione della Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite. Pur non accolta dal Consiglio di Sicurezza, l'Assemblea Generale, con Risoluzione 67/19 del 29 novembre 2012, riconobbe al paese lo status di osservatore non membro. Siffatto avvenimento, ha permesso alla Palestina di aderire a numerosi strumenti giuridici internazionali, tra cui le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli addizionali del 1977, nonché allo Statuto di Roma del 1998. La questione relativa alla statualità della Palestina rimane comunque oggetto di un intenso dibattito. Tradizionalmente, ai sensi del diritto internazionale, come sancito dall'articolo 1 della Convenzione di Montevideo sui diritti e i doveri degli Stati del 1933, uno Stato è definito dall'esistenza di tre elementi fondamentali. Esso presenta una popolazione permanente, un territorio definito e un governo indipendente ed effettivo che abbia la capacità di intrattenere rapporti con altri soggetti di diritto internazionale¹⁶. Riguardo a quest'ultimo elemento si pongono delle problematiche, in quanto, parte della dottrina¹⁷, ritiene che sia l'OLP al momento della dichiarazione di indipendenza che oggi l'ANP non avessero mai esercitato un controllo

¹³C.I.G *Legal Consequences of The Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, Advisory Opinion, 9 July 2004.

¹⁴ UN Human Rights Council, *Human Rights in Palestine and other occupied Arab territories*, Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, 25 settembre 2009, A/HRC/12/48, C (2).

¹⁵UN Human Rights Council, Report of the independent commission of inquiry established pursuant to Human Rights Council resolution, 24 giugno 2015, S-21/1, A/HRC/29/52

¹⁶ PALOMBINI, *Introduzione al diritto internazionale*, Bari, Editori Laterza, 2021, 6ss.

¹⁷ SABEL, *International Law and the Arab-Israeli Conflict*, Cambridge, Cambridge University Press, 2022, 395-396.

effettivo sul territorio palestinese, il quale rimane in larga misura occupato da Israele. Tale condizione di occupazione impedirebbe, secondo questa prospettiva, di riconoscere alla Palestina una piena statualità effettiva. Altri sostengono ¹⁸ che l'azione israeliana essendo illegittima ai sensi del diritto internazionale, non possa precludere il riconoscimento, poiché equivarrebbe a far dipendere la titolarità della sovranità da atto illecito, il tema sarà comunque approfondito successivamente. Un ulteriore elemento di ambiguità deriva dal riconoscimento internazionale: sebbene oltre 140 Stati abbiano riconosciuto la Palestina a seguito della dichiarazione di indipendenza del 1988, cinquanta Stati- inclusi alcuni membri permanenti del Consiglio di Sicurezza- continuano a negarle lo status di Stato. La stessa risoluzione 67/2012 di cui si è parlato, ha rappresentato un passo in avanti, ma non ha comunque determinato un consenso unanime, vedendo di nuovo contrapposti membri delle Nazioni Unite in merito alla questione¹⁹. La situazione è rimasta incerta anche in tempi recenti, il 3 aprile 2024, quando la Palestina ha effettuato una nuova richiesta di ammissione al Consiglio di Sicurezza, come membro a pieno titolo²⁰. Nonostante l'appoggio della maggioranza, la proposta è stata bloccata, dal veto degli Stati Uniti²¹. Successivamente, l'Assemblea Generale ha approvato una risoluzione con la quale “determina che lo Stato di Palestina è qualificato per l'adesione alle Nazioni Unite e raccomanda favorevolmente che il Consiglio di Sicurezza riconsideri la questione”²², ma anche in questa occasione parte della comunità internazionale si è astenuta sottolineando che voto positivo non implicasse automaticamente il riconoscimento della statualità ai sensi del diritto internazionale. Come ulteriore elemento, si può argomentare come la partecipazione alle organizzazioni internazionali citate e a numerosi trattati

¹⁸ SALMON, *La qualité d'Etat de la Palestine* in *Revue belge de droit international*, 2012, 13-17.

¹⁹ DAVIS, HAINES, *Map: these countries recognize a Palestinian State*, in *U.S News*, 22 maggio 2024.

²⁰ *UN Doc. S/2024/286*, 3 aprile 2024.

²¹ *UNSC, SC/15670*, 18 aprile 2024.

²² *A.G., U.N. doc. A/ES-10/L.30/Rev.1*, 9 maggio 2024.

multilaterali, incluso lo Statuto di Roma, non costituisce di per sé prova della piena statualità, ma la questione verrà approfondita in seguito.²³

3.1.1 La qualificazione del conflitto israelo-palestinese e il regime di occupazione

Altro punto meritevole di analisi riguarda la qualificazione giuridica della Striscia di Gaza come territorio occupato, sia prima che dopo gli eventi del 7 ottobre 2023²⁴. Nel 2005, Israele ha ritirato unilateralmente le proprie forze armate da Gaza nell'ambito del "piano di disimpegno", sostenendo che tale ritiro avesse posto fine all'occupazione, in quanto la nozione di "occupazione", ai sensi del diritto internazionale presuppone la presenza effettiva e continuativa delle forze armate di uno Stato su un territorio straniero, come stabilito dall'articolo 42 del Regolamento dell'Aja del 1907²⁵. Tuttavia, una parte considerevole della comunità internazionale tra cui il CICR²⁶, contesta questa tesi, osservando come Israele mantenga un potere di fatto sulle principali funzioni sovrane, inclusa la gestione dei confini e la fornitura di risorse essenziali. Da tale interpretazione discende che dovrebbero trovare applicazione il Regolamento dell'Aja 1907 articolo 42, e la IV convenzione di Ginevra 1949. Nel parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia CIG 2024 sull'occupazione dei territori palestinesi²⁷, la Corte ha confermato in larga misura tale impostazione,

²³ STEENBERGHE, *The armed conflict in Gaza, and its complexity under international law: jus ad bellum, jus in bello, and international justice*, in *Leiden journal of International law*, Cambridge core, 29 ottobre 2024, volume 37, issue 4.

²⁴ In tale data Hamas ha lanciato un massiccio attacco contro Israele dalla Striscia di Gaza, con migliaia di razzi e incursioni armate che hanno causato centinaia di vittime e numerosi rapimenti. Israele ha reagito dichiarando guerra e avviando un'estesa campagna militare su Gaza, dando inizio a un nuovo e gravissimo ciclo di violenze nel conflitto israelo-palestinese.

²⁵ IV Convenzione dell'Aja, 1907, art. 42: "Un territorio è considerato occupato quando si trovi posto di fatto sotto l'autorità dell'esercito nemico. L'occupazione non si estende che ai territori ove tale autorità è stabilita ed effettivamente esercitata."

²⁶ CICR, *Frequently asked questions: ICRC's work in Israel and the occupied territories*, 8 settembre 2025.

²⁷ CIG, *General assembly, Advisory opinion on the legal consequences of the legal consequences of the Occupation of the Palestinian Territories (OPT)*, 2024.

riconoscendo che Israele esercita ancora un “controllo effettivo e remoto” su Gaza, e pertanto rimane soggetto agli obblighi derivanti dal diritto dell’occupazione. Tuttavia, la Corte non ha chiarito se Gaza debba ancora qualificarsi formalmente come territorio occupato o se si tratti di un regime giuridico residuale²⁸. Quanto alla Cisgiordania e a Gerusalemme Est, la loro natura di territori occupati è pacificamente riconosciuta dalla prassi delle Nazioni Unite e dalla comunità internazionale. Israele giustifica la propria presenza in tali territori invocando il diritto di autodifesa²⁹, originariamente esercitato nel 1967 e a seguito della Guerra dei Sei Giorni³⁰. Tuttavia, tale argomento è ampiamente criticato, poiché il diritto di autodifesa non può essere invocato nei confronti di un territorio che già si trova sotto occupazione, ne può legittimare la presenza militare protratta che violi il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese³¹. Inoltre, la politica di annessione di Gerusalemme Est e l’espansione degli insediamenti in Cisgiordania ha aggravato il quadro giuridico. Nel parere del 2024, la CIG³² ha affermato che tali pratiche violano il divieto di acquisizione territoriale mediante l’uso della forza³³, concludendo che l’occupazione è diventata illegale in quanto tale e imponendo a Israele di ritirarsi. L’incertezza sulla statualità e sul carattere dell’occupazione ha conseguenze dirette sulla qualificazione giuridica del conflitto in corso. Se si ritiene che la Palestina sia uno Stato Sovrano e si ritiene che la Striscia di Gaza permanga sotto occupazione israeliana, le ostilità tra Israele e gli attori armati palestinesi

²⁸ CIG, *General assembly, Advisory opinion on the legal consequences of the legal consequences of the Occupation of the Palestinian Territories (OPT)*, 2024; STEENBERGHE, *The armed conflict in Gaza, and its complexity under international law: Jus ad bellum, jus in bello, and international justice*, in *Leiden journal of International law*, Cambridge University Press, 29 ottobre 2024, volume 37, issue 4.

²⁹ Carta delle Nazioni Unite, 1945, art. 51: “Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.” [...]

³⁰ Dichiarazioni del Governo israeliano, 1967.

³¹ CIG, *General assembly, Advisory opinion on the legal consequences of the construction of a wall in the occupied Palestinian territory, parere consultivo*, 9-13 luglio 2004, 78ss.

³² CIG, *General assembly, Advisory opinion on the legal consequences of the legal consequences of the Occupation of the Palestinian Territories (OPT)*, 2024, 19 luglio 2024, 174ss.

³³ Carta delle Nazioni Unite, 1945, art. 2 (4).

devono essere inquadrate come conflitto armato internazionale CAI³⁴ ai sensi dell'articolo 2 comune alle quattro convenzioni di Ginevra³⁵, il quale stabilisce che esse si applicano “a tutti i casi di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato sorto tra due o più Alte Parti contraenti” e a “tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un’Alta Parte contraente”. In tal caso, Israele, in quanto potenza occupante, sarebbe vincolato all’osservanza dell’intero corpo normativo applicabile ai conflitti internazionali, incluse le norme relative alla protezione della popolazione civile e dei beni indispensabili alla sua sopravvivenza³⁶. Diversamente, alcuni Stati sostengono che, come già trattato, a seguito del “disimpegno unilaterale israeliano” del 2005, l’occupazione della Striscia di Gaza sarebbe formalmente cessata, in quanto Israele non eserciterebbe più un controllo territoriale stabile, ne disporrebbe di una presenza amministrativa o militare permanente. Secondo questa impostazione, le ostilità tra Israele e Hamas, in quanto gruppo armato non statale, configurerebbero un conflitto armato non internazionale CANI³⁷, disciplinato dall’articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra, in quanto sussisterebbe un conflitto tra forze governative e gruppi armati organizzati³⁸. La Camera Preliminare della Corte Penale Internazionale, nella decisione relativa ai mandati d’arresto nei confronti di Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant e Yahya Al-Masri, - questione che sarà approfondita successivamente-, ha adottato un approccio duale. Ha riconosciuto la compresenza di entrambi i regimi giuridici trattati. Secondo la Camera, i presunti crimini commessi dai leader di Israele si collocano “nel contesto di un conflitto armato internazionale tra Israele e Palestina”, mentre quelli di Al-Masri “nel contesto di un conflitto armato

³⁴ Cfr. “I conflitti armati internazionali sono principalmente quelli interstatali che ricorrono quando gli Stati fanno ricorso alla forza militare sul territorio di altri Stati, anche attraverso bombardamenti aerei e occupazioni territoriali, ancorché non cruento” AITALA, *Diritto Internazionale Penale*, Milano, Mondadori, 2021.

³⁵ IV Convenzione di Ginevra, 1949, art. 2(4).

³⁶ IV Convenzione di Ginevra, 1949; I Protocollo addizionale 1977.

³⁷ Cfr. “La giurisprudenza richiede che ricorra una situazione di violenza armata protratta fra autorità governativa e gruppi armati strutturati o gruppi di questo genere all’interno di uno Stato, conducendo un test di intensità sugli scontri” AITALA, *Diritto Internazionale Penale*, Milano, Mondadori, 2021.

³⁸ AITALA, *Diritto Internazionale Penale*, Milano, Mondadori, 2021, 120.

non internazionale tra Israele e Hamas”³⁹. La distinzione è rilevante, in quanto lo Statuto di Roma limita la giurisdizione della Corte sul crimine di *starvation* come metodo di guerra art.8(2)(b)(xxv), ai soli conflitti armati internazionali, mentre l’emendamento di Kampala del 2019- che estende la punibilità anche ai conflitti interni- non è stato ancora ratificato dalla Palestina. La Camera ha fondato il proprio ragionamento su due elementi centrali: il fatto che Israele e Palestina sono Alte Parti contraenti delle Convenzioni di Ginevra 1949 e Israele occupa almeno parte del territorio palestinese. Pertanto, ai sensi dell’articolo 2 comune⁴⁰, le relazioni tra Israele, quale potenza occupante, e la popolazione civile palestinese rientrano nell’ambito del diritto dei conflitti internazionali, mentre le ostilità dirette contro Hamas, quale gruppo armato organizzato, ricadono sotto la disciplina dei conflitti non internazionali. Tale ricostruzione, coerente con l’interpretazione della CIG e del CICR, consente di preservare la funzionalità e la coerenza sistematica del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale penale, evitando che l’assenza di un riconoscimento unanime della statualità palestinese determini un vuoto di tutela per la popolazione civile.

3.2 Sotto l’ala della Corte Penale Internazionale

Come esaminato precedentemente la questione israelo-palestinese ha radici storiche che risalgono al termine della Seconda guerra mondiale. La situazione è però ricaduta nel raggio d’azione della Corte penale internazionale solo dal 2015. La giurisdizione della Corte penale internazionale sui territori palestinesi occupati rappresenta uno dei nodi fondamentali dell’intera vicenda. Alla luce di quanto affermato la questione della statualità della Palestina tocca questioni di sovranità e autodeterminazione, ma rileva anche ai fini dello Statuto di Roma. Il problema si intreccia strettamente con la natura stessa del sistema della

³⁹ ICC, *Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of Israel’s challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant*, 21 Novembre 2024.

⁴⁰ IV Convenzione di Ginevra, art.2, 1949.

Corte Penale Internazionale, che non può prescindere dall'esistenza di un soggetto statale legittimato ad accettare la giurisdizione della Corte⁴¹. Al tempo stesso deve adattarsi alle esigenze di tutela delle popolazioni colpite da gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Già nel 2009 l'autorità nazionale palestinese aveva tentato di effettuare un *referral* alla Corte presentando una dichiarazione ai sensi dell'art.12 (3) dello Statuto di Roma⁴², con la quale accettava la competenza della stessa per i crimini commessi "nel territorio palestinese a partire dal 1 luglio 2002"⁴³. A seguito di un'ampia consultazione giuridica, nel 2012 il Procuratore concluse, che, mancando un chiaro riconoscimento della Palestina come Stato nell'ambito delle Nazioni Unite, non vi fosse una base sufficiente per considerare valida la dichiarazione⁴⁴. Il ragionamento del Procuratore si fondava sull'articolo 125 dello Statuto⁴⁵, secondo cui possono aderire allo Statuto di Roma "tutti gli Stati", e sulla considerazione che la competenza a valutare se un'entità sia o meno uno Stato ai sensi del diritto internazionale fosse prerogativa del Segretario Generale ONU in qualità di depositario dei trattati multilaterali, eventualmente sulla base delle posizioni in all'Assemblea Generale⁴⁶. Un punto di svolta si ebbe con l'adozione, il 29 novembre 2012, della risoluzione 67/19 dell'Assemblea Generale, che attribuì alla Palestina lo status di "Stato osservatore non membro" presso le Nazioni Unite⁴⁷. Pur non comportando di per sé un riconoscimento universale della statualità palestinese, questa decisione

⁴¹ AITALA, cit., 2021, 35ss.

⁴² Statuto di Roma, 1998, art.12 (3): [...] "Se è necessaria, a norma delle disposizioni del paragrafo 2, l'accettazione di uno Stato non Parte del presente Statuto, tale Stato può, con dichiarazione depositata in Cancelleria, accettare la competenza della Corte sul crimine di cui trattasi. Lo Stato accettante Corte coopera con la Corte senza ritardo e senza eccezioni, in conformità al capitolo IX."

⁴³ Dichiarazione dell'autorità Nazionale Palestinese ai sensi dell'art. 12 (3) Statuto di Roma, 22 gennaio 2009. L'art. 12 (3), stabilisce che uno Stato non Parte può accettare caso per caso la competenza della Corte tramite una dichiarazione depositata in Cancelleria. Con tale accettazione, esso assume l'obbligo di cooperare integralmente e senza ritardi ai sensi del Capitolo IX.

⁴⁴ ICC, *Ufficio del Procuratore, Report on Preliminary Examination Activities, 2012, par. 197-203.*

⁴⁵ Statuto di Roma, 1998, art. 125.

⁴⁶ UN, *Summary of Practice of the secretary-general as depositary of multilateral treaties*, New York, 1999.

⁴⁷ A.G. RIS. 67/19, *Status of Palestine in the United Nations, 29 novembre 2012*

rappresentò una base giuridica sufficiente per consentire al Segretario Generale di accettare successivamente lo strumento di adesione della Palestina allo statuto di Roma, depositato il 2 gennaio 2015⁴⁸. Contestualmente la Palestina, guidata dall'ANP, presentò una dichiarazione, sulla base dell'articolo 12 (3) dello Statuto, con la quale accettava retroattivamente⁴⁹ la possibilità di indagare sui crimini commessi da chiunque “nel territorio palestinese occupato, compresa Gerusalemme est, a partire dal 13 giugno 2014”⁵⁰. Questa doppia procedura -adesione formale allo Statuto e dichiarazione retroattiva-, si rese necessaria in quanto a norma dell'articolo 11 dello Statuto, la Corte può esercitare la propria giurisdizione solo sui crimini commessi dopo l'entrata in vigore dello Statuto per il singolo Stato. Tuttavia, tramite una dichiarazione ai sensi dell'articolo 12(3), lo Stato può consentire alla CPI di esercitare la giurisdizione anche sui crimini commessi prima dell'entrata in vigore, conferendo così effetti retroattivi. Il 16 gennaio 2015 l'ufficio del procuratore, decise di avviare un esame preliminare sulla situazione⁵¹, per determinare se i criteri per l'apertura di un'indagine fossero soddisfatti⁵². La scelta di far decorrere la giurisdizione dal 13 giugno 2014 non fu casuale, ma corrispondeva alla data immediatamente successiva alla formazione del governo di unità nazionale palestinese e al rifiuto del CDS di approvare una risoluzione della Giordania per la conclusione di un accordo di pace. La questione della giurisdizione territoriale della CPI si lega strettamente alla determinazione di cosa debba intendersi per “territorio palestinese” e per “governo palestinese”. È importante precisare, che nel 2006 si sono tenute delle elezioni che hanno visto Hamas, gruppo armato organizzato, come vincitore. A seguito di tale avvenimento si sono verificati scontri interni nel 2007, ciò ha comportato la

⁴⁸ Trattati multilaterali depositati presso il segretario generale, Statuto di Roma, Stato della Palestina, 6 gennaio 2015.

⁴⁹ Con l'intenzione di concedere la possibilità alla Corte, di instaurare la giurisdizione anche sulle operazioni israeliane “Brother's Keeper” e “Protective Edge”.

⁵⁰ Dichiarazione dello Stato di Palestina ai sensi dell'art. 12(3) Statuto di Roma, 1° gennaio 2015.

⁵¹ ICC, *Statement of the prosecutor Fatou Bensouda on opening a preliminary examination of the situation in Palestine*, 16 gennaio 2015.

⁵² Statuto di Roma, 1998, art. 53(1); in particolare si fa riferimento alla giurisdizione, ammissibilità e interessi della giustizia.

suddivisione del controllo politico. L'ANP ha mantenuto l'amministrazione della Cisgiordania, mentre Hamas ha assunto il controllo esclusivo della Striscia di Gaza, determinando una frammentazione istituzionale e territoriale che persiste. Sotto questo profilo, la giurisprudenza internazionale e la prassi delle Nazioni Unite hanno qualificato la Cisgiordania, inclusa Gerusalemme est, e la Striscia di Gaza come "territori occupati da Israele a partire dalla guerra del 1967"⁵³. La Corte Internazionale di Giustizia, nel parere consultivo del 2004 sul muro di separazione, ha ribadito con chiarezza che tali territori restano sottoposti al regime di occupazione e che la costruzione della barriera, costituisce una violazione del diritto internazionale⁵⁴. Si può concludere, sulla base, dell'analisi effettuata precedentemente sulla questione di "occupazione", che i territori essendo considerati tali, non possono appartenere allo Stato occupante. Il 22 maggio 2018 la Palestina ha rinviato al Procuratore della CPI la situazione del 13 giugno 2014 ai sensi degli art. 13(a)⁵⁵ e 14⁵⁶, senza indicare una data di fine. Tale rinvio non ha determinato l'apertura automatica dell'indagine in quanto il Procuratore doveva ancora verificare, come accennato, se fossero soddisfatti i criteri statutari per procedere; questioni, quelle dell'apertura delle indagini, che saranno trattate nel successivo paragrafo. Il 5 febbraio 2021, la Camera preliminare I della CPI, su richiesta dell'ufficio del Procuratore, ha confermato che la sua giurisdizione si estende ai territori palestinesi occupati, ossia Cisgiordania, Gerusalemme est e Striscia di Gaza⁵⁷. Questa decisione, adottata a maggioranza, ha rappresentato un passaggio storico, chiarendo in via giudiziaria tale questione. La Corte ha sottolineato che la determinazione dello *status* della Palestina come Stato parte ai fini dello statuto non equivale a un riconoscimento statale ai sensi del diritto internazionale, ma è

⁵³ UNSC Res. 242 (1967), 22 novembre 1967.

⁵⁴ CIG, General assembly, *Advisory opinion on the legal consequences of the construction of a wall in the occupied Palestinian territory*, parere consultivo, 9-13 luglio 2004, 78ss.

⁵⁵ Statuto di Roma, 1998, art.13(a): "Condizioni di procedibilità".

⁵⁶ Statuto di Roma 1998, art 14: "Segnalazione di una situazione ad opera di uno Stato Parte".

⁵⁷ ICC, Pre-Trial Chamber I, *Decision on the prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court's territorial jurisdiction in Palestine*, 5 febbraio 2021.

sufficiente per conferire competenza alla CPI⁵⁸. Come stabilito dalla stessa Corte, quest'ultima non è chiamata a dirimere dispute territoriali o politiche, ma a verificare se un'entità che ha aderito allo Statuto sia legittimata a conferire giurisdizione sulla base del diritto internazionale applicabile⁵⁹. La soluzione adottata, sebbene non accolta da tutti gli Stati, appare coerente con le finalità dello Statuto e con la necessità di evitare zone franche di impunità. Nonostante tali passi in avanti, le sfide applicative sono ancora molteplici. Tra queste, preme soffermarsi anche sul principio di complementarità, sancito dall'articolo 17⁶⁰, in forza del quale la Corte interviene solo quando gli stati non siano disposti o in grado di condurre indagini genuine.

3.2.1 L'indagine della Corte Penale Internazionale e gli aspetti procedurali

L'avvio dell'azione penale internazionale nella situazione riguardante i territori palestinesi segue una sequenza procedurale che, sul piano formale, è passata attraverso tre momenti decisivi: la chiusura dell'esame preliminare da parte dell'Ufficio del Procuratore, la decisione giudiziale sulla portata territoriale della giurisdizione della Corte e l'effettiva apertura dell'indagine. Il 20 dicembre 2019, l'allora Procuratore Fatou Bensouda rese pubblica la conclusione dell'esame preliminare⁶¹, dichiarando che sussisteva una base ragionevole per procedere e indicando la necessità di un'azione investigativa più approfondita; tale documento costituì la base normativa e fattuale per le successive determinazioni dell'ufficio. Sul piano giurisdizionale, la questione fu rimessa al vaglio

⁵⁸ ICC, *Decision on the prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court's territorial jurisdiction in Palestine*, Pre-Trial Chamber I, 5 febbraio 2021, 112-113.

⁵⁹ ICC, *Pre-Trial Chamber I, Decision on the prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court's territorial jurisdiction in Palestine*, 5 February 2021, ICC-01/18-143; AITALA, *Diritto Internazionale Penale*, Milano, Mondadori, 2021, 34.

⁶⁰ Statuto di Roma, 1998, art.17.

⁶¹ ICC OTP, *Statement of the ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, on the conclusion of the preliminary examination of the Situation in Palestine*, 20 dicembre 2019.

giudiziario nella forma di una richiesta ai sensi dell'articolo 19(3) dello Statuto di Roma⁶², essenziale per chiarire se la Corte potesse esercitare competenza nei limiti territoriali rilevanti. La Camera Preliminare I, come trattato, stabilì che la giurisdizione della CPI si estendeva ai territori indicati -Cisgiordania, Gerusalemme Est e Striscia di Gaza-⁶³, precisando che tale accertamento si colloca all'interno di un controllo giurisdizionale sulle condizioni di accesso della Corte alla situazione concreta e non equivale a un riconoscimento politico dello status statale nel senso lato del diritto internazionale⁶⁴. Questa decisione è stata di fondamentale importanza, in quanto ha rimosso una barriera procedurale significativa e ha consentito l'apertura dell'indagine⁶⁵. Formalmente, l'inizio dell'indagine fu annunciato dall'Ufficio del Procuratore il 3 marzo 2021⁶⁶; secondo la prassi della Corte, la decisione di avviare un'inchiesta si fonda sull'esito dell'esame preliminare e sulle valutazioni specificamente richieste dallo Statuto. L'articolo 53⁶⁷ in particolare richiede che per iniziare un'indagine la Procura valuti la fondatezza della notizia di reato, la giurisdizione, la procedibilità del caso, la gravità e gli "interessi della giustizia"⁶⁸. L'apertura di un'indagine comporta l'attivazione dell'apparato investigativo della Corte, finalizzato all'accertamento di fatti e responsabilità penali alla seconda degli standard e le garanzie procedurali dettate dallo Statuto e dal Regolamento d'ufficio del Procuratore⁶⁹. Nel caso di specie, il Procuratore Karim. A.A. Khan ha presentato al giudice preliminare, il 20 maggio 2024, una richiesta per l'emissione dei mandati di arresto che includessero, tra i capi d'imputazione, i reati connessi alla riduzione in stato di fame della popolazione civile, ai sensi dell'articolo 8(2)(b)(xxv). La documentazione

⁶² Statuto di Roma, 1998, art.19(3).

⁶³ ICC, *Pre-Trial Chamber I, Decision on the prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court's territorial jurisdiction in Palestine*, 5 February 2021, ICC-01/18-143.

⁶⁴ Ibidem.

⁶⁵ Human Rights Watch, *Palestine: ICC Warrants Revive Hope for Long-Delayed Justice*, 21 novembre 2024.

⁶⁶ ICC, OTP, *Statement on the opening of the investigation in the Situation in Palestine*, 3 March 2021.

⁶⁷ Statuto di Roma, 1998, art.53: "apertura di un'indagine".

⁶⁸ AITALA, 2021, cit. 256ss.

⁶⁹ AITALA, 2021, cit. 250ss.

probatoria allegata all'istanza è stata articolata su più elementi: dati fattuali relativi alle politiche di accesso, rapporti sulle condizioni umanitarie, analisi forensi, immagini satellitari,⁷⁰ volti a stabilire “ragionevoli motivi” per ritenere che specifici individui, nella loro qualità di responsabili politici e militari, avessero responsabilità penale personale per le condotte contestate. La procedura successiva all'istanza del Procuratore è caratterizzata da una valutazione non meramente formale da parte della Camera Preliminare:

l'organo giudicante esamina la documentazione, può richiedere integrazioni, e decide se il materiale esibito soddisfi il parametro dell'articolo 58⁷¹. Nel caso in esame, la procedura è stata inoltre segnata dalla partecipazione di terzi tramite la presentazione di *amicus curiae*⁷², e da contestazioni giurisdizionali sollevate da Israele, il quale il 26 settembre 2024⁷³ ha investito la Camera Preliminare della CPI presentando due distinte istanze. Con la prima, lo Stato resistente ha sollevato un'eccezione di incompetenza, contestando la giurisdizione della Corte sia in relazione alla situazione complessiva nello Stato di Palestina, sia, in particolare, nei confronti dei propri cittadini, richiamando a tal fine l'articolo 19 (2)⁷⁴ dello Statuto di Roma. Con la seconda istanza, Israele ha invocato l'applicazione dell'articolo 18 (1)⁷⁵ dello Statuto, chiedendo che fosse disposta la notifica

⁷⁰ ICC, *OTP, Prosecution request for arrest warrants*, 20 May 2024.

⁷¹ AITALA, *Diritto Internazionale Penale*, Milano, Mondadori, 2021, 289.

⁷² L'*amicus curiae* è un istituto processuale che consente a Stati, organizzazioni internazionali, enti o esperti di diritto di trasmettere alla Corte elementi interpretativi, osservazioni o analisi giuridiche, senza essere parte processuale. Nel caso della questione palestinese, il Regno Unito inviò un *amicus curiae* alla Pre-Trial Chamber I, sostenendo che la corte non avesse giurisdizione. Cfr. ICC, *Situation in the State of Palestine, Pre-Trial Chamber I, Observation of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland pursuant to rule 103 of the Rule of Procedure Evidence*, 16 Marzo 2020, ICC-01/18.

⁷³ ICC, *Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of Israel's challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant*, 21 Novembre 2024.

⁷⁴ Statuto di Roma, 1998, art. 19(2): “Eccezioni in ordine alla procedibilità del caso, fondate sui motivi indicati nell'articolo 17, ovvero eccezioni in ordine alla competenza della Corte possono essere proposte da [...]”

⁷⁵ Statuto di Roma, art.18(1): “Quando alla Corte è stata segnalata una situazione ai sensi dell'articolo 13, capoverso a) ed il Procuratore ha determinato che vi sono elementi che giustificano l'inizio delle indagini ovvero quanto il Procuratore inizia le indagini sulla base degli articoli 13 lettera c) e 15, lo stesso procuratore ne dà notifica a tutti gli Stati Parte ed a quegli Stati che, in considerazione delle informazioni disponibili, sarebbero ordinariamente forniti di giurisdizione sui crimini in oggetto.

Il Procuratore può informare a tali Stati in via riservata, e, se lo ritiene necessario per la protezione delle persone, per prevenire la distruzione delle prove o per impedire che le

formale di apertura delle indagini alle proprie autorità nazionali. Parallelamente, il suddetto Stato, ha domandato che la Camera disponesse la sospensione di ogni procedimento pendente innanzi alla Corte, concernete la medesima situazione, ivi incluso l'esame delle richieste di mandato di arresto nei confronti dei leader politici. Il 21 novembre 2024 rappresenta una tappa processuale di particolare rilievo: in tale data la Prima Camera Predibattimentale, oltre ad aver respinto le precedenti richieste di Israele, ha emesso mandati d'arresto per Benjamin Netanyahu primo ministro e per Yoav Gallant⁷⁶ ex ministro della difesa, nonché per esponenti di Hamas, stimando che esistessero “fondati motivi” per ritenere sussistente la loro responsabilità penale rispetto alle condotte indicate, almeno a partire dall'8 Ottobre 2023, ivi incluse specifiche contestazioni relative a pratiche di *starvation* dirette alla popolazione civile. Tale contestazione non ha carattere accessorio, ma si presenta come capo autonomo di imputazione, rafforzando il principio per cui la fame deliberata non è un effetto collaterale tollerabile, bensì un metodo di guerra vietato dal DIU⁷⁷ e punibile come crimine di guerra⁷⁸. La Camera ha chiarito che l'Accusa deve provare l'esistenza di conseguenze materiali⁷⁹, il nesso causale tra tali effetti e le condotte imputabili ai responsabili, l'elemento soggettivo ossia l'intenzionalità o la consapevolezza di privare i civili dei beni indispensabili alla sopravvivenza. In sede di emissione del mandato, tali requisiti possono essere soddisfatti mediante prove dirette e indiziarie, quali ordini e piani operativi, dichiarazioni pubbliche e private, restrizioni sistematiche agli accessi umanitari. La Camera ha sottolineato che la soglia dei “ragionevoli motivi” richiede materiale coerente e documentato, seppur non ancora idoneo a sostenere una condanna.

persone si rendano latitanti, può limitare l'ampiezza delle informazioni fornite agli Stati”. [...]

⁷⁶ ICC, Pre-Trial Chamber I, *Situation in Palestine*, 21 novembre 2024, ICC-01/18.

⁷⁷ I Protocollo addizionale, 1977, art.54; II Protocollo addizionale, 1977, art.14.

⁷⁸ Statuto di Roma, 1998, art.8(2)(b)(xxv).

⁷⁹ Quali la privazione di beni essenziali, collasso delle forniture vitali e la crisi umanitaria.

La decisione della Camera ha sancito l'esistenza di un corpo probatorio considerato sufficiente per giustificare i mandati⁸⁰. Questi ultimi pongono questioni procedurali e pratiche complesse. L'attuazione di un arresto e la consegna all'Aula richiedono la cooperazione degli Stati ai sensi delle norme di estradizione e assistenza giudiziaria internazionale di cui alla - Parte IX (articoli 89⁸¹-91) dello Statuto di Roma- dal momento che la Corte opera con strumenti procedurali e investigativi, ma non dispone di mezzi coercitivi per eseguire materialmente l'arresto⁸². La prassi ha dimostrato come in assenza di cooperazione statale i mandati possano non aver seguito, come accaduto per anni nel caso Al-Bashir⁸³. In tale contesto si aggiungono le delicate questioni relative alle immunità di funzionari statali. Sebbene l'articolo 27⁸⁴ dello Statuto sancisca l'irrelevanza della carica ufficiale ai fini dell'esercizio della giurisdizione della CPI, tale disposizione si deve coordinare con il diritto degli Stati non parte che, non hanno rinunciato alle immunità internazionali che il loro diritto interno o il diritto internazionale riconosce ai loro funzionari. La conseguenza pratica è che il menzionato articolo elimina l'immunità ai sensi dello Statuto, ma non obbliga gli Stati non parte a facilitare la consegna degli individui alla Corte. A intersecarsi con tale questione è l'articolo 98⁸⁵, dello Statuto, il quale tutela gli Stati parti da conflitti tra i loro obblighi verso la CPI e quelli derivanti dal diritto internazionale consuetudinario. In particolare, impedisce che la Corte richieda la consegna di funzionari di Stati non parti che non abbiano rinunciato alle proprie immunità. Un precedente operativo in quest'ottica è

⁸⁰ Dichiarazione del Procuratore Karim A. A. Khan, ICC, Press Release, 21 novembre 2024.

⁸¹ Statuto di Roma, 1998, art. 89: 1. "La Corte può presentare a qualsiasi Stato nel cui territorio è suscettibile di trovarsi la persona ricercata, una richiesta di arresto e consegna, unitamente alla documentazione giustificativa indicata all'articolo 91, e potrà richiedere cooperazione di questo Stato per l'arresto e la consegna di tale persona. Gli Stati parti rispondono ad ogni richiesta di arresto e di consegna secondo le disposizioni del presente capitolo e le procedure previste dalla loro legislazione nazionale." [...]

⁸² AITALA, *Diritto Internazionale Penale*, Milano, Mondadori, 2021, 283-284.

⁸³ ICC, *Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, Judgment, Decision on the Cooperation of the Democratic Republic of Congo*, 9 Aprile 2014, ICC-02/05-01/09-195.

⁸⁴ Statuto di Roma 1998, art.27 (2).

⁸⁵ Statuto di Roma 1998, art.98 (1).

rappresentato dal caso Al-Bashir⁸⁶. In conclusione, la contestazione di pratiche di *starvation* in questo caso, non solo evidenzia la progressiva maturazione della giurisprudenza internazionale sull'uso della fame come arma di guerra, ma rappresenta un punto di svolta: per la prima volta, figure apicali di uno Stato sono chiamate a rispondere di questo crimine specifico, segnando un precedente giuridico di vasta portata.

3.3 Starvation a Gaza

La grave situazione nel territorio della Striscia di Gaza ha visto un progressivo inasprimento a partire dal 7 ottobre 2023, come conseguenza di un conflitto armato prolungato e di restrizioni imposte dalle autorità israeliane che esercitano *de facto* il controllo del territorio. Il deterioramento delle condizioni di sicurezza e l'erosione delle infrastrutture critiche hanno inciso in maniera diretta sull'accesso della popolazione a beni essenziali, in particolare alimenti, acqua potabile, carburante ed elettricità.

Analizzando il contesto alla luce delle citate norme di diritto internazionale umanitario e diritto internazionale penale, tale prassi si pone certamente in contrasto con il divieto di far patire la fame alla popolazione civile come mezzo di guerra – articolo 54 Primo Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra e articolo 14 del Secondo Protocollo, – nonché delle disposizioni dell'articolo 8 dello Statuto di Roma. Il quadro empirico fornito dalle analisi del Famine Review Committee (FRC) e dell'Integrated Food Security Phase Classification (IPC) evidenzia come, già a partire da luglio 2025, circa il 22% della popolazione della striscia fosse collocata in condizione di carestia conclamata (IPC *phase 5*), con altre aree in fase di

⁸⁶ OLIVIA FLASCH, *The interplay between articles 27 and 98 of the Rome statute: A familiar friend makes a new appearance in the arrest warrants against Netanyahu and Gallant*, in *European Journal of international Law*, 10 dicembre 2024. Al-Bashir ha viaggiato all'estero in alcuni stati parte quali Malawi, Giordania, Ciad, ma nessuno di questi ha provveduto al suo arresto o alla sua consegna, preferendo astenersi. La giustificazione adottata si basava sull'art. 98(1) dello Statuto di Roma, sostenendo che i loro obblighi di diritto internazionale consuetudinario gli impedivano di arrestare il soggetto in questione.

emergenza alimentare (IPC *phase 4*)⁸⁷. Questo dato non rappresenta un semplice indicatore di crisi umanitaria, ma costituisce un parametro oggettivo di violazione potenziale dei divieti previsti dal diritto internazionale, posto che il collasso del sistema alimentare a monte implica un'azione o un'omissione che rende impossibile il sostentamento della popolazione civile, in violazione dell'articolo 8(2)(b)(xxv) Statuto di Roma⁸⁸. Infatti, l'analisi della situazione mostra sul terreno un blocco integrale delle vie terrestri, marittime e aeree, che limita l'ingresso e l'uscita di beni essenziali e soprattutto di esseri umani. Tale restrizione ha colpito in primo luogo la disponibilità interna di alimenti e la funzionalità dei mercati locali: tra marzo e luglio 2025, secondo le stime del United Nations Reliefs and Works Agency for Palestines Refugees in the Near East (UNRWA)⁸⁹ e del United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), non vi è stato alcun ingresso regolare di aiuti alimentari umanitari, mentre le importazioni commerciali sono state sostanzialmente interrotte⁹⁰. Le autorità che controllano i confini giustificano tali restrizioni con ragioni di sicurezza, al fine di prevenire il contrabbando di armi e materiale a duplice uso⁹¹. Tuttavia, come chiarito dal commentario CICR⁹² e dalla giurisprudenza della Corte Penale Internazionale⁹³, con pronuncia del 23 settembre del 2024, suddette restrizioni non possono giustificare la privazione sistematica di mezzi di sussistenza alla popolazione civile, né la creazione di condizioni tali da causare carestia o malnutrizione grave. Inoltre, gli articoli 69 del I Protocollo Addizionale, e 55(1) della IV Convenzione di Ginevra prevedono l'obbligo per la potenza occupante di garantire la fornitura di beni indispensabili e l'assistenza alla popolazione civile. Dall'analisi dei dati disponibili, si rileva che nel periodo considerato solo il 35% delle missioni umanitarie richieste è stato autorizzato, mentre

⁸⁷ IPC Global Famine Review Committee, *Gaza Strip Famine Review Report*, 4 agosto 2025, 3.

⁸⁸ Ibidem.

⁸⁹ UNWRA, *Situation Report Gaza Strip*, luglio 2025.

⁹⁰ OCHA, *Humanitarian situation update*, 313, 13 agosto 2025.

⁹¹ ICC, *Pre-Trial Chamber I, Situation in State of Palestine*, 23 september 2024, ICC-01/18.

⁹² CICR, commentario dell'articolo 14 II Protocollo Addizionale, 1987, 4795;

⁹³ nota 91.

oltre la metà è stata ostacolata o respinta⁹⁴. Le conseguenze di tale limitazione sono visibili non solo nella ridotta disponibilità di alimenti, ma anche nella compromissione delle infrastrutture sanitarie⁹⁵, con un impatto diretto sulla salute e sulla sopravvivenza dei gruppi più vulnerabili.

La distruzione sistematica di beni indispensabili alla sussistenza rappresenta un ulteriore elemento di rilevanza penale. Dal 2023 al 2025 oltre il 90% delle infrastrutture agricole- pozzi, serre, terreni coltivati- risultano danneggiati o inaccessibili per la popolazione civile⁹⁶. La perdita di queste risorse ha inciso direttamente sulla disponibilità interna di alimenti e sulla capacità della popolazione di autoprodurre cibo, aumentando la dipendenza dagli aiuti esterni che, come si è analizzato, risulta fortemente compromessa. Tale condotta configura una violazione diretta dell'articolo 8 (2) (b) (xxv) dello Statuto⁹⁷.

Il fenomeno della dislocazione forzata e degli ordini di evacuazione costituisce un ulteriore elemento critico. La concentrazione della popolazione in aree militarizzate e la chiusura di corridoi di fuga hanno limitato la mobilità e la possibilità di accedere a risorse alimentari e sanitarie⁹⁸. Secondo l'OCHA, circa l'86% della popolazione vive sotto ordini di evacuazione, senza però avere la possibilità reale di spostarsi in aree sicure o di richiedere protezione internazionale⁹⁹. L'insieme di queste azioni, sono state documentate dall'IPC e dall'FRC, i quali stimano l'apporto medio per persona non superiore a 1.394 kcal al giorno, ben al di sotto delle raccomandazioni minime per la sopravvivenza¹⁰⁰.

⁹⁴ IPC, *Famine Review committee: Gaza Strip*, agosto 2025, 8.

⁹⁵ World Health Organization, *Health system at breaking point as hostilities further intensify in Gaza*, 22 maggio 2025.

⁹⁶ FAO, *Damage to agricultural infrastructure due to the conflict in the Gaza Strip*, 30 aprile 2025.

⁹⁷ Statuto di Roma, 1998, art. 8(2)(b)(xxv).

⁹⁸ UNWRA, *Displacements Patterns in Gaza*, 2025, 9.

⁹⁹ Ponendosi direttamente in violazione degli articoli riguardanti il crimine di *starvation* come strumento di guerra, I protocollo addizionale 1977 art.54, II Protocollo addizionale 1977 art.14, Statuto di Roma art.8. nei quali è sancito il divieto anche di usare la fame al fine di far spostare la popolazione civile.

¹⁰⁰ IPC, *Gaza food security and nutrition assessment*, 2025, 10.

3.3.1 Il dibattito dottrinale

Il dibattito sulla qualificazione giuridica della fame imposta alla popolazione di Gaza dopo l'Ottobre 2023 si colloca al crocevia tra diritto internazionale umanitario e diritto internazionale penale, sollevando questioni non solo di tipizzazione del crimine ma anche di politica giudiziaria della CPI. Se da un lato la privazione intenzionale di beni essenziali alla sopravvivenza della popolazione civile corrisponde alla definizione di “*starvation*” contenuta nell’articolo 8 (2)(b)(xxv), dello Statuto di Roma, dall’altro la gravità, la sistematicità e il numero delle vittime potenziali sollevano la possibilità di qualificare la condotta come sterminio ai sensi dell’articolo 7 (1)(b)¹⁰¹, e addirittura come genocidio¹⁰² se provata l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, il gruppo palestinese in quanto tale. Il crimine di sterminio, qualificato come crimine contro l’umanità e contraddistinto dall’elemento contestuale della sistematicità della condotta, richiede che l’autore causi la morte di un gran numero di persone attraverso atti o omissioni internazionali. La giurisprudenza del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda (ICTR)¹⁰³ ha chiarito che la privazione di accesso a cibo e cure, può costituire mezzo idoneo a realizzare lo sterminio laddove si accerti il nesso causale con la morte della popolazione civile. In questo senso, le condizioni in cui versa la Striscia di Gaza, caratterizzate da un tasso di malnutrizione acuta¹⁰⁴ superiore al 50% tra i bambini sotto i 5 anni e da un collasso quasi totale del sistema sanitario, sembrano superare la soglia di mera “punizione collettiva”. Quest’ultima condotta, proibita dall’articolo 33 della IV Convenzione di Ginevra¹⁰⁵, consiste nell’infliggere sanzioni alla

¹⁰¹ Statuto di Roma, 1998, art. 7 (2)(b)[...] “per «sterminio» s’intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l’accesso al vitto ed alle medicine.”[...]

¹⁰² Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, 1948, art.2.

¹⁰³ ICTR, *Trial Chamber II, Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana, Judgement, 21 May 1999, ICTR 95-1, parr. 115-116.*

¹⁰⁴ IPC, *Acute food insecurity in Gaza*, report 2025.

¹⁰⁵ IV Convenzione di Ginevra, 1949, art. 33.

popolazione civile per atti che essa non ha commesso. Alcuni autori¹⁰⁶ sostengono che le misure adottate da Israele, dalla chiusura dei valichi al taglio delle forniture di elettricità ed acqua, corrispondano primariamente a questa logica: si tratterebbe di un tentativo di esercitare pressione collettiva sulla popolazione gazawa per isolare Hamas e ridurre il sostegno civile ai gruppi armati. Tuttavia, il carattere protratto e sistematico delle restrizioni, combinato con il numero elevatissimo di vittime civili, rende difficile limitare la qualificazione a questa categoria giuridica.

Un elemento cruciale nel dibattito è rappresentato dalle dichiarazioni ufficiali delle autorità israeliane. L'ex ministro della difesa Yoav Gallant, l'8 ottobre 2023, dichiarava: "Nessuna elettricità, nessun cibo, nessun carburante: stiamo combattendo contro animali umani e agiamo di conseguenza"¹⁰⁷. Simili affermazioni, rafforzano l'argomento secondo cui l'intenzione non fosse semplicemente quella di neutralizzare le capacità militari di Hamas, ma anche di infliggere sofferenze alla popolazione civile in quanto tale. L'uso di un linguaggio di disumanizzazione, già riconosciuto dalla giurisprudenza internazionale come indicativo di intenti persecutori o genocidari¹⁰⁸, assume rilievo nel qualificare la condotta in termini di maggiore gravità. Nel caso citato, riguardante i crimini commessi da Paul Akayesu ha chiarito come l'intento di commettere genocidio possa essere desunto anche da discorsi e progetti congiuntamente. In questo contesto, la Corte Internazionale di Giustizia (CIG) ha avuto un ruolo determinante. Nell'ordinanza del 26 gennaio 2024, adottata nel caso Sudafrica c. Israele, la Corte al paragrafo 54 ha rilevato l'esistenza di un rischio plausibile, che gli atti compiuti a Gaza potessero integrare violazione della Convenzione sul Genocidio¹⁰⁹. La presa di coscienza della Corte in suddetta situazione si

¹⁰⁶ Human Rights Watch, *Israel: starvation used as weapon of war in Gaza*, dicembre 2023; R. FIELD, *The international law of siege and starvation: the case of Gaza after October 7, 2023*, in *Buffalo Human rights law review*, 2024, 190ss.

¹⁰⁷ Dichiarazioni di Yoav Gallant, conferenza stampa 8 ottobre 2023, riportata in Haaretz, 9 ottobre 2023.

¹⁰⁸ ICTR, *Chamber I, Prosecutor v. Akayesu, Judgement, 2 September 1998*, ICTR-96-4, parr. 524.

¹⁰⁹ CIG, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel)*, ordinanza, 26 gennaio 2024, 49-54.

basa sulle dichiarazioni rilasciate dal Commissario Generale dell'Agencia delle Nazioni Unite per il soccorso e per l'occupazione dei rifugiati Palestinesi nel vicino Oriente UNWRA Philippe Lazzarini, il quale come emerge dal paragrafo 49 delinea una situazione nella Striscia caratterizzata dal compimento di azioni disumane e contrarie alle norme già citate. In particolare, il Commissario Generale dichiara come vengano ripetutamente compiute le privazioni di beni essenziali nonché bombardamenti e distruzioni, inoltre sottolinea la problematica del sovraffollamento presente nei rifugi UNWRA e dei traumi che colpiscono i bambini. Nei paragrafi 51-53, trova riscontro il menzionato, verificarsi di discorsi d'odio ad opera dei leader d'Israele nei confronti di Hamas. Tale affermazione, sebbene si collochi in un contesto di natura cautelare, mostra come le pratiche di *starvation* siano state considerate da una giurisdizione internazionale non soltanto come violazione del DIU, ma anche come potenziale condotta genocidaria. Il dibattito dottrinale, si divide quindi su due piani. Da un lato, come esaminato, sul piano teorico, vi è chi sostiene che l'affamamento dei civili a Gaza integri primariamente il crimine di sterminio, sulla base della sua idoneità a causare la morte di migliaia di civili e della natura sistematica della condotta¹¹⁰. Dall'altro, alcuni autori¹¹¹ affermano che la stessa CIG non sia stata in grado di reperire prove, che sebbene confermino l'eliminazione di numerosi individui, consentano già di affermare l'esistenza dell'intenzione genocidaria, necessaria per qualificare i fatti ai sensi della Convenzione sul genocidio e dell'articolo 6 dello Statuto di Roma¹¹². In ogni caso, vi sono elementi sufficienti per stabilire la commissione di atti di *starvation* come crimine di guerra, come si è visto nel precedente paragrafo.

¹¹⁰ SCHABAS, *The international Criminal Court: A commentary on the Rome Statute*, 2nd edition, 2016, Oxford, Oxford University Press, 174ss.

¹¹¹ ALEXANDRE SKANDER GALAND, WILL MULLER, *The ICJ's findings on plausible genocide in Gaza and its implications for the International Criminal Court*, in *Opinio Juris*, 5 aprile 2024.

¹¹² Statuto di Roma, 1998, art. 6 Crimine di Genocidio: "Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente" [...]

Tale incertezza riflette anche una questione metodologica: la soglia probatoria richiesta per il genocidio è particolarmente elevata e implica la dimostrazione dell'intento specifico (*dolus specialis*)¹¹³. La questione fondamentale risiede quindi nella raccolta degli elementi di prova per dimostrare che in questo caso la protrazione di condotte di affamamento, unite ad altre forme di attacco nei confronti dei civili, sorrette dalla volontà di sterminare la popolazione palestinese a Gaza in quanto tale, genererebbe un crimine di genocidio. A ben vedere, secondo quanto emerge dal rapporto speciale di Michael Fakhri delle Nazioni Unite¹¹⁴, secondo un'accurata analisi, basata sui dati di mortalità, sulle condotte poste in essere, sullo spostamento forzato verificatosi, ciò sarebbe almeno a livello teorico possibile. La realtà è però più articolata e la complessità generale del contesto, dal quale possono comunque essere desunti elementi di prova, rende sempre più difficile procedere in tal senso.

3.4 Le reazioni della comunità internazionale

L'emissione dei mandati d'arresto da parte della Corte Internazionale Penale nei confronti dei leader politici israeliani e di Hamas, ha rappresentato un momento di svolta non solo per la condanna della *starvation* come crimine di guerra, ma anche per le reazioni che tale decisione ha generato nella comunità internazionale. Si possono articolare tali risposte su tre piani distinti: istituzionale, statale e delle Organizzazioni non governative. Sul piano istituzionale, diversi organi delle Nazioni Unite hanno manifestato preoccupazione per la situazione umanitaria a Gaza, sottolineando che la privazione di beni essenziali alla sopravvivenza costituisce una violazione grave del diritto internazionale umanitario¹¹⁵. In

¹¹³ AITALA, *Diritto Internazionale Penale*, Milano 2021, Mondadori, 165ss.

¹¹⁴ UN General Assembly, *Right to Food note by the secretary general*, 17 luglio 2024.

¹¹⁵ UN General Assembly, *Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel*, 11 settembre 2024, A/79/232.

particolare, l'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR)¹¹⁶ ha richiamato più volte l'attenzione sul rischio di carestia deliberatamente indotta, configurabile come crimine di guerra ai sensi dell'articolo 8(2)(b)(xxv) dello Statuto di Roma. Anche l'Assemblea Generale ha adottato risoluzioni che, pur prive di valore vincolante, hanno rafforzato la percezione di una responsabilità internazionale connessa alle condotte in esame¹¹⁷. Per quanto concerne le reazioni degli Stati dell'Unione Europea; il Consiglio dell'Unione Europea, ha sottolineato l'importanza della lotta contro l'impunità per i crimini internazionali, inclusi quelli connessi alla fame come metodo di guerra¹¹⁸. Inoltre, ha espresso esplicito sostegno all'operato della Corte Internazionale Penale, esortando tutti gli stati membri a "rispettare i propri obblighi ai sensi dello Statuto di Roma, a eseguire senza eccezioni tutti i mandati di arresto emessi dalla Corte Penale Internazionale, a confermare il proprio sostegno politico e finanziario alla CPI"¹¹⁹. Per quanto riguarda le reazioni statali, si annovera la posizione degli Stati Uniti¹²⁰, i quali non supportano le decisioni della Procura e della Camera Preliminare. Si osserva dunque, una spaccatura tra Stati che riconoscono la Giurisdizione della Corte e ne valorizzano il ruolo nella repressione dei crimini più gravi, e Stati che invece ne contestano la legittimazione, soprattutto quando l'azione riguarda contesti geopolitici ad alta tensione. Parallelamente, le organizzazioni non governative (ONG) hanno svolto un ruolo fondamentale sia nella documentazione delle violazioni, sia nella pressione politica e mediatica sugli stati affinché collaborino con la Corte. Human Rights Watch¹²¹ e Amnesty International¹²²

¹¹⁶ UN Human Rights Council, *Human rights situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the obligation to ensure accountability and justice*, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 20 febbraio 2025, A/HRC/58/28.

¹¹⁷ A.G., UN. Doc. A/ES-10/L.34/Rev.1, 9 giugno 2025.

¹¹⁸ Consiglio Dell'Unione Europea, *Conclusione del Consiglio europeo del 26 giugno 2025*.

¹¹⁹ Parlamento Europeo, B10/0374/2025, 8 settembre 2025, par. 7.

¹²⁰ U.S. Department State, *Sanctioning Foreign NGO's Directly Engaged in ICC's Illegitimate Targeting Israel*, 4 settembre 2025. <https://www.state.gov>

¹²¹ Human Rights Watch, *Palestine: ICC Warrants Revive Hope for long-delayed Justice*, 21 novembre 2024.

¹²² Amnesty International, *Gaza: Evidence points to Israel's continued use of starvation to inflict genocide against Palestinians*, 3 luglio 2025.

hanno pubblicato rapporti dettagliati che qualificano le restrizioni imposte alla popolazione di Gaza come *starvation* ai sensi del diritto internazionale penale. Tali ONG, grazie alla loro attività di documentazione e raccolta di informazioni hanno contribuito in maniera sostanziale all'accertamento dei fatti e alla costruzione di una narrativa giuridica che qualifica la fame come arma proibita. Infine, va ricordato come già esaminato, che le reazioni della comunità internazionale hanno investito anche il tema della cooperazione statale, sottolineando, l'importanza e la necessità di una collaborazione totale. Al contempo, la peculiarità del crimine di *starvation* – strettamente connesso alla tutela di beni primari della persona umana- ha conferito un rilievo particolare alle reazioni diplomatiche e umanitarie, stimolando iniziative congiunte di Stati e organismi internazionale finalizzate a garantire l'accesso agli aiuti¹²³. In questo quadro, le reazioni della comunità internazionale dimostrano che la qualificazione della *starvation* come crimine di guerra non è rimasta solo su un piano formale, ma ha attivato dinamiche di mobilitazione politica e sociale che incidono direttamente sull'effettività del diritto internazionale penale e sulla protezione delle popolazioni civili.

¹²³ World Food Programme, *Emergency Food Security Assessment in Gaza*, gennaio 2025.

CONCLUSIONE

L'analisi svolta in questa tesi dimostra come il crimine di *starvation* costituisca oggi uno dei terreni più significativi per misurare la tenuta del diritto internazionale penale di fronte alle trasformazioni dei conflitti armati contemporanei. L'esame congiunto degli sviluppi storici, della disciplina normativa e dei casi applicativi rivela un dato essenziale: la fame indotta non è una patologia residuale della guerra, ma un modello operativo che attori statali e non statali continuano a impiegare, consapevolmente, all'interno di strategie politico-militari complesse. Tale constatazione impone di ripensare la *starvation* non come violazione ancillare, bensì come categoria criminosa centrale per la comprensione delle dinamiche moderne della violenza. Il nesso tra il crimine e il suo impatto sistematico sulle comunità colpite, evidenziato nel primo capitolo, mostra come tali condotte non incidano soltanto sulla sopravvivenza biologica degli individui, ma disgreghino le strutture materiali e funzionali delle società. La privazione di cibo, acqua, energia, autonomia produttiva e reti di sostentamento non produce soltanto vittime immediate, ma genera situazioni frammentate, economie paralizzate, istituzioni delegittimate e popolazioni rese dipendenti da attori armati. In questo senso, la *starvation* non è un crimine soltanto contro l'individuo, ma contro l'architettura stessa della vita civile. Ciò spiega perché essa si collochi, in modo quasi naturale, all'intersezione tra diritto internazionale penale, tutela dei diritti umani e sicurezza collettiva. La ricostruzione giuridica svolta nel secondo capitolo conferma che il sistema normativo internazionale, dispone oggi di una struttura definitoria più solida rispetto al passato, ma allo stesso tempo evidenzia alcune lacune interpretative che condizionano l'effettività del divieto. Il quadro normativo, articolato tra diritto internazionale umanitario e Statuto di Roma, rimane segnato da tensioni non risolte: il ruolo dell'intenzionalità, il significato da attribuire alla nozione di "metodi di guerra", il confine tra operazioni legittime di assedio e pratiche abusive, la sovrapposizione con altre fattispecie. Tali incertezze non sono di natura meramente teorica: esse hanno un impatto diretto sulla capacità della Corte Penale Internazionale e delle

giurisdizioni nazionali di accertare responsabilità individuali. Dai casi analizzati emerge con particolare chiarezza un secondo elemento: la *starvation* è un crimine che vive di contesti, non di atti isolati. A differenza degli attacchi diretti contro i civili, che nel diritto internazionale penale si configurano come atti di violenza immediata e puntuale, tipicamente riconducibili ai crimini di guerra di cui all'art. 8(2)(b)(i) e (e) dello Statuto di Roma, la privazione intenzionale del sostentamento si manifesta come un insieme di condotte apparentemente eterogenee che solo un'analisi complessiva permette di qualificare. Ciò spiega perché per lungo tempo tale crimine sia rimasto difficilmente perseguibile, e perché il suo riconoscimento processuale avvenga solo oggi con maggiore consapevolezza. La prospettiva offerta dal caso della Striscia di Gaza – che ha portato, a mandati di arresto per la violazione, tra le altre, del divieto di fame come metodo di guerra – dimostra che il diritto internazionale penale è entrato in una fase in cui la *starvation* non è più relegata al margine, ma diventa una lente attraverso cui reinterpretare scenari di conflitto. Le criticità emerse nel corso della trattazione suggeriscono tre direttrici essenziali per il consolidamento futuro del divieto. In primo luogo, è necessario un avanzamento interpretativo della giurisprudenza internazionale, orientato a valorizzare l'analisi combinata delle condotte e non la ricerca atomistica dei singoli atti. La *starvation* deve essere compresa come un processo illecito, non come evento puntuale. Ciò implica un affinamento dello standard probatorio, soprattutto sull'elemento soggettivo, che richiede di riconoscere come l'intenzionalità possa emergere anche da modelli di comportamento sistematici, non da dichiarazioni esplicite. In secondo luogo, occorre un rafforzamento degli obblighi positivi di prevenzione, in linea con la logica dell'articolo 1 delle Convenzioni di Ginevra. La repressione penale può, difatti, risultare più efficace, instaurando meccanismi stabili di accesso agli aiuti, sistemi di monitoraggio indipendente, maggiore integrazione tra valutazioni umanitarie (IPC, WFP) e strumenti giurisdizionali. In tal senso, una maggiore cooperazione tra organismi tecnici e Corte Penale Internazionale potrebbe rappresentare un'evoluzione decisiva. In terzo

luogo, la comunità internazionale deve confrontarsi con la responsabilità politica di questo crimine. Nessuna strategia giuridica sarà efficace senza un impegno concreto degli Stati nell'esecuzione dei mandati di arresto, nella protezione delle agenzie umanitarie e nel rifiuto di narrative strategiche che normalizzano l'uso della fame come strumento di pressione. In definitiva, il crimine di *starvation* costituisce un banco di prova rilevante per il diritto internazionale penale, poiché lo pone di fronte a forme di violenza che operano non attraverso la distruzione immediata, ma mediante l'erosione graduale delle condizioni essenziali di vita civile. Il modo in cui il sistema saprà affrontare queste condotte contribuirà a definirne l'evoluzione e la capacità di adattarsi alle esigenze contemporanee di protezione umanitaria. Garantire tutela contro la fame intenzionale non significa soltanto contrastare una specifica modalità d'offesa, ma riaffermare la funzione primaria del diritto internazionale umanitario: preservare la dignità umana e assicurare che, anche in conflitto armato, permangano i limiti inderogabili alla condotta delle parti.

BIBLIOGRAFIA

MONOGRAFIE

AITALA R.S., *Diritto Internazionale penale*, Milano, Mondadori, 2021

GELVIN, *Israel-Palestine Conflict: A history*, 4°edizione, Cambridge, Cambridge University Press, 2021

MORGENTHAU, *Ambassador's Morgenthau story*, United States, Kessinger's Legacy Reprints, 1918

MORRIS B., *The first arab-israeli war 1948*, New Heaven and London, Yale University Press, 2008

PALOMBINI, *Introduzione al diritto internazionale*, Bari, Editori Laterza, 2021

RICKLEFS, *A history of modern Indonesia since 12000*, third edition , Great Britain, Palgrave, 2001

RONZITTI N., *Diritto Internazionale dei conflitti armati*, 6 edizione, Torino, Giappichelli editore, 2017

SABEL, *International Law and the Arab-Israeli Conflict*, Cambridge, Cambridge University Press, 2022

SASSÒLI, *International Humanitarian Law*, Northampton, Edgar Publishing, , 2019

SCHABAS, *The international criminal court: A commentary on the Rome Statute 2nd edition*, Oxford, Oxford University Press, 2016

VOLUMI COLLETTANEI

BIERSTEKER, ECKERT, *Targeted sanctions: the impacts and effectiveness of united nations action*, Cambridge, Cambridge University Press, 2016

CONLEY, DE WAAL, MURDOCH, JORDASH, *Accountability for Mass Starvation: Testing the Limits of the Law*, Oxford, Oxford University Press 2022

HENCKAERTS, DOSWAL-BECK, *Customary International Humanitarian Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005

CONTRIBUTI COLLETTANEI

HUTTER, The Right to food in Armed Conflict, in CONLEY, DE WAAL, MURDOCH, JORDASH, *Accountability for Mass Starvation: Testing the Limits of the Law*, Oxford, Oxford University Press, 2022

KANFASH, Starvation as Strategy in the Syrian Armed Conflict: Siege, Deprivation, and Detention, in CONLEY, DE WAAL, MURDOCH, JORDASH, *Accountability for mass starvation: testing the limits of the law*, Oxford, Oxford University Press, 2022

MAZURANA, Sex, Gender, Age in Mass Starvation, in CONLEY, DE WAAL, MURDOCH, JORDASH, *Accountability for Mass Starvation: Testing the Limits of the Law*, Oxford, Oxford University Press, 2022

JOE HOLMES, A Comprehensive Review of Existing IHL and ICL as it Relates to Starvation, in CONLEY, DE WAAL, MURDOCH, JORDASH, *Accountability for Mass Starvation: Testing the Limits of the Law*, Oxford, Oxford University Press, 2022

BENJAMIN J.SPATZ, OLIVER WINDRIDGE, Sanctions as a Mechanism for Accountability for Starvation Crimes, in CONLEY, DE WAAL, MURDOCH, JORDASH, *Accountability for mass starvation, testing limits of the law*, Oxford, Oxford University Press, 2022

ARTICOLI DI RIVISTA

ALBERGE, *Only skeletons, not people': diaries shed new light on siege of Leningrad*, in *The Guardian*, 24 dicembre 2016

ALEXANDRE SKANDER GALAND, WILL MULLER, *The ICJ's findings on plausible genocide in Gaza and its implications for the International Criminal Court*, in *Opinio Juris*, 5 aprile 2024

BACKHOUSE and others, *Bengal famine of 1943*, in *Encyclopaedia Britannica*, 19 luglio 2025

BEZO, MAGGI, *Living in "survival mode:" Intergenerational transmission of trauma from the Holodomor genocide of 1932-1933 in Ukraine*, in *National Library of Medicine*, 15 aprile 2015

DANNENBAUM, *Criminalizing starvation in age of mass deprivation in war: Intent, Method, Form, and Consequences*, in *Vanderbilt Journal of transnational law*, 2022, 690ss

DE WAAL, *Food Studies*, in *Oxford Research Encyclopedias*, 18 giugno 2024

GEORGE M. WEISZ, *Starvation genocide and the triumph of Raphael Lemkin*, voce *The Nazis: starvation genocide as an official policy* 26, aprile 2022

GEORGE M. WEISZ, *Starvation Genocide in Occupied Eastern Europe 1939-1945: Food Confiscation by and for the Nazis*, NIH, revisione j Law Med., dicembre 2021

HAJDA, ZASENKO, *The Famine of 1932-33*, in *The Editors of Encyclopaedia Britannica*, 21 agosto 2025

HELGE BRUNBORG, TORKILD HOVDE LYGSTAD, HENRIK URDAL, *Accounting for Genocide: How many were killed in Srebrenica ?*, in *European journal population*, 2003, vol.19 n.3

HENNING LAHMANN, *Biafra Conflict* in *Enc. Oxford Public International Law*, 2009

KIRSCHENBAUM, *The Meaning of Resilience: Soviet Children in World War II*, in *The Journal of Interdisciplinary History*, 2017, 47 (4): 521ss

LUX, DASCHUK, *Clearing the Plains: Disease, Politics of Adaptation, and the Loss of Aboriginal Life* in *Oxford Academic*, 2014, vol. 27, issue 2, 416ss

MACALISTER-SMITH, *Protection of the civilian population and the prohibition of starvation as a method of warfare*, in *International review*, 2010

MEDNICK, *In South Sudan, the politicization of famine may hinder a response* in *Devex*, 20 gennaio 2021

MELBER, *The labour recruitment of local inhabitants as Romusha in Japanese-occupied South East Asia*, voce *International Review of Social History*, in Cambridge University Press, 1 December 2016, Volume 61, *Special Issue S24: Conquerors, Employers and Arbiters: States and Shifts in Labour Relations, 1500–2000*, 165 ss.

OLIVIA FLASCH, *The interplay between articles 27 and 98 of the Rome statute: A familiar friend makes a new appearance in the arrest warrants against Netanyahu and Gallant*, in *European Journal of international Law*, 10 dicembre 2024

OMELIAN RUDNYTSKYI, STANISLAV, OLEKSANDR GLADUN, NATALIA KULYK, *the 1921-1923 famine and the Holodomor of 1932-1933 in ukraine: common and distinctive features*, in *Cambridge University Press*, 24 marzo 2020

PHILIPPE J.DREW, *Can we starve the civilians ? Exploring dichotomy between the traditional law of the maritime Blockade and Humanitarian Initiatives*, in *International Law Studies*, 2019, vol. 95, 306ss

R. FIELD, *The international law of siege and starvation: the case of Gaza after October 7 2023*, in *Buffalo Human rights law review*, 2024, 190ss

RIDDHI CHAKRABORTY, *Economic Consequences of the Japanese occupation in Indonesia*, in *Pacific atrocities education*, 26 agosto 2024

SALMON, *La qualité d'Etat de la Palestine* in *Revue belge de droit international*, 2012, 13ss

STEENBERGHE, *The armed conflict in Gaza, and its complexity under international law: jus ad bellum, jus in bello, and international justice*, in *Leiden journal of International law*, Cambridge core, 29 ottobre 2024, vol. 37, issue 4

VAN DER ENG, *Missing millions: Java's 1944–45 famine in Indonesia's historiography*, in *Cambridge university press*, marzo 2024, vol.58, n.2, 563ss.

DOCUMENTI

A.G. C.S. , *Letter dated 3 April 2024 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council*, UN Doc., 3 aprile 2024, S/2024/286

A.G., U.N. doc. A/ES-10/L.30/Rev.1, 9 maggio 2024

CICR, *Country report Nigeria, Report by Greenberg Research*, Geneva, dicembre 1999

CICR, *Frequently asked questions: ICRC's work in Israel and the occupied territories*, 8 settembre 2025

CICR, *Q&A and lexicon on humanitarian access*, 2014

Dichiarazione del Procuratore Karim A. A. Khan, ICC, Press Release, 21 novembre 2024

FAO, *Damage to agricultural infrastructure due to the conflict in the Gaza Strip*, 30 aprile 2025

Human Rights Watch, *Palestine: ICC Warrants Revive Hope for Long-Delayed Justice*, 21 novembre 2024

IPC, *Acute food insecurity in Gaza Report*, 2025

IPC, Global Famine Review Committee, *Gaza Strip Famine Review Report*, 4 agosto 2025

UN Commission on Human Rights in South Sudan, *Starvation used as a weapon of war in South Sudan conflict*, 6 ottobre 2020

UN General Assembly, 9 giugno 2025, A/ES-10/L.34/Rev.1

UN General Assembly, *Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel*, 11 settembre 2024, A/79/232

UN General Assembly, *Right to Food note by the secretary general (Michael Fakri)*, 17 luglio 2024

UN Human Rights Council, *Human Rights in Palestine and other occupied Arab territories*, Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, 25 settembre 2009, A/HRC/12/48, C (2)

UN Human Rights Council, *Human rights situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the obligation to ensure accountability and justice*, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 20 febbraio 2025, A/HRC/58/28

UN Human Rights Council, *Report of the independent commission of inquiry established pursuant to Human Rights Council resolution*, 24 giugno 2015, S-21/1, A/HRC/29/52

UN Human Rights, OHCHR, 20 febbraio 2025, A/HRC/58/28

UN press release, SC/15634, 20 marzo 2024, SC/15634

UN, *Summary of Practice of the secretary-general as depositary of multilateral treaties*, New York, 1999.

UN: The Question of Palestine, Origin and evolution of Palestine problem:
Part II (1947-1977)

United Nations Mission in the Republic of South Sudan Report, 8 Maggio
2014

UNSC, *Caesar report*, 4 aprile 2014, S/2014/244

UNSC, *Letter dated 18 July 2011 from the Chairman of the Security
Council Committee pursuant to resolutions 751 (1992) and 1907 (2009)
concerning Somalia and Eritrea addressed to the President of the Security
Council*, 18 luglio 2011, S/2011/433

UNSC, *Somalia Sanctions List*, aggiornata al 2022

UNWRA, *Situation Report Gaza Strip*, luglio 2025

TRATTATI e CONVENZIONI

Convenzione dell'Aja IV relativa alle leggi e usi della guerra terrestre 1907

Statuto del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, 1945

Carta delle Nazioni Unite, 1945

Dichiarazione Universale sui diritti dell'uomo del 1948

Convenzione sul Genocidio del 1948

Convenzione I di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, 1949

Convenzione II di Ginevra per il miglioramento della condizione dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare, 1949

Convenzione III di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, 1949

Convenzione IV di Ginevra relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra, 1949

Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, 1966

Protocollo I addizionale alle Convenzioni di Ginevra 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, 1977

Protocollo II addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949, relativo ai conflitti armati non internazionali 1977

Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, 1981

Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, 1984

Statuto per il Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia (ICTY),
1993

Statuto per il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda (ICTR), 1994

Statuto di Roma, 1998

Convenzione sulla soppressione del finanziamento al terrorismo, 1999

Convenzione Internazionale per la repressione degli atti di terrorismo
nucleare, 2005

TAVOLE GIURISPRUDENZIALI

INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL for the FORMER
YUGOSLAVIA (ICTY)

*ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Tadić, Opinion and Judgement, 7 May
1997, IT-94-1-T*

*ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Furundžija, Judgement, 10 December
1998, IT-95-17/1-T*

*ICTY, Appeal Chamber, Prosecutor v. Tadić, Judgement, 15 July 1999, IT-
94-1-A*

ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Kupreskic and others, Judgement, 14 January 2000, IT-95-16-T

ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Blaskic, Judgement, 3 March 2000, IT-95-14-T

ICTY, Appeals Chamber, Prosecutor v. Delic (celebici case), Judgement, 20 February 2001, IT-96-21-A

ICTY, Appeals Chamber, Prosecutor v. Blaskic, Judgement, 29 July 2004, IT-95-14-A

ICTY, Appeals Chamber, Prosecutor v. Kordic, Judgement, 17 December 2004, IT-95-14/2-A

ICTY, Trial Chamber II, Prosecutor v. Strugar, Judgement, 31 January 2005, IT-01-42-T

ICTY, Trial Chamber III, Prosecutor v. Prlic and others, Judgement, 29 May 2013, IT-04-74-T

ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Karadzic, Judgement, 24 March 2016, IT-95-5/18-T

ICTY, Trial Chamber I, Prosecutor v. Ratko Mladic, Judgement, 22 November 2017, IT-09-92-PT

International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)

ICTR, Chamber I, Prosecutor v. Akayesu, Judgement, 2 September 1998, ICTR-96-4

ICTR, Trial Chamber II, Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana, Judgement, 21 May 1999, ICTR 95-1

Giurisprudenza Corte Penale Internazionale

ICC, Pre Trial-Chamber I, The Prosecutor v. Omar al Bashir, Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest, 4 March 2009, ICC-02/05-01/09

ICC, Ufficio del Procuratore, Report on Preliminary Examination Activities, 2012

ICC, Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, Judgment, Decision on the Cooperation of the Democratic Republic of the Congo, 9 April 2014, ICC-02/05-01/09-195

ICC, Statement of the prosecutor Fatou Bensouda on opening a preliminary examination of the situation in Palestine, 16 January 2015

ICC, OTP, Statement of the ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, on the conclusion of the preliminary examination of the Situation in Palestine, 20 December 2019

ICC, Pre-Trial Chamber I, Situation in the State of Palestine, Observation of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland pursuant to rule 103 of the Rule of Procedure Evidence, 16 March 2020, ICC-01/18

ICC, Pre-Trial Chamber I, Situation in the State of Palestine, Decision on the prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Court's territorial jurisdiction in Palestine, 5 February 2021, ICC-01/18

ICC, OTP, Statement on the opening of the investigation in the Situation in Palestine, 3 March 2021

ICC, Pre-Trial Chamber II, Prosecutor v. Abd-al-Raman, Decision on the confirmation of charges, Sudan, 9 July 2021, ICC-02/05-01/20

ICC, OTP, Prosecution request for arrest warrants, 20 May 2024.

ICC, Pre-Trial Chamber I, Situation in State of Palestine, 23 September 2024, ICC-01/18

ICC, Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of Israel's challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant, 21 November 2024

ICC, Pre-Trial Chamber I, Situation in Palestine, 21 November 2024, ICC-01/18

Giurisprudenza Corte Internazionale di Giustizia

CIG, Res., A/ES-10/L.16, 8 dicembre 2003

CIG, General assembly, Advisory opinion on the legal consequences of the construction of a wall in the occupied Palestinian territory, parere consultivo, 9-13 luglio 2004

CIG, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), ordinanza 26 gennaio 2024

CIG, General assembly, Advisory opinion on the legal consequences of the legal consequences of the Occupation of the Palestinian Territories (OPT), 2024

Giurisprudenza del Consiglio di Sicurezza Consiglio di sicurezza

UNSC Res. 242 (1967), 22 novembre 1967

UNSC Res. 660 (1990), 2 agosto 1990

UNSC Res. 661 (1990), 6 agosto 1990

UNSC Res. 751 (1992), 24 aprile 1992

UNSC, Res. 1566, 2004

UNSC Res. 1591 (2005), 29 marzo 2005

UNSC, Res. 2139 (2014), preambolo, 22 febbraio 2014

UNSC Res. 2206 (2015), 6 (f), 3 marzo 2015

UNSC, SC/15670, 18 aprile 2024

Giurisprudenza dell'Assemblea Generale Nazioni Unite

A.G RIS 181 (ii), U.N. Doc. A/RES/181 (II), 29 novembre, 1947

A.G. RIS 194, U.N. Doc A/RES/194 (III), 11 dicembre, 1948

A.G. RIS 3236, (xxix), U.N. Doc. A/RES/3236, 22 novembre 1974

A.G. RIS. 67/19, Status of Palestine in the United Nations, 29 novembre 2012

A.G. RIS 102 U.N. Doc A/RES/78/102, 10 maggio 2024.

A.G, A/ES-10/L.34/Rev.1, 9 giugno 2025

Tribunale Militare Internazionale di Norimberga

IMT, Prosecutor v. Goring e altri, 1° ottobre 1946

Procedimenti successivi a Norimberga

United States v. Karl Blandt et. Al, 20 August 1947

Sitografia

<https://ihl-databases.icrc.org>

<https://it.wfp.org>

<https://www.irmct.org/specials/srebrenica/timeline/en/>

https://www.istitutostorico.com/dirtti_umani_sarajevo

<https://www.state.gov>

www.amnesty.org

www.bbc.com

www.hrw.org

www.icrc.org

www.ipc.org

www.phr.org

www.snhr.org

www.unocha.org

www.who.int